SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 settembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Cutro. (20A04955) . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2020.

Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2019. (20A05147) . . . *Pag.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2020.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», in Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (20A05148) . . *Pag.* 62

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 25 settembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05270) . . . *Pag.* 62

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 15 settembre 2020.

Rettifica della determina n. 849/2020 del 7 agosto 2020, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Cinacalcet Gen. Orph», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/956/2020). (20A05112) . . . *Pag.* 64

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobrineb», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/947/2020). (20A05124). . . . . *Pag.* 65

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 949/2020). (20A05125). . . . . *Pag.* 66

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Novadien», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 952/2020). (20A05126). . . . . *Pag.* 68

DETERMINA 15 settembre 2020.

Rettifica della determina n. 835/2020 del 7 agosto 2020, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alecensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/953/2020). (20A05127). . . . . . *Pag.* 69

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 954/2020). (20A05128). . . . . *Pag.* 70

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 955/2020). (20A05129) . . . . *Pag.* 72

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 25 giugno 2020.

Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione dell'utilizzo delle risorse assegnate all'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2011, n. 3979, come rimodulata dalle delibere CIPE n. 93 del 17 dicembre 2013 e n. 111 del 22 dicembre 2017. (Delibera n. 29/2020). (20A05120) . . . . . *Pag.* 73

Università degli studi di Brescia

DECRETO RETTORALE 14 settembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto. (20A05019). . . *Pag.* 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Integrazione dell'estratto della determina n. 837/2020 del 7 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Accord». (20A05111) . . . . *Pag.* 83

Rettifica dell'estratto della determina n. 502/2019 dell'11 marzo 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Aurobindo». (20A05113) *Pag.* 83

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoviduo» (20A05121) . . . . *Pag.* 84

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sandoz» (20A05122). . . . . *Pag.* 84

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina ABC» (20A05123). . . . . *Pag.* 84

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (20A05146) . . . . *Pag.* 85

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A05251) . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05252). . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A05253) . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05254). . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05255). . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05256). . . . . *Pag.* 85

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05257). . . . . *Pag.* 86

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A05258) . . . . *Pag.* 86

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05259). . . . . *Pag.* 86

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05260). . . . . *Pag.* 86

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05261). . . . . *Pag.* 87

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05262). . . . . *Pag.* 87

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A05263) . . . . *Pag.* 87

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05264). . . . . *Pag.* 87

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05265). . . . . *Pag.* 87

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05266). . . . . *Pag.* 88

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A05267). . . . . *Pag.* 88

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. (20A05145) . . . . *Pag.* 88

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2020.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Cutro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 22 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Cutro (Crotone) è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Cutro (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Domenico Mannino - prefetto a riposo;

dott. Girolamo Bonfissuto - viceprefetto a riposo;

dott. Emiliano Consolo - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020
Interno, foglio n. 2447

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Cutro (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini giudiziarie nonché di verifiche effettuate dalle Forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata del territorio, il prefetto di Crotone con decreto del 7 febbraio 2020 ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Crotone, sentito nella seduta del 16 luglio scorso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotone, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, a seguito delle dimissioni del sindaco, l'amministrazione comunale è stata sciolta con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2020, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del menzionato decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie del territorio. Gli esiti degli accertamenti operati hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Cutro insiste in un territorio interessato da una oppressiva presenza della criminalità organizzata, che estende le sue attività nel settore degli appalti pubblici, nel settore turistico nonché praticando diffusamente l'usura, anche come forma di controllo e di intimidazione del tessuto sociale e come sistema di reimpiego della consistente liquidità frutto dei proventi illeciti.

Il contesto criminale di Cutro ha assunto nel tempo un rilievo non solo locale o regionale ma anche nazionale, come confermato dalle numerose indagini e procedimenti penali che hanno interessato le cosche di 'ndrangheta radicate in Cutro e nel crotonese, dai quali emerge con

assoluta evidenza lo spessore criminale di clan che, pur mantenendo la base operativa principale proprio nel Comune di Cutro, si sono infiltrati nel territorio nazionale con diramazioni soprattutto nel nord Italia.

Il prefetto, avvalendosi delle risultanze dell'indagine giudiziaria «Thomas», cui ha fatto seguito l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 25 novembre 2019, evidenzia come la 'ndrangheta sia stata in grado di penetrare profondamente il tessuto sociale del territorio cutrese, non solo per assicurarsi la possibilità di riciclare proventi illeciti ma anche per influenzare decisioni amministrative, assicurare appalti a imprese funzionali agli interessi delle organizzazioni criminali - che a loro volta redistribuiscono ricchezza tra gli affiliati - per assumere il controllo di interi settori dell'economia.

La commissione d'indagine riferisce della presenza tra gli amministratori eletti di persone che hanno collegamenti e frequentazioni con soggetti appartenenti o contigui alla criminalità mafiosa e a vario titolo legati alle famiglie di 'ndrangheta del comprensorio cutrese; tali collegamenti sono emersi già durante la campagna elettorale del 2016, nel corso della quale in più occasioni in alcuni dei comizi organizzati dal candidato, poi eletto sindaco, è stata rilevata la presenza di personaggi noti alle Forze dell'ordine e riconducibili alle locali cosche mafiose.

Le frequentazioni e i collegamenti con esponenti della 'ndrangheta hanno interessato anche l'apparato burocratico dell'ente che, soprattutto nei servizi più sensibili, quali l'area lavori pubblici e manutenzione, l'area urbanistica e l'area vigilanza, risulta a soggetti appartenenti alle principali famiglie mafiose della zona.

Funzionari dell'ente, come si rileva da provvedimenti giudiziari, sono risultati protesi, a vari livelli, a favorire gli interessi delle cosche criminali presenti sul territorio, con un evidente sviamento della gestione della cosa pubblica dai principi di legalità cui deve essere improntata l'attività amministrativa. Ciò emerge, in particolare dal *modus operandi* nella gestione dell'ente, risultata opaca in specie nel settore degli appalti. In proposito, il prefetto, evidenzia il prevalente ricorso ad affidamenti diretti, attraverso l'artificioso frazionamento del valore dei lavori affidati ripetutamente agli stessi soggetti in assenza di procedure ad evidenza pubblica.

La relazione del prefetto si sofferma sulla gestione del servizio idrico e di depurazione stigmatizzando che, da quanto emerge dagli accertamenti effettuati dalla commissione d'indagine, nel triennio 2016/2019, su trentanove procedure avviate dal Comune di Cutro, vi sono stati trentasei affidamenti diretti senza gara, di cui trenta allo stesso operatore economico scelto dall'amministrazione; dalle verifiche di cassa è risultato che, tale società nel periodo considerato ha ottenuto lavori per la gestione e la manutenzione del servizio idrico e fognario per l'importo di € 571.182,80, sul totale complessivo previsto per detto servizio, pari a € 742.852,22, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva o comparativa con altri operatori del settore, ma mediante assegnazioni dirette.

Il titolare della ditta è legato da rapporti di affinità con un parente stretto del capo della cosca egemone. Nella richiesta di misure cautelari della procura distrettuale di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione «Thomas», tale ditta viene indicata come «completamente ed esclusivamente a disposizione delle cosche».

Anche la stessa ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari evidenzia che l'attività giudiziaria ha consentito di disvelare l'esistenza di un costante condizionamento operato dalla locale cosca sul Comune di Cutro nella gestione degli appalti pubblici, traendone «diretto e cospicuo giovamento economico».

La forza prevaricatrice della criminalità organizzata e il conseguenziale condizionamento dell'amministrazione comunale di Cutro emergono, altresì, dall'analisi delle modalità di gestione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assegnato sin dal 2013 ad una società destinataria nel 2014 di interdittiva antimafia. Nel mese di agosto 2016, all'esito della definizione del contenzioso relativo alla menzionata interdittiva e tenuto conto che l'impresa affidataria - destinataria nel dicembre 2016 di una seconda interdittiva - non risultava più in possesso delle necessarie certificazioni per proseguire nel rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, il Comune di Cutro procedeva a risolvere il contratto. Il servizio veniva affidato pertanto a un'altra impresa che tuttavia, come emerso da fonti tecniche di prova, è risultata anch'essa contigua alle cosche criminali e destinataria nel mese di dicembre 2017 di provvedimento di sequestro e successivamente sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

Anomalie e irregolarità in parte analoghe hanno caratterizzato anche gli affidamenti della gestione cimiteriale e di lampade votive nonché di ulteriori lavori pubblici, tutti disposti in via diretta alla medesima ditta per importi complessivi di rilevante valore economico. Le indagini giudiziarie hanno disvelato come il titolare della società sia un soggetto contiguo ad esponenti apicali della consorteria mafiosa locale, tanto che anche la ditta in argomento nella già citata richiesta di misure cautelari della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro viene qualificata come impresa completamente ed esclusivamente a disposizione della cosca.

La relazione del prefetto sottolinea come l'amministrazione eletta nel 2016, procedendo in continuità con il *modus operandi* delle precedenti amministrazioni elettive, ha favorito nel tempo alcune imprese cui sono stati affidati lavori di sistemazione dei corsi d'acqua, di viabilità, di interventi straordinari sul sistema idrico. Detti operatori economici si sono rivelati essere espressione o comunque collegati con le «ndrine» locali.

Per quanto attiene all'azione amministrativa volta a contrastare l'abusivismo edilizio, le indagini ispettive hanno rilevato un'assoluta carenza di strumenti pianificatori cui affidare l'ordinato sviluppo urbano di Cutro e la sostanziale assenza di vigilanza da parte della polizia municipale sul territorio; è risultato, infatti che negli anni 2016-2020 sono state emesse n. 55 ordinanze di demolizione, alcune delle quali peraltro riguardanti immobili appartenenti a soggetti malavitosi, di cui solo 4 concluse, mentre i restanti provvedimenti, di fatto, sono rimasti ineseguiti.

Allo stesso modo è stata assolutamente trascurata la gestione del patrimonio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, transitati nella disponibilità del Comune di Cutro e la cui valorizzazione assume anche un forte significato simbolico quale forma di restituzione alla collettività di beni frutto di attività criminose; infatti, l'amministrazione comunale non ha avviato nuove procedure per l'assegnazione e anzi ha trascurato di vigilare sui beni assegnati, che risultano per lo più inutilirznri o anche occupati abusivamente come accertato dall'Arma dei carabinieri per un appartamento.

La *mala gestio* della cosa pubblica nel Comune di Cutro si riscontra pure nella inefficace riscossione dei tributi locali, con grave danno per le finanze comunali; peraltro, solo in seguito alle attività di controllo effettuate dall'organo ispettivo i ruoli dei debitori di IMU e TARI sono stati integrati con i nominativi di contribuenti fino ad allora non censiti, tra cui soggetti riconducibili o legati alle locali organizzazioni malavitose.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Crotone attestano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cutro, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di risanamento dell'ente abbia già avuto inizio con la gestione provvisoria dell'amministrazione, affidata al commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 22 luglio 2020, in considerazione della gravità dei fatti suesposti e al fine di garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene comunque necessaria luglio la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente, inoltre, l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che più incisivamente favoriscono il recupero della legalità nell'attività dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto lo scioglimento degli organi per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Cutro (Crotone), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale a una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzato a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di buon andamento, legalità e trasparenza.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 agosto 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone
Segreteria di Sicurezza

Prot. n. 238/SDS/2020/R Crotone, 16 luglio 2020

ALL' ON. MINISTRO DELL'INTERNO
Piazza del Viminale, n. 1

ROMA

OGGETTO: Comune di Cutro (KR) - Commissione d'indagine ex art.1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

1. Premessa.

Con decreto n. 389/S.D.S./2020 del 7 febbraio 2020, la Scrivente, nell'ambito delle iniziative previste dall'art. 143, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto l'accesso presso il Comune di Cutro (KR): "*al fine di compiere accertamenti mirati allo scopo di verificare eventuali concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli Amministratori, ovvero su eventuali forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi*".

Il provvedimento prefettizio, notificato al Sindaco del Comune di Cutro (KR) in data 11 febbraio 2020, scaturisce da atti prodromici e, nello specifico:

- dalle notizie delle Forze dell'Ordine, e, in particolare, dalle informative della Guardia di Finanza di Crotone. Dall'operazione convenzionalmente denominata "THOMAS" è emersa l'esigenza di svolgere accertamenti e verifiche presso quell'Ente nell'ambito delle iniziative previste dall'art.143, comma 2, del citato decreto n.267/2000 (procedimento penale 6959/15 DDA Catanzaro);

- dal conforme avviso formulato in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, tenutasi il 30 gennaio 2020, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia, dr. Vincenzo CAPOMOLLA, di far svolgere mirati accertamenti ed approfondimenti per verificare se emergano forme di infiltrazione e di condizionamento che determinano o abbia determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed

amministrativi e che compromettano il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi;

- dal decreto di delega del Sig. Ministro dell'Interno n. 17102/128/97 (6) Ris Uff. V – Affari territoriali in data 4 febbraio 2020 sulla base delle valutazioni del Comitato.

Sulla scorta del citato decreto prefettizio n. 389/S.D.S./2020 del 7 febbraio 2020, è stata pertanto incaricata dello svolgimento delle attività di indagine la Commissione d'accesso di cui all'art. 143 comma 1 T.U.E.L. e composta da:

✓ Dott.ssa Tiziana Costantino, Prefetto in quiescenza;
✓ Dott. Gianfranco Ielo, Funzionario Economico - finanziario della Prefettura di Reggio Calabria;
✓ S. Ten. Giovanni Ansaldi, Ufficiale della Guardia di Finanza di Crotone.

La Commissione così costituita ha operato avvalendosi di un gruppo interforze composto dai seguenti Dirigenti, Ufficiali e Ispettori di Polizia:

✓ Dott. Pietro Macrì, Commissario P.S. della Questura di Crotone;
✓ Cap. Francesco Esposito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Crotone;
✓ Mar. Aiut. Giuseppe Palopoli, Ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di Crotone;
✓ Mar. Ca. Giovanni Cananiello, Ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di Crotone.

Il provvedimento, in data 11 febbraio 2020, è stato notificato all'Amministrazione comunale di Cutro, nella persona del Sindaco, Avv. Salvatore DIVUONO, in presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Stefania TUTINO.

In relazione alla situazione determinatasi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per le effettive esigenze di approfondimento emerse a seguito della preliminare attività di indagine, in data 07 maggio 2020 (decreto n. 131/S.D.S./2020), il Prefetto di Crotone ha concesso un periodo di proroga dei termini assegnati.

Si rappresenta altresì che la Commissione, non ha potuto, di fatto, operare, per circa due mesi, in quanto, a seguito dell'emergenza del richiamato COVID-19, il Comune di Cutro è stato dichiarato "zona rossa", dal 21 marzo 2020 al 27 aprile 2020, giuste Ordinanze del Presidente della Regione Calabria.

In ultimo, si evidenzia che il DIVUONO Salvatore, in data 12 giugno 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Cutro con conseguente nomina, con decreto n. 16459 del 3 luglio 2020, di un Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

L'attività di accesso si è inserita nell'alveo delle linea-guida contenute nella Relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso relative all'anno 2019, adeguandosi alla giurisprudenza più recente.

Principio cardine sul quale si è incentrata l'attività svolta dalla Commissione è stato quello di ricostruire il contesto piuttosto che di accertare responsabilità individuali, dal momento che gli elementi indicativi dei condizionamenti criminali vanno considerati nel loro insieme al fine di disvelare una concreta e rilevante distorsione dell'azione amministrativa.

Di conseguenza, fin dal suo insediamento, la Commissione ha avviato, con la fattiva collaborazione delle Forze di Polizia e con l'ausilio del Segretario Generale dell'Ente e del Personale dipendente, l'attività ricognitiva dei registri e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale a decorrere dal 05 giugno 2016, data di presa in possesso delle funzioni istituzionali da parte degli Organi elettivi dell'Ente, nonché di alcuni atti amministrativi relativi alla precedente amministrazione comunale.

In particolare, con riferimento alla precedente consiliatura che ha rassegnato le dimissioni in data 05 marzo 2015, il periodo d'interesse è quello relativo al "2011/2015", anno nel quale cade, a seguito delle dimissioni di n. 9 (nove) consiglieri, la Giunta Comunale di Cutro e si insedia il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, in attesa delle nuove elezioni (decreto prefettizio n. 0005524-15/area II del 07.03.2015).

A tale riguardo, la Commissione di accesso si sofferma sul primo presupposto applicativo del citato art. 143 del T.U.O.E.L. costituito dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio del Comune interessato.

Orbene, con riferimento a tale presupposto, occorre evidenziare che nel territorio del Comune di Cutro insiste, anche alla luce di quanto emerge da una pluralità di atti giudiziari e investigativi, la presenza radicata e diffusa della cosca di *'ndrangheta* denominata "GRANDE ARACRI", egemone da sempre nella zona.

Sul punto, si richiama per tutti l'Ordinanza di applicazione di custodia di misura cautelare personale del G.I.P. della Sezione del Tribunale di Catanzaro scaturita dall'attività di indagine denominata "THOMAS" (p.p. n. 6959/15 DDA Catanzaro).

Ad essa la Commissione ha ampiamente attinto anche alla luce dei concreti e rilevanti collegamenti con la situazione dell'Amministrazione comunale oggetto di indagine - ex art. 143, 2° comma, del T.U.O.E.L..

2. Contesto socio-economico.

Il Comune di Cutro, “Kyterion” in greco, ossia "città della creta", è un comune italiano di 10.321 abitanti della provincia di Crotone in Calabria.

Gli stranieri residenti nel comune sono 446, ovvero il 4,3% della popolazione.

Sotto il profilo demografico e della produzione edilizia:

- La popolazione di Cutro è ormai stabilizzata e il trend di crescita ha raggiunto il punto di equilibrio; sia l’analisi dei dati nel lungo periodo sia quella del breve periodo non lasciano intravedere scenari di sviluppo significativo;
- La popolazione residente tende ad un progressivo invecchiamento (è il comune con popolazione maggiore a 5.000 abitanti della provincia di Crotone con il più basso tasso di natalità ed è il secondo comune con età media più alta);
- La produzione edilizia dell’ultimo periodo ha avuto esiti rilevanti dal punto di vista dello stock edilizio; ad oggi (censimento 2011) sono presenti 13.945 abitazioni ossia un rapporto pari a 1,33 abitazioni per ogni abitante e 3,34 abitazioni per ogni famiglia; le abitazioni occupate sono pari a 4.215 unità (30% del totale) mentre quelle non occupate (seconde case, case non utilizzate) sono pari a 9.730 unità;
- La densità territoriale, di conseguenza, è molto bassa (pari a 79,06 mq per abitante contro i 133,38 riferiti all’intera regione Calabria e i 101,72 della provincia di Crotone, di per sé già inferiori alla media nazionale di 202) e non raggiunge livelli elevati nemmeno nelle aree più densamente abitate;
- Dal punto di vista dell’offerta di servizi non si segnalano carenze sotto il profilo quantitativo. La quantità di aree destinate a servizi è pari a 517.621 mq con un rapporto tra abitanti e aree per servizi pari a 50,51 mq per abitante insediato. Considerando le sole aree di proprietà comunale la quantità di aree è pari a 301.268 mq con un rapporto tra abitanti e aree per servizi pari a 28,9 mq per abitante insediato. Sotto un diverso profilo si tratta di servizi che necessitano di interventi di riqualificazione e di migliore connessione con le aree abitate.

3. Situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Cutro.

In primo luogo va dato conto del basso impatto della criminalità comune nel territorio di Cutro, in linea con i dati della Provincia di Crotone in generale. Quest’ultimo, d’altra parte,

costituisce un tratto distintivo di tutte le aree del Paese ove si registra una forte presenza di strutture criminali organizzate di tipo mafioso.

Il contesto, come si spiegherà nel prosieguo, è invece caratterizzato da un'oppressiva presenza della criminalità organizzata che si manifesta particolarmente nei settori degli appalti e turistico che costituisce una delle poche risorse del territorio.

Di conseguenza, una delle principali manifestazioni che la malavita organizzata mette in atto non solo per profitto ma come forma di soggezione del tessuto sociale è l'usura. A differenza dei dati afferenti i reati in generale, l'indicatore usura pesa, nel territorio di Cutro, come nella Provincia di Crotone, a percentuali elevatissime.

Allo scopo di rendere l'idea circa le dimensioni, nel territorio di riferimento, del fenomeno in questione, di seguito si illustrano le attività investigative e processuali che hanno riguardato le cosche di *'ndrangheta* localizzate a Cutro e dintorni.

Da tali precedenti storici, infatti, si ricava che sono centinaia i soggetti originari o residenti ai quali, fra gli altri, è stato imputato il reato di usura, con l'aggravante del metodo mafioso.

Come preliminare metro di comparazione, è possibile verificare le drammatiche dimensioni del fenomeno usura prendendo in esame persone fisiche e giuridiche che, a vario titolo, sono collegabili al Comune di Cutro (cfr. relazione pagg. da 23 a 25).

Si tratta, in sostanza, di un contesto criminale particolarmente pericoloso, anche perché fondato su personalità *'ndranghetiste* capaci di estendere, in modo subdolo e strisciante, il proprio dominio non solo sui principali settori economici e produttivi, ma anche sul mondo politico-istituzionale al precipuo fine di conseguire ulteriore valore aggiunto in termini di consenso sociale.

Per tale ricostruzione si fa ricorso agli innumerevoli procedimenti penali (e alle relative sentenze di condanna) che hanno interessato la cosca di Cutro con tutte le sue diramazioni al nord Italia e all'estero, susseguitesi dall'anno 2000 in poi (***"SCACCO MATTO"***, ***"EDIL PIOVRA"***, ***"GRANDE DRAGO"***, ***"GRANDE MAESTRO"***, ***OMICIDIO DRAGONE ANTONIO***, ***"KYTERION"***, ***"AEMILIA"***, ***"PESCI"***, ***"BORDERLAND"***, ***"SIX TOWN"***, ***"STIGE"***) e che hanno sancito, poiché per lo più terminate con condanne passate in giudicato, l'esistenza nel comune di Cutro di una potente compagine mafiosa di tipo *'ndranghetistico* riconosciuta da "Reggio Calabria", il cui boss GRANDE ARACRI Nicolino, veniva posto anche a capo della "provincia" di Crotone[1].

---

[1] **Stralcio interrogatorio del collaboratore LIPEROTI Giuseppe del 04.05.2017: *"A.D.R.: Appartengo alla consorteria del "Locale di Cutro"; dico "Locale" in quanto noi cutresi abbiamo vinto la guerra per cui eravamo il punto di riferimento per tutti gli 'ndranghetisti della provincia di Crotone. Cutro diviene "Locale" riconosciuto all'incirca nel 2004, era un "locale" non riconosciuto dal reggino per la compresenza di Antonio Dragone. Dopo***

La stessa ricostruzione è poi corroborata dalle dichiarazioni rese da molteplici collaboratori di giustizia (GIAMPA' Giuseppe, VRENNA Giuseppe, MANCUSO Antonio Giuseppe, OLIVERIO Francesco, SPADAFORA Vittorio, PULICE Gennaro), dichiarazioni perfettamente collimanti con quelle rese dai collaboratori di giustizia più risalenti (CORTESE Angelo Salvatore, MARINO Vincenzo, VENTURINO Carmine, PACE Domenico, GAROFALO Lea, TRIPODORO Pasquale, CAVALLARO Vincenzo e BONAVENTURA Luigi), già tutte analizzate nell'ambito del procedimento penale avente n. 5946/10-21 DDA (poi 9320/15-21 DDA).

Sempre nell'ottica di delineare la capacità criminale della consorteria cutrese, si farà cenno ad alcune risultanze intercettive captate all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino (R. int. 586/2012 p.p. n. 5946/2010 RGNR DDA CZ) in cui lo stesso "boss" descriveva il "locale" di Cutro nella sua posizione di supremazia assunta dopo essere stato elevato egli stesso a capo della Provincia, "giurisdizione" della "provincia", gli interessi ed investimenti economici della cosca, i contrasti interni e loro risoluzione, necessità di sostenere le famiglie dei detenuti (cfr. relazione pag. 52).

Si tratta di captazioni di particolare rilevanza perché hanno permesso di documentare la partecipazione a riunioni tenutesi nell'abitazione del "boss" di innumerevoli soggetti, sia pregiudicati che incensurati imprenditori (titolari di attività turistiche) e/o professionisti (medici, geometri, commercialisti), di cui GRANDE ARACRI Nicolino era solito circondarsi per il compimento dei fini della consorteria, pronti a fornire il loro indispensabile e consapevole contributo per il rafforzamento, economico e non solo, della cosca. Già da questi elementi si ricavano i sintomi inequivocabili della subordinazione economica del territorio e degli apparati amministrativi in seno al medesimo.

Le dichiarazioni, sebbene rese da soggetti diversi, spesso attivi in città diverse (Cutro, Reggio Emilia, Bologna, Mantova), coincidono tra di loro, talvolta perfettamente, formando insieme ai riscontri intercettivi e di polizia giudiziaria, un assunto investigativo granitico idoneo a dimostrare come sia noto a chiunque, non solo residente in questa Provincia di Crotone, il fatto che la criminalità organizzata esercita un'influenza capillare nella vita politica, sociale ed economica della zona (cfr. relazione pag. 52 – 60).

---

l'omicidio di quest'ultimo nel 2004 è cresciuta l'autorevolezza di Nicolino Grande Aracri, io nel 2014, all'incirca, ho saputo da Abramo Giovanni, da Grande Aracri Ernesto, da Pasquale Diletto, che i reggini avevano riconosciuto quale "capo provinciale" Grande Aracri Nicolino".

Dalla documentata attività di accertamento giudiziario emerge come la *'ndrangheta* sia stata in grado di penetrare profondamente il tessuto sociale del territorio cutrese non solo per assicurarsi la possibilità di riciclare proventi illeciti, ma, come si legge dal provvedimento del GIP di Catanzaro del 25.11.2019 (operazione "THOMAS"), anche per influenzare decisioni amministrative, assicurare appalti a imprese funzionali ai suoi interessi, che a loro volta redistribuiscono ricchezza tra gli affiliati, per assumere il controllo di interi settori dell'economia.

La vicenda cautelare sottoposta all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria si è articolata su due filoni distinti, esaminando il materiale investigativo raccolto sul filone degli appalti illeciti e delle abili tessiture nel mondo della politica e della finanza, che ha visto indagati per "*concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso*" **OMISSIS**, già responsabile per lunghi anni **OMISSIS** e **OMISSIS** e l'imprenditore cutrese **OMISSIS**.

L'inchiesta "THOMAS" prende le mosse proprio dalle gravi illegittimità concernenti l'affidamento diretto di lavori da parte del Comune di Cutro, senza l'espletamento di alcun bando di gara. Tali risultanze originariamente scaturivano nel p.p. n. 162/14 istruito presso la Procura della Repubblica di Crotone che, in relazione alla figura degli imprenditori beneficiari, trasmetteva il fascicolo alla DDA di Catanzaro.

Le imprese destinatarie delle determinazioni dell'Ente locale erano l'impresa individuale **OMISSIS** e la **OMISSIS**, anch'essa riconducibile al predetto **OMISSIS** alias **OMISSIS**.

Ancora dal provvedimento del GIP di Catanzaro:

"*... omissis ...Considerata la figura del* **OMISSIS** *e il suo ambiente di riferimento (sul quale si verrà a trattare ben presto) la Procura di Crotone trasmetteva il fascicolo alla DDA, che apriva il fascicolo odierno. Invero,* **OMISSIS** *(titolare dell'omonima ditta individuale nonché gestore di fatto della società* **OMISSIS**, *ut supra), è* **OMISSIS** – **OMISSIS** *del capo cosca GRANDE ARACRI Nicolino, alias "mano di gomma", per* **OMISSIS** *il di lui* **OMISSIS**. *Le indagini che ne sono seguite hanno consentito di disvelare, con ragionevole certezza, l'esistenza di un costante condizionamento operato dalla cosca di 'ndrangheta dei GRANDE ARACRI sul Comune di Cutro attraverso atti amministrativi, sino a poter affermare, senza timor di smentita, che la fazione delinquenziale ascrivibile alla locale di Cutro e San Leonardo di Cutro, ha di fatto gestito gli appalti del Comune e, quindi, ne ha tratto diretto e cospicuo giovamento economico. A consentire tale condizionamento è intervenuto il consapevole contributo causale dell'Ing. RIZZUTO Ottavio, al contempo* **OMISSIS** *e* **OMISSIS**; *posizione di vertice nell'amministrazione pubblica e nell'economia del territorio crotonese che gli hanno consentito di svolgere una costante attività funzionale agli interessi della cosca.*

Se poi si considera che l'Istituto bancario in questione, svolgendo **OMISSIS** *per il Comune, emetteva in favore delle ditte controllate dalla criminalità* **OMISSIS** *dell'Ente, è agevole comprendere quale fosse il potere amministrativo ed economico del* **OMISSIS**.

Le sopracitate plurime e concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emerse nell'ambito delle indagini dell'operazione "THOMAS", qualificano, infatti, alcuni amministratori e dipendenti sia precedenti che attuali, come soggetti o intranei o comunque a disposizione delle cosche di *'ndrangheta* del cutrese.

In particolare, tali caratteristiche si rinvengono nelle figure di due attuali dipendenti del Comune di Cutro: **OMISSIS**, addetto **OMISSIS** e **OMISSIS**, **OMISSIS** nonché addetto **OMISSIS** che, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, favoriscono l'illecita assegnazione delle opere pubbliche a ditte completamente ed esclusivamente a disposizione delle cosche.

In proposito, per evidenziare il legame fra i dipendenti del Comune e la criminalità organizzata locale, è opportuno riportare uno stralcio della richiesta di misura cautelare del p.p. n. 6959/15 dell'Ufficio di Procura Distrettuale (Operazione "THOMAS"), dalla quale emerge che i predetti dipendenti si adoperano per: "*(omissis) favorire l'illecita assegnazione delle opere pubbliche a ditte completamente ed esclusivamente a disposizione delle cosche fra cui la* **OMISSIS**, *la ditta* **OMISSIS**, *la* **OMISSIS** *di* **OMISSIS** *e le imprese riconducibili a* **OMISSIS**. *Ne emerge una occupazione pressoché totale delle funzioni amministrative e politiche del Comune di Cutro nel corso degli anni. Del resto, che l'ente comunale cutrese sia stato "condizionato" dalle attività consortili del locale di 'ndrangheta in trattazione è circostanza già verificata nel corso delle pregresse indagini, con ciò richiamando direttamente gli esiti della c.d. indagine "KITERYON". In quel procedimento infatti, veniva in rilievo la figura di* **OMISSIS**, **OMISSIS**, *condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. come da sentenza del Tribunale di Crotone del 26.02.2018 per la seguente imputazione, direttamente ricollegabile alla sua stabile presenza nell'ente: "del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis c.p. co.1, 2, 3, 4, 5, 6 poiché...impiegato presso il comune di Cutro è affiliato alla cosca di Cutro alla quale è legato da un rapporto diretto con GRANDE ARACRI Nicolino. E' stato notato presso l'abitazione di campagna in località* **OMISSIS** *di proprietà di* **OMISSIS** *e luogo dove sono stati registrati alcuni summit di mafia capeggiati da GRANDE ARACRI Nicolino. In particolare mantiene i rapporti con* **OMISSIS**, *che opera per conto di GRANDE ARACRI nella zona del catanzarese". Nondimeno, sempre nell'ambito di quel procedimento, si verificava l'interesse della consorteria per ciò che concerne gli appalti più redditizi gestiti dall'ente comunale: trattasi in definitiva dello smaltimento e trattazione dei rifiuti solidi urbani. La vicenda è trattata sia nel c.d. procedimento Kiteryon che nel procedimento Stige".*

Peraltro, i citati **OMISSIS** e **OMISSIS** presentano stretti vincoli di parentela con la famiglia di *'ndrangheta* dei **OMISSIS** – **OMISSIS** e la famiglia **OMISSIS OMISSIS** di **OMISSIS**, quest'ultima rappresentativa del locale di *'ndrangheta* di **OMISSIS** facente capo alle *'ndrine* "MANNOLO-TRAPASSO-ZOFFREO-FALCONE".

Il collaboratore di giustizia LIPEROTI Giuseppe, nell'affrontare la tematica delle "contiguità mafiose" con riferimento a dipendenti comunali "vicini" alla cosca GRANDE ARACRI, annoverava **OMISSIS**, già **OMISSIS** del Comune di Cutro, riferendo già a partire dagli anni '90 la disponibilità nei confronti della cosca cutrese:

"*[...] Posso riferire circa i* **OMISSIS** *o* **OMISSIS**, **OMISSIS** *e* **OMISSIS**. *Questi tre soggetti sono* **OMISSIS**. *So che* **OMISSIS** *e* **OMISSIS** *sono ancora in* **OMISSIS** *mentre credo che* **OMISSIS** *sia* **OMISSIS** *o comunque non* **OMISSIS**. *Ad ogni buon conto riferisco come* ***questi impiegati sono sempre stati vicini alla famiglia GRANDE ARACRI agevolando le attività della nostra cosca*** *in diversi modi: intanto* ***hanno pilotato diversi appalti a favore delle aziende riferenti alla nostra famiglia***. *Cito ad esempio il caso dell'impresa di* OMISSIS OMISSIS; *successivamente, per il tramite di altri affiliati come* **OMISSIS** *o* **OMISSIS**, *informavano i GRANDE ARACRI dei lavori che il Comune doveva affidare. Considerate che* **OMISSIS** *è anch'egli* **OMISSIS** *mentre* **OMISSIS**, *con la scusa di essere titolare di un'impresa edile, era autorizzato ad andare spesso in Comune. Ancora, questi* **OMISSIS** *consigliavano le imprese a noi vicine su come redigere e presentare le offerte serventi le aggiudicazioni degli appalti pubblici del comune di Cutro. Posso dirvi che* **OMISSIS**, *da sempre, è stato presente* **OMISSIS** *ed ha agevolato la nostra famiglia secondo quanto vi ho precisato: sto parlando cioè già delle amministrazioni che dal 1997 si sono succedute a Cutro.* ***Addirittura, alla fine degli anni '90, ricordo alcuni incontri tra*** **OMISSIS**, ***l'affiliato*** **OMISSIS**, *un altro* **OMISSIS** *che so chiamarsi* **OMISSIS**, *e il professor* **OMISSIS**, ***per decidere la lottizzazione dell'area industriale di Cutro al fine di favorire anche gli interessi della nostra cosca.*** *[...] Ho già parlato* **OMISSIS** *quale ulteriore* **OMISSIS**, *vicino a mio zio GRANDE ARACRI Domenico, che prima del 2010, così come* **OMISSIS**, **OMISSIS** *e* **OMISSIS**, *hanno favorito l'attività delle imprese vicino alla famiglia GRANDE ARACRI nell'aggiudicazione degli appalti comunali.* [...]". (cfr. relazione pag. 41).

La disamina delle intercettazioni telefoniche, nell'ambito del p.p. n. 6959/15 operazione "THOMAS", consente nel complesso di operare una ricostruzione che attesta il ruolo agevolativo e di supporto alle organizzazioni criminali operanti sul territorio cutrese, garantito dal citato **OMISSIS**, nella duplice veste di **OMISSIS** e **OMISSIS** , quest'ultima, per di più, delegata al **OMISSIS** di competenza dell'Ente.

In sostanza, in quella sede le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicano il **OMISSIS** come uomo asservito agli interessi criminali della *'ndrangheta*.

3.1 Cutro e le attività investigative particolarmente significative.

L'esistenza di una compagine mafiosa di tipo *'ndranghetistico* (una "locale" al cui vertice è stato posto, con la carica di "crimine", GRANDE ARACRI Nicolino) con sede, non solo genetica ma anche operativa, nel comune di Cutro è documentata da molteplici pronunce giudiziarie che, dagli anni 2000 ad oggi, si sono succedute in più Tribunali d'Italia (Catanzaro, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Brescia) e delle quali, sommariamente, se ne riportano gli elementi più significativi.

1. L'operazione "CRIMINE" (p.p. n.1389/08 RGNR mod. 21 – DDA di Reggio Calabria).

Nell'ambito delle sentenze emesse a seguito dell'operazione di polizia c.d. "CRIMINE emerge come la consorteria cutrese risulti di stampo *'ndranghetistico*.

Nell'ambito di tali sentenze si realizza compiutamente la descrizione dei caratteri salienti dell'associazione *'ndranghetistica*, sì da potersene offrire uno schema paradigmatico ai fini della comparazione ed esegesi della consorteria.

La Corte Suprema di Cassazione – 1^ Sezione Penale – n. 55359/2016 del 17.06.2016, così statuiva l'esistenza di una struttura unitaria della 'ndrangheta e di un suo proprio "cursus honorum" contraddistinto da una serie di gradi (rectius: doti) e cariche.

2. L'operazione "SCACCO MATTO" (p.p. n. 2221/2000 r.g.n.r. mod.21 DDA Catanzaro).

Nell'ambito dell'attività investigativa denominata "SCACCO MATTO", in data 19.12.2003 il Tribunale di Crotone ha emesso sentenza di condanna, per il reato di cui all'art. 416 bis e fattispecie satelliti, nei confronti di una pluralità di persone affiliate alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro e alla cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto. Si tratta, in particolare, di soggetti che, sebbene già condannati, una volta tornati in libertà, hanno continuato ad agire per conto della consorteria cutrese.

È emerso, inoltre, come il potere della consorteria di stampo mafioso esercitata sul territorio di Cutro e zone limitrofe si manifesta attraverso l'intimidazione, rendendo evidente come quello cutrese è un territorio in cui tutti gli aspetti della società civile (di conseguenza anche gli Enti pubblici e i loro componenti) si devono rapportare nella quotidianità e nell'esercizio delle loro funzioni, direttamente o indirettamente, con la *'ndrangheta* la quale non ha necessità di manifestarsi in modo sempre palese e violento per condizionare ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica del territorio.

3. L'operazione "GRANDE DRAGO" (p.p. n. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna).

L'attività investigativa denominata "GRANDE DRAGO", condotta dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di Bologna, ha interessato una pericolosa propaggine della "locale" cutrese, operante in territorio emiliano e lombardo.

L'esistenza ed operatività di tale sodalizio veniva dapprima riconosciuta dal Tribunale di Piacenza (con Sentenza nr. 1104/08 Reg. Sent. del 18.12.2008, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna con la Sentenza nr. 11526/11 R. Sent. del 21.06.2011) il quale ha individuato come operante in quella provincia e in Cremona un'associazione per delinquere di tipo mafioso, costituente una c.d. *'ndrina* collegata con una più ampia e consistente cosca con sede in Cutro, pur tuttavia dotata di ampia autonomia.

Al riguardo, va sottolineato lo strettissimo rapporto tra il sodalizio presente in quei territori e la cosca cutrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, il cui carattere mafioso è stato definitivamente accertato, come già detto, con sentenza 16.12.2003 Tribunale di Crotone, irrevocabile il 06.03.2007 ("SCACCO MATTO").

4. L'operazione "EDIL PIOVRA" (p.p. n. 5754/02 r.g.n.r. DDA Bologna).

Nell'ambito dell'operazione in esame il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di n. 13 soggetti, quasi tutti originari di Cutro.

5. L'operazione "GRANDE MAESTRO" (p.p. n. 1125/2006 r.g.n.r. mod. 21 DDA Catanzaro).

L'operazione "GRANDE MAESTRO" ha riguardato l'attività estorsiva della cosca cutrese nei confronti di alcuni imprenditori locali, tra cui la "KOPER" (della famiglia Pucci), vittima anche nel procedimento penale denominato "KYTERION" del 2015.

Nella citata operazione si contestava nei confronti di una pluralità di soggetti, il reato estorsivo aggravato dalle modalità mafiose.

È emerso, inoltre, che, a partire dal gennaio 2006, in concomitanza con la scarcerazione di GRANDE ARACRI Ernesto (fratello al boss Nicolino), si sono susseguiti, ai danni di imprenditori e commercianti operanti nel territorio del comune di Cutro, una serie di attentati intimidatori le cui modalità di esecuzione denotavano una certa ripetitività del modo di agire chiaramente riconducibile a quella tipica della criminalità organizzata di tipo mafioso.

6. L'operazione "AEMILIA" (p.p. n. 20604/2010 r.g.n.r. mod. 21 DDA Bologna).

Tale operazione (O.C.C.C. del 15.01.2015) conta ben 203 indagati ai quali è stato contestato il reato di "associazione a delinquere di tipo mafioso" nei confronti di molti soggetti, la maggior parte dei quali originari del comune di Cutro, evidenziando un legame con la compagine criminale cutrese ed, in particolare, con il boss GRANDE ARACRI Nicolino.

Al termine del primo grado di giudizio con rito abbreviato sono stati condannati oltre 70 imputati, molti dei quali per associazione a delinquere di tipo mafioso.

Si evidenzia che nonostante le indagini riguardassero prevalentemente la città di Reggio Emilia e l'hinterland emiliano, i soggetti interessati sono di origine cutrese o dei comuni e province limitrofe.

7. L'operazione "KYTERION" (p.p. n.n. 5946/10 e 9320/2015 r.g.n.r. mod.21 DDA Catanzaro).

Nell'ambito di tale operazione della Procura della Repubblica di Catanzaro – DDA – sono stati ricostruiti gli aspetti relativi alla dimensione e al potere d'influenza che la locale di *'ndrangheta* di Cutro esercita sul territorio. È opportuno, a tal fine, richiamare un passaggio, captato nel corso delle intercettazioni ambientali disposte nei confronti del più volte citato Nicolino GRANDE ARACRI in cui lo stesso capo mafia afferma:

***"...da Sibari fino a ....fino a Vibo Valentia...comandiamo tutto noi...a Catanzaro, per dire... Botricello...sono tutti sotto a noi!..."*.**

8. L'operazione denominata "BORDERLAND" (p.p. n. 2585/2013 rgnr mod. 21 DDA Catanzaro).

Si tratta di un'attività investigativa che ha interessato le diramazioni della cosca cutrese, per il tramite della famiglia TRAPASSO di San Leonardo di Cutro, nell'area Catanzarese e che è terminato con 41 condanne.

9. L'operazione "PESCI" (p.p. n. 18337/2011 r.g.n.r. mod.21 DDA Brescia).

Tale attività ha riguardato la *'ndrangheta* cutrese e le sue diramazioni in provincia di Mantova, alla luce delle dichiarazioni di un imprenditore, divenuto collaboratore di giustizia.

10. L'operazione "SIX Town" (p.p. 5707/2010 mod.21 DDA Catanzaro).

Con l'operazione "SIX TOWN" è stata documentata l'esistenza e l'operatività di un gruppo criminale di *'ndrangheta* riconosciuto come "*locale di Belvedere Spinello*" in Provincia di Crotone, composto da più soggetti, dedito ad una capillare attività estorsiva svolta nei confronti degli imprenditori e dei commercianti della zona. Molti dei soggetti coinvolti nell'indagine avevano avuto rapporti con la cosca di Cutro ed, in particolare, con GRANDE ARACRI Nicolino, in considerazione del fatto che a quella data la cosca di Cutro rappresentava la "provincia" di *'ndrangheta* di Crotone.

11. L'operazione "STIGE" (p.p. n. 3382/2015 r.g.n.r. mod. 21 DDA Catanzaro).

Nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "STIGE" è stata data esecuzione a 169 misure cautelari personali, oltre alle misure patrimoniali, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti affiliati o attigui al sodalizio criminale di *'ndrangheta* denominato "locale di Cirò" riconducibile alla cosca "FARAO-MARINCOLA" nonché svariati soggetti appartenenti ad altri sodalizi con i quali la cosca cirotana aveva stabilito alleanze ed affari.

L'operazione ha messo in luce collegamenti in particolare tra la cosca di Cirò e quella di Cutro capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino della quale compagine sociale sono stati tratti in arresto alcuni degli affiliati, in particolare delegati dal capo cosca allo svolgimento di affari in materia di raccolta dei rifiuti e truffe internazionali. Tali collegamenti, in particolare nel campo della raccolta dei rifiuti solido urbani, emergevano da captazioni all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino (p.p. n. 5946/10 RGNR mod. 21 e r.int. 586/2012) e riscontrate da servizi di osservazione a carico degli imprenditori coinvolti.

In particolare emergeva che la cosca di Cirò si accordava con GRANDE ARACRI Nicolino per permettere alla **OMISSIS** (quale società asservita al "locale" di Cirò), condizionando l'esito della gara d'appalto, l'aggiudicazione della **OMISSIS** nel comune di Cutro, che avrebbe poi dovuto, almeno in parte cedere, alla **OMISSIS** (quale società asservita alla cosca Cutrese) nonostante quest'ultima fosse priva dei requisiti antimafia. Si vuole sottolineare che i componenti apicali la cosca di Cirò, riconoscendo in GRANDE ARACRI Nicolino il "Crimine", si erano recati dapprima a casa di GRANDE ARACRI Nicolino al fine di ottenerne l'autorizzazione ad operare nel comune di Cutro, nonché discuterne le condizioni, consci della "sottomissione", in quel momento storico, del locale di "Cirò" al "Crimine" in quel momento tenuto dal capo della "Locale" di Cutro.

La ditta **OMISSIS**, che fino all'agosto del 2016 aveva l'appalto in questione per il Comune di Cutro, viene successivamente colpita da interdittiva antimafia.

Pertanto, l'Amministrazione comunale, nelle more della nuova gara, affida il servizio in via d'urgenza e dalle 4 imprese invitate viene scelta la **OMISSIS** di **OMISSIS**.

Nell'Ordinanza "STIGE", si legge quanto segue:

> ***"in data 30/09/2016, con apposito Verbale, il Comune di Cutro – area lavori pubblici ed urbanistica, veniva comunicata l'assegnazione provvisoria del servizio all'impresa*** **OMISSIS**, *per un importo 30.175,76 Euro mensili; l'inizio del servizio veniva stabilito per il successivo 03/10/2016;"*
> *... omissis...*

Sulla ditta **OMISSIS** , dall'Ordinanza "STIGE" emerge inoltre:

OMISSIS, *con sede in* **OMISSIS** *risulta formalmente così composta ossia con capitale sociale così ripartito: il 98% è di* **OMISSIS**, ***figlia di*** **OMISSIS** *e il 2% di* **OMISSIS** *(nato a Crotone il* **OMISSIS***) mentre consigliere del consiglio di amministrazione è* **OMISSIS**. *L'individuazione dello stesso discende dalla stessa denuncia di danneggiamento dal medesimo sporta contro ignoti, nei confronti di alcuni fatti occorsi in territorio di Botricello, peraltro menzionati dallo stesso TRAPASSO come origine del proficuo rapporto di cointeressenza con l'imprenditore.*

L'azienda, per come emerge dalle intercettazioni, è eletta dagli 'ndranghetisti cirotani affinché si accaparri l'appalto **OMISSIS** ***nel territorio di Cirò Marina.*** *Non solo,* **OMISSIS** *si rapporta direttamente con* **OMISSIS** *per locupletare ulteriori appalti, che necessariamente vedono "protagoniste" altre cosche, quale ad esempio quella dei TRAPASSO, storicamente esercitante un'influenza in un territorio compreso fra San Leonardo di Cutro sino alle propaggini catanzaresi. E' il caso dell'appalto per* **OMISSIS** *nel comune di* **OMISSIS** *e successivi rinnovi.*

Vale solo il caso di precisare che quanto all'esistenza della cosca TRAPASSO, in atti sono acquisiti gli esiti cautelari del p.p. 2585/13 mod 21, a mente del quale è dimostrata la pervasiva presenza della cosca all'attualità, nel territorio a cavallo tra San Leonardo Cutro e la provincia jonica catanzarese.

Ora, **OMISSIS,** ***per come evidenziato dalle conversazioni, si reca direttamente da*** **OMISSIS,** ***così come consigliato da*** **OMISSIS,** ***ne discute con il capocosca santoleonardese le modalità di rinnovo degli appalti.***

Il punto della discussione fra gli 'ndranghetisti è quindi questo: definire chi e quando deve lavorare rispetto agli ulteriori appalti della zona. **OMISSIS**, *quasi a scusarsi con i cirotani, mostra la presenza di un altro imprenditore,* **OMISSIS**, *già legato alla consorteria cutrese secondo quanto già emerso nel capitolo della* **OMISSIS** *e secondo quanto si dirà ancora in questa parte della trattazione.*

La sistematicità del racconto è devastante: **OMISSIS, OMISSIS** ***e*** **OMISSIS** ***passano in rassegna altri appalti.*** **OMISSIS** ***spiega che per risarcire*** **OMISSIS** ***è possibile indirizzare un lavoro edile a Petronà (CZ) di quasi 900 mila euro a suo favore.***

...Omissis...

A quel punto, ***GRANDE ARACRI Nicolino*** *rivelava di aver personalmente raggiunto un accordo con* **OMISSIS** *per fargli ottenere gli appalti pubblici relativi allo* **OMISSIS** *in cambio della corresponsione di parte dei proventi".*

12. L'Operazione "MALAPIANTA" (DDA Catanzaro).

Nell'ambito di questa Operazione è stata ricostruita come la locale sanleonardese è, senza dubbio, un'organizzazione delinquenziale ben identificata nei contesti criminali "crotonesi" che si è infiltrata nel tessuto economico della zona imponendo azioni estorsive, compiendo vari atti intimidatori, praticando l'usura e condizionando la vita sociale tramite l'influenza esercitata sul Comune di Cutro.

13. L'Operazione "THOMAS" (procedimento penale n. 6959/15 - DDA Catanzaro).

Il procedimento penale n. 6959/15 - DDA Catanzaro - Operazione "THOMAS" è originariamente incentrato, come detto, proprio sulla gestione della cosa pubblica nel Comune di Cutro.

Per come si legge dalla richiesta di misura cautelare della DDA di Catanzaro p.p. 6959/15:

> ... omissis ...
> *Quanto rilevato dall'esame documentale conferma, pienamente, il dichiarato dei collaboratori in ordine alla complicità tra* OMISSIS *e la "locale" di Cutro.*
> ***Non sono unicamente le dichiarazioni dei collaboratori a riscontrare la vicenda delle "anomali" acquisizioni erogate in favore delle ditte di* OMISSIS, *ritenute dagli ex affiliati, la conseguenza di condizionamenti avvenuti in forza di rapporti di "compiacenza" con* OMISSIS *conniventi.*** *È opportuno un repentino richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori che hanno indicato nel* OMISSIS, *quale soggetto, asservito agli interessi delle cosche cutresi.*
> *Non solo. I collaboratori, in modo concordante, indicavano anche* OMISSIS, *come soggetto intraneo alla 'ndrangheta" cutrese.* OMISSIS, OMISSIS - OMISSIS, *vanta rapporti di stretta parentela con la cosca essendo* OMISSIS *(nato* OMISSIS*), elemento di spicco della 'ndrina di San Leonardo.*
> *Tale circostanza trovava diretta conferma dalle parole di* OMISSIS *stesso, il quale ben addentrato nelle dinamiche criminali locali e funzionalmente inserito negli apparati amministrativi comunali, associava, esplicitamente il collaboratore e* OMISSIS OMISSIS, *alla cosca dei MANNOLO – TRAPASSO di San Leonardo di Cutro*
> ... omissis ...

E ancora, dalla medesima mozione dell'Ufficio inquirente:

> *... omissis ...*
> ***Dalla disamina integrale delle audizioni testimoniali,*** *di cui si è riportato uno stralcio innanzi,* ***emergeva in sostanza quanto segue; una sostanziale concentrazione dei poteri e delle funzioni in capo*** OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS *e* OMISSIS *(ora deceduto), estromettendo, di fatto, dalle loro funzioni, i responsabili dei vari uffici;* ***una sorta di sudditanza, da parte dei dipendenti comunali, oltre che nei confronti del*** OMISSIS ***e del*** OMISSIS, ***anche nei confronti di*** OMISSIS, ***gestore di fatto della*** OMISSIS, *in considerazione del fatto che per ogni manutenzione alle condotte idriche e fognarie di pertinenza comunale, il loro riferente privilegiato era sempre ed esclusivamente il predetto* OMISSIS; ***un clima di timore e di omertà da parte dei dipendenti comunali che nel tempo hanno fatto parte dei vari uffici senza, peraltro, escludere il patimento di pressioni da parte di chi vi abbia avuto (o vi abbia) interessi nella gestione della cosa pubblica nel loro interesse; "disordine" degli atti amministrativi*** *e non corrispondenza delle somme liquidate alla* OMISSIS *. con quelle riportate nelle convenzioni stipulate con il Comune.*

In sostanza, per quanto emerge dall'esame degli atti amministrativi che sono stati oggetto dell'inchiesta in argomento, è apparso evidente che i rapporti fra **OMISSIS** e **OMISSIS** sono andati ben oltre le normali relazioni intercorrenti fra un pubblico ufficiale e un imprenditore. Le sollecitazioni ad emettere atti amministrativi da parte dell'imprenditore, unitamente a quanto emerge dalle relazioni del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, insediatasi dopo le dimissioni dei consiglieri, restituiscono una fotografia della pubblica amministrazione cutrese che si connota per l'incondizionato asservimento agli interessi di un imprenditore legato alle cosche di 'ndrangheta dominati nel territorio.

Infatti, per come si legge dalla predetta mozione cautelare della DDA:

> *... omissis ...*
> *con una serie di escamotage amministrativi, alcuni dei quali grossolani, il* **OMISSIS** *ha favorito sistematicamente e senza alcuna remora le imprese del* **OMISSIS**.
> *Ciò attraverso:*
> *La prosecuzione di un affidamento, effettuato in origine su input della Giunta comunale, attraverso determine di proroga che, nonostante vi fosse un gestore già individuato in forza del dlgs 152/2006 (gestore unico del ciclo delle acque) - che in origine aveva chiesto tempo per potere avere piena contezza delle utenze e degli allacci -, hanno sistematicamente reiterato il rapporto contrattuale del febbraio 2010;*
> *L'indebito spacchettamento di lavori di appalto che (fuori convenzione), pur riguardando sostanzialmente analoghe lavorazioni, sono stati inspiegabilmente frazionati in modo da attestarsi al di sotto della soglia dei 40.000 euro e ciò peraltro nella medesima giornata;*
> *L'individuazione dei presupposti di somma urgenza senza rispettare gli step procedurali previsti dall'allora vigente testo unico degli appalti.*
> *Tutto questo ha permesso il totale monopolio della gestione del* **OMISSIS** *da parte delle imprese del* **OMISSIS**.
> *... omissis ...*

Nella richiesta di misura cautelare della DDA vengono riportate le seguenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, relative alla complicità dei dirigenti tecnici con la locale di Cutro (cfr. relazione pag. 97-104):

""

1) *<<Posso riferire circa i* OMISSIS *o ex tali* OMISSIS...>> *<<**hanno pilotato diversi appalti a favore delle aziende riferenti alla nostra famiglia. Cito ad esempio il caso dell'impresa di*** OMISSIS OMISSIS...>>.
2) *"[...]**abbiamo appoggiato*** **OMISSIS** ***che è un*** **OMISSIS**, *che io so che è su Crotone, ha una carica su Crotone.* (...omissis...) *e lui lavorava nel Comune, **era lui che***

ci passava anche le informazioni, sapevamo quando c'erano le gare d'appalto, a quanto era il ribasso. [...]".

3) *"[...] Come famiglia GRANDE ARACRI abbiamo sempre controllato la casa comunale, in particolare avevamo uomini a noi fedeli.* **OMISSIS**, *tra i quali ricordo* **OMISSIS**, **OMISSIS OMISSIS** *che è un cugino dei* **OMISSIS** *pregiudicati,* **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS**, *un tale* **OMISSIS**, *una donna che si chiama* **OMISSIS**, *queste persone sapevano perfettamente chi eravamo, e quindi eravamo in grado di decidere le imprese che si sarebbero occupate dei lavori appaltati dal comune. [...]".*

4) *"[...] Posso riferire circa i* **OMISSIS** *ex tali* **OMISSIS**, **OMISSIS** *e* **OMISSIS**. *Questi tre soggetti sono impiegati presso* **OMISSIS** *del Comune di Cutro. So che* **OMISSIS** *e* **OMISSIS** *sono ancora in servizio mentre credo che* **OMISSIS** *comunque non lavori più in* **OMISSIS**. *Ad ogni buon conto riferisco come questi impiegati sono sempre stati vicini alla famiglia GRANDE ARACRI agevolando le attività della nostra cosca in diversi modi: intanto hanno pilotato diversi appalti a favore delle aziende riferenti alla nostra famiglia. Cito ad esempio il caso dell'impresa di* **OMISSIS**. "".

Il collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, nel 2008, dunque, individua nel **OMISSIS** la figura **OMISSIS** che serviva alle cosche per la gestione degli appalti oltre a fornire elementi circa il condizionamento elettorale sempre finalizzato a inserire personaggi strumentali ai disegni criminosi nelle strutture pubbliche.

Nell'ambito di altre dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LIPEROTI Giuseppe viene evidenziata la consapevolezza di certi personaggi, fra cui il **OMISSIS**, circa il ruolo e il peso criminale dei componenti le cosche di *'ndrangheta.* Quasi a voler significare che gli stessi soggetti non avrebbero avuto bisogno di sollecitazioni di tipo intimidatorio per rendersi strumentali alle necessità delle cosche perché ***<<queste persone sapevano perfettamente chi eravamo, e quindi eravamo in grado di decidere le imprese che si sarebbero occupate dei lavori appaltati dal comune...>>.***

Premesso quanto sopra, la parte della trattazione che seguirà si sofferma su quanto evidenziatosi in sede di accesso ispettivo e ritenuto rilevante ai fini della proposta di scioglimento dell'ente locale.

4. Gli Organi elettivi

Il Consiglio Comunale di Cutro è stato rinnovato il 05 giugno 2016, dopo un periodo di Commissariamento ordinario disposto - ex art. 141 del T.U.O.E.L. - in relazione alle dimissioni, senza possibilità di surroga, del 50% dei Consiglieri comunali eletti nella tornata elettorale del 15 maggio 2011.

Nella detta tornata elettorale, dunque, **è stato eletto Sindaco, con 1.494 voti di preferenza** ***(24,36% dei voti espressi)***, **il Rag. Salvatore DIVUONO**, dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Crotone (ora in quiescenza), esponente della lista civica denominata **"CUTRO CITTA' NORMALE"**, prevalsa sulle altre liste scese in campo.

Al momento dell'insediamento della Commissione di indagine, avvenuto il ***11 febbraio 2020*** la Compagine politica è risultata la seguente:

Sindaco

Salvatore DIVUONO, nato a Cutro (KR) il 15.03.1956 ed ivi residente, coniugato con VILLIRILLO Filomena (n. 05.01.1960), già dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Crotone e già Assessore al Bilancio (poi dimessosi) nella precedente giunta comunale a guida MIGALE Salvatore, eletto nella lista ***"CUTRO, CITTA' NORMALE"***, con le seguenti deleghe:

- Finanze;
- Personale.

Lo stesso ha, a suo carico, il seguente precedente e/o pendenze penali:

22.11.1993: Con C.N.R. nr. 395/1 della Stazione CC di Cutro, veniva deferito in stato di libertà, alla Procura di Crotone, poiché indagato ai sensi dell'art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

Ancora, si osserva:

✓ **è cognato a IEMBO Salvatore, nato a Cutro (KR) il 24.01.1959, con precedenti penali; IEMBO si accompagna, in auto, a soggetti, gravitanti nell'alveo della criminalità organizzata, quali, ad esempio, OMISSIS, nato a Crotone il OMISSIS e tratto in arresto, in data 21.03.2019, nell'ambito dell'indagine denominata "CAMALEONTE" che ha consentito di documentare l'operatività di un'autonoma articolazione della cosca di 'ndrangheta "GRANDE ARACRI" di Cutro (KR) nella provincia di Padova e in quelle contermini di Treviso, Vicenza e Venezia. Il OMISSIS è fratello, altresì, di OMISSIS (n. OMISSIS), quest'ultimo genero a OMISSIS alias OMISSIS (n. OMISSIS) e sospettato di essere uno dei referenti del sodalizio *'ndranghetista* al centro del maxiprocesso "AEMILIA"), soggetto tratto in arresto, unitamente al fratello, nell'ambito dell'operazione "AEMILIA", perché facenti parte del sodalizio criminale riconducibile al clan "GRANDE ARACRI". Ancora, lo IEMBO Salvatore si accompagna, in auto, a OMISSIS , nato a Cutro (KR) il OMISSIS, tratto in arresto, nell'ambito di indagini di cui al p.p. 1866/2011 R.G.N.R. - mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 644 c.p. (usura), 629 c.p. (estorsione) e 110 c.p. (concorso); ancora, nei confronti del OMISSIS è stata disposta, in data 02.09.2019, la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 240 c.p., in esecuzione alla sentenza n. 258/2017 n. 537/2016 R.G. - n. 2055/2015 N.R. del Tribunale di Parma, emessa in data 14.03.2017, divenuta irrevocabile in data 06.03.2019, che dispone la confisca dei beni mobili, dei titoli di credito di qualunque genere, delle quote di partecipazione societarie, delle somme di**

denaro detenute nonché dei beni mobili di proprietà dell'imputato OMISSIS, fino ad un valore corrispondente all'ammontare di euro 547.968,00. Ancora, si ritiene di riferire che il fratello dello IEMBO Salvatore, IEMBO Alfonso, nato a Cutro (KR) il 03.02.1967, ha precedenti penali, quali sequestro di persona e riciclaggio oltre ad essere stato colpito da provvedimento di diniego armi.

Vicesindaco

BATTAGLIA Anna, nata a Cariati (CS) il 08.02.1983 e residente in Cutro (KR), separata, di professione casalinga, eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***", nominata vice Sindaco ed Assessore con decreto n. 2 del 13 giugno 2016, con le seguenti deleghe:

- Cultura;
- Legalità;
- Educazione Civica;
- Beni Culturali;
- Pari Opportunità.

La stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

Ancora, si osserva:

✓ è stata coniugata con MACRI' Salvatore Luca, nato a Cutro (KR) il 17.07.1973 ed ivi residente, con precedenti penali, il quale si accompagna in auto con soggetti, **quali OMISSIS e OMISSIS (n. OMISSIS), tratto in arresto per il reato di estorsione.** Cognato al MACRI' Salvatore Luca è FALBO Antonio (n. 15.11.1980), con reati in materia di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 609 bis del c.p. (fatti occorsi in data 01.08.2019);

✓ è, altresì, nipote a SESTITO Dante (**proprietario dell'immobile dove ha sede la filiale della "BCC" di Cutro**), nato a Cutro (KR) il 27.03.1951 e residente in Cadelbosco di Sopra (RE), denunciato dal soppresso Nucleo Polizia Tributaria di Reggio Emilia (ora Nucleo Polizia Economico-Finanziaria), nell'ambito del p.p. 5657/12, istruito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, quale legale rappresentante della "MULTY S.D. S.r.l." (p.i.: 0310500793), per l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti);

✓ è nipote a SESTITO Pietro Paolo, nato a Cutro (KR) il 13.09.1943 (deceduto), tratto in arresto per armi, nonché denunciato per reati in materia di usura.

Assessori

BRUNO Antonia, nata a Crotone il 29.12.1989 e residente in Cutro (KR), coniugata con IERARDI Claudio (n. 02.04.1987), eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***" e Ufficiale di Governo per la frazione di San Leonardo di Cutro con decreto n. 9 del 04 gennaio 2019 con le seguenti deleghe:

- Ufficiale di Governo per la frazione di San Leonardo di Cutro.

La stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

Ancora, si osserva:

✓ È figlia di BRUNO Francesco (cl. 1968) e di MICELI Silvana (cl. 1971), quest'ultima figlia di MICELI Pasquale (cl. 1937) e di PROCOPIO Antonia (deceduta). La Zia di BRUNO Antonia è la sig.ra MICELI Adriana (cl. 1965), la quale ha sposato GENTILE Leonardo (cl. 1961). Quest'ultimo è figlio di GENTILE Angelo (cl. 1942) e di CARDILLO Chiara (cl. 1940), la quale è sorella a CARDILLO Antonietta (cl. 1949), sposata a FALCONE Giuseppe (cl. 1948), suoceri di TRAPASSO Tommaso (n. 27.01.1978), il quale ha sposato la di loro figlia FALCONE Serafina (cl. 1977). **Il TRAPASSO Tommaso ha, a proprio carico, numerosi precedenti penali, figlio del noto boss, nonché capo cosca TRAPASSO Giovanni** (cl. 1948).

GAETANO Giuseppina, nata a Cutro (KR) il 21.04.1979 ed ivi residente, coniugata con BRUGNANO Francesco (n. 24.04.1971), casalinga, eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***" e Assessore con decreto n. 21 del 29 novembre 2019, con le seguenti deleghe:

- Sport;
- Spettacolo.

La stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

LANATA' Domenico, nato a Cutro (KR) il 18.11.1976 ed ivi residente, coniugato con CARDILLO Carmela (n. 06.04.1979), imprenditore, eletto nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***" e Assessore con decreto n. 7 del 13 giugno 2016, con le seguenti deleghe anche ai sensi del successivo decreto n. 15 del 09 maggio 2019:

- Attività economiche e produttive;
- Turismo;
- Politiche per lo sviluppo locale delle coste;
- Commercio ed Artigianato;
- Ufficiale di Governo per la frazione di Steccato di Cutro.

Lo stesso ha a suo carico, il seguente precedente e/o pendenze penali:

- 10.09.2010: Con C.N.R. nr. 2/48-2010 della locale Stazione CC di Cutro, a seguito di querela successivamente rimessa, veniva deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Crotone per la violazione degli articoli 110, 581, 582 e 635 comma 1° del C.P. (lesioni e danneggiamento).

Ancora, si osserva:

✓**E' nipote a CATERISANO Pietro, nato a Cutro (KR) il 26.07.1960 ed ivi residente in località San Leonardo, viale della Libertà, addetto all'Ufficio Tecnico del Comune di Cutro (KR), nonché a CATERISANO Antonio, nato a Cutro (KR) il 28.04.1968 ed ivi residente e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "MALAPIANTA";**

✓**il CATERISANO Pietro è fratello di CATERISANO Michele, il quale ha sposato la sig.ra FALCONE Maria Rosa, sorella, quest'ultima, di FALCONE Giancarlo, trovato morto, nel**

greto del fiume Puzzofieto, in località Steccato di Cutro, il 09.08.2010. Ancora, il cognato di CATERISANO Pietro è SCERBO Pietro (n. 16.09.1947, deceduto) esponente di rilievo del clan "MANNOLO-TRAPASSO", per avere sposato la sorella, CATERISANO Marianna. In data 22.08.2004, al predetto SCERBO Pietro, viene assassinato il figlio, SCERBO Francesco, anch'egli pregiudicato, delitto di 'ndrangheta avvenuto presso il Villaggio SERENE' di San Leonardo di Cutro;

- ✓ **in data 03.02.2018, alle ore 08,24, in San Leonardo di Cutro, davanti al bar "Moda Caffè", venivano notati, da militari della locale Stazione CC di Cutro, i seguenti soggetti, intenti a colloquiare tra loro: CATERISANO Pietro, LANATA' Domenico, MANNOLO Rocco (n. 11.03.1976) e MANNOLO Giuliano (n. 25.11.1973), quest'ultimi con precedenti penali, in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso;**
- ✓ **è figlio di CATERISANO Maria[2], sorella del tecnico comunale CATERISANO Pietro [3] e CATERISANO Antonio[4]; quest'ultimo nell'*operazione MALAPIANTA*, viene indicato quale intraneo alla cosca MANNOLO, funzionale per la veicolazione dei periodici canoni estorsivi nelle mani della '*ndrina* sanleonardese. Il predetto fungeva da messaggero di indicazioni, sollecitazioni ed intimidazioni provenienti dai sodali dell'organizzazione *ndranghetistica* MANNOLO, sia nelle circostanze in cui quest'ultimi registravano ritardi nei pagamenti delle quote estorsive, che per raccordare gli incontri tra ZOFFREO Fiore e i direttori demandati a consegnare il denaro contante estorto, triangolando, in tal senso, le relative informazioni propedeutiche ad evadere le richieste o le esigenze della '*ndrina*;**
- ✓ **inoltre il padre del LANATA', Alfonso[5], è cugino di LANATA' Raffaela[6] coniugata con TRAPASSO Giovanni, capo clan della cosca di *'ndrangheta* facente capo alla famiglia TRAPASSO, egemone sul territorio costiero a cavallo tra le provincie di Catanzaro e Crotone operando in stretta connessione con le omologhe compagini dei GRANDE ARACRI di Cutro, dei FARAO-MARINCOLA di Cirò Marina, dei BUBBO di Petronà, dei FERRAZZO di Mesoraca e vantando solidi rapporti con le più influenti cosche della regione;**
- ✓ **il LANATA' Domenico, viene citato anche nell'ambito dell'*operazione "INFECTIO"*, allorquando viene contattato dalla famiglia RIBECCO di San Leonardo di Cutro, in particolare RIBECCO Natale[7], tratto in arresto nell'ambito della citata operazione, relativamente alle possibili attività commerciali che i RIBECCO avrebbero intrapreso nei terreni di loro proprietà in Calabria e con particolare riferimento alla possibilità di avviare delle spiagge attrezzate nel comune di Cutro. Pare opportuno evidenziare anche contatti tra il LANATA' Domenico e il RIBECCO Natale relativi al famoso albero di Natale di San Leonardo di Cutro, come detto uno dei tanti simboli religiosi a cui il boss Giovanni TRAPASSO teneva in modo particolare tanto da averne finanziato l'acquisto e la messa in opera.**

---

[2] Nata a Cutro (KR) il 29.11.1956.
[3] Nato a Cutro (KR) il 26.7.1960.
[4] Nato a Cutro (KR) il 28.4.1968.
[5] Nato a Cutro (KR) il 2.3.1953.
[6] Nata a Cutro (KR) il 8.7.1949.
[7] Nato a Catanzaro l'11.03.1989.

LEROSE Gennaro, detto Rino, nato a Crotone il 23.09.1988 e residente in Cutro (KR), celibe, dipendente, eletto nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***" e Assessore con decreto n. 3 del 13 giugno 2016, con le seguenti deleghe anche ai sensi del successivo decreto n. 11 del 11 gennaio 2019:

- Lavori Pubblici;
- Agricoltura;
- Viabilità;
- Toponomastica e trasporti;
- Arredo Urbano;
- Protezione civile;
- Edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata;
- Politiche comunitarie (di concerto con Urbanistica);
- Demanio e Patrimonio (di concerto con Urbanistica).

Lo stesso è titolare di vicende penali per *truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche* e *falsità materiale commessa da privato in atto pubblico (2017).*

Ancora, si osserva:

✓ E' figlio di LEROSE Pasqualino, nato a Cutro (KR) il 31.10.1959, ritenuto persona vicina e di fiducia di SCULCO Vincenzo, detto Enzo. Il LEROSE è stato assessore provinciale e denunciato, nell'ambito dell'indagine denominata "GETTONOPOLI". **Il Pasqualino è coniugato con CACCIA Giuseppina, nipote a CACCIA Emilio (n. 26.08.1947), soggetto con precedenti penali, tra i quali segnalato per il reato di usura - ex art. 644 c.p. -. Il prefato soggetto emerge anche nel procedimento penale n. 5946/10 RGNR – Mod. 21 DDA (Operazione "KYTERION") per frequenti contatti telefonici intrattenuti con Nicolino GRANDE ARACRI. Inoltre, CACCIA Emilio, è zio a CACCIA Giuseppe (N. 02.01.1968), detto Peppe, soggetto con a carico innumerevoli precedenti penali, rappresentante legale della società "TRA.MO.T. S.a.S. di Caccia Giuseppe & C.", nei confronti della quale è stato emesso provvedimento interdittivo antimafia in data 07.10.2010. Il CACCIA Giuseppe è stato tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "KYTERION" ed è considerato "affiliato" alla cosca GRANDE ARACRI; infatti, anche il collaboratore di giustizia LIPEROTI Giuseppe, nel verbale di interrogatorio del 08.09.2017, ne parla come persona vicina "alla nostra famiglia" (intesa la famiglia GRANDE ARACRI, ndr). Il prefato soggetto è socio della banca "La BCC del Crotonese", appare, peraltro, anche nel procedimento penale n. 5946/10 RGNR – Mod. 21 DDA (KYTERION);**

✓ il LEROSE Gennaro è menzionato nell'O.C.C. "THOMAS".

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del Consiglio Comunale

DIVUONO Salvatore, nato a Cutro (KR) il 15.03.1956, Sindaco.

Consiglieri Comunali di maggioranza e/o di minoranza, in appoggio all'Amministrazione.

BATTAGLIA Anna, nata a Cariati (CS) il 08.02.1983 e residente in Cutro (KR), consigliere di maggioranza eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***"; della stessa, con riguardo alle deleghe, si è già riferito in precedenza.

BRUNO Antonia, nata a Crotone il 09.12.1989 e residente in Cutro (KR), consigliere di maggioranza eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***"; della stessa, con riguardo alle deleghe, si è già riferito in precedenza.

GAETANO Giuseppina, nata a Cutro (KR) il 21.04.1979 ed ivi residente, consigliere di maggioranza eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***"; della stessa, con riguardo alle deleghe, si è già riferito in precedenza.

LANATA' Domenico, nato a Cutro (KR) il 18.11.1976 ed ivi residente, consigliere di maggioranza eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***"; dello stesso, con riguardo alle deleghe, si è già riferito in precedenza.

LEROSE Gennaro, detto Rino, nato a Crotone il 23.09.1988 e residente in Cutro (KR), consigliere di maggioranza eletta nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***"; della stessa, con riguardo alle deleghe, si è già riferito in precedenza.

TALLARICO Roberta, nata a Catanzaro il 16.04.1988 e residente in Cutro (KR), avvocato, coniugata con MINERVINO Antonio (n. 22.09.1986), consigliere di minoranza eletta nella lista "***PATTO CIVICO PER CUTRO***", attualmente, a sostegno dell'attuale Amministrazione Comunale. Di buona condotta e immune da precedenti o pendenze penali.

COLOSIMO Domenico, nato a Cariati (CS) il 19.08.1978 e residente in Cutro (KR), avvocato, coniugato con NICOLAZZI Alessia Krizia (n. 10.01.1986), consigliere di minoranza eletto nella lista "***PARTITO DEMOCRATICO***", a sostegno dell'Amministrazione Comunale.

Ancora, si osserva:

✓ **il di lui genero, NICOLAZZI Aldo è stato il rappresentante legale della società "E.W. & T. SRL ECO WORKS & TRANS", società coinvolta nell'operazione "STIGE" e che ha svolto il servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Cutro (KR), nonché attuale direttore tecnico dell'impresa "SEA S.r.l." che svolge il servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Cutro.**

SARCONE Maria Rosaria, nata a Crotone il 31.05.1978 e residente in Cutro (KR), imprenditrice, coniugata con l'attuale dirigente Area Urbanistica e Edilizia, Arch. ASTORINO Adriano (n. 25.08.1977), consigliere di minoranza eletta nella lista "***PATTO CIVICO PER CUTRO***", subentrata al consigliere di minoranza TAMBARO Massimo, dimessosi a seguito di procedura di decadenza, a sostegno dell'Amministrazione Comunale.

- Proprietaria dell'agenzia "Cityposte" di Cutro, nonché coniuge dell'attuale Responsabile dell'Area Urbanistica, Arch. Adriano ASTORINO; la stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

Consiglieri Comunali di minoranza

BONIFAZIO Stella, nata a Crotone il 12.10.1985 e residente in Cutro, coniugata con MESORACA Gennaro (n. 02.09.1982), **cugino di 1° grado al VILLIRILLO Romolo (cl. 1978), tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "AEMILIA", intraneo alla cosca GRANDE ARACRI** eletta nella lista ***"CUTRO, CITTA' NORMALE"***, è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di minoranza.

Ancora:

✓ **E' nipote di BONIFAZIO Domenico (n. 04.08.1944 - nonno paterno), tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale n. 3382/15 R.G.N.R (Operazione "STIGE"), in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 110, 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa).**

CAPPA Enza, nata a Crotone il 27.09.1994 e residente a Cutro (KR), nubile, eletta nella lista ***"CUTRO, CITTA' NORMALE"***, è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di maggioranza per, poi, passare all'attuale minoranza.

La stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

La prefata è figlia convivente di CAPPA Bruno[8] e di SCARPINO Pierina[9], entrambi, dipendenti comunali ed impiegati all'interno dell'Area LL.PP. e Manutenzione.

COLOSIMO Emilio, nato a Crotone il 01.01.1988 e residente a Cutro (KR), coniugato con ZOFFREO Debora (n. 22.07.1989), disoccupato, eletto nella lista ***"CUTRO, CITTA' NORMALE"***, è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di maggioranza per, poi, passare all'attuale minoranza.

Lo stesso è titolare di una vicenda penale per i *reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico*.

Ancora, si osserva:

✓ E' coniugato **con ZOFFREO Debora, nata a Crotone il 22.07.1989, figlia di ZOFFREO Pasquale, (n. 14.02.1960) ed ivi residente in fraz. San Leonardo, via Delle Rose, nonché nipote di ZOFFREO Carmine (n. 13.02.1948), tra i capi della fazione delinquenziale "MANNOLO/ZOFFREO/TRAPASSO", indicato come un soggetto che aveva un ruolo**

[8] Nato a Cutro (KR) il 16.01.1969 ed ivi residente.
[9] Nata a Cutro (KR) il 29.11.1967 ed ivi residente.

preminente all'interno della cosca poiché rivestiva la figura di "CONTABILE"; la ZOFFREO Debora è cugina dei germani ZOFFREO Fiore[10] e Leonardo[11], tratti in arresto nelle *operazioni MALAPIANTA* e *INFECTIO*, in quanto esponenti dell'omonimo clan di San Leonardo di Cutro. Questi ultimi due sono figli di ZOFFREO Carmine;

- ✓ **è nipote di COLOSIMO Serafina (zia paterna - nata a Cutro il 01.09.1953), quest'ultima cognata[12] di MANNOLO Alfonso[13] capo dell'omonima cosca di ndrangheta appartenente al locale di Cutro[14];**
- ✓ **è cugino di RIBECCO Natale[15] (sono figli di due sorelle), quest'ultimo tratto in arresto in data 12.12.2019 nell'ambito del procedimento penale n. 5065/2017 RGNR DDA di Catanzaro (Operazione "INFECTIO")[16];**
- ✓ **il COLOSIMO Emilio è figlio di COLOSIMO Luigi, nato a Cutro (KR) il 01.01.1962 ed ivi residente in fraz. San Leonardo, via Libertà, n. 3, sposato con RIBECCO Anna, nata a Cutro (KR) il 05.02.1964, quest'ultima figlia di RIBECCO Vincenzo e TRAPASSO Maria. Il COLOSIMO Luigi è solito accompagnarsi, in auto, con OMISSIS (cl. 1968), OMISSIS del OMISSIS di San Leonardo di Cutro, OMISSIS, entrambi tratti in arresto nell'ambito dell'operazione "MALAPIANTA".**

CRIVARO Salvatore, nato a Catanzaro il 05.05.1983 e residente a Cutro (KR), coniugato con PASCALI Vittoria (n. 01.06.1986), disoccupato, eletto nella lista "*CUTRO, CITTA' NORMALE*", è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di maggioranza per, poi, passare all'attuale minoranza.

Lo stesso risulta imputato nell'ambito del procedimento penale n. 3114/15 RGNR mod 21 del Tribunale di Crotone per i reati di ***violazione alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e omesso versamento delle ritenute per gli anni 2013 e 2014,*** mentre è esente da condanne penali.

Ancora, si osserva:

- ✓ **risultano agli atti delle banche dati in uso alle forze di polizia controlli con persone considerate, in base a recenti operazioni di polizia,** ***appartenenti*** **al** ***Locale di 'ndrangheta di Cutro***[17];

---

[10] **ZOFFREO Fiore nato a Cutro (KR) l'1.1.1967.**

[11] **ZOFFREO Leonardo nato a Cutro (KR) l'1.10.1970.**

[12] **Vedova di MANNOLO Giuseppe, nato a Cutro il 05.07.1949, fratello di MANNOLO Alfonso (cl. 39).**

[13] **Nato a Cutro il 28.05.1939, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "MALAPIANTA", capo indiscusso della *'ndrina* di San Leonardo di Cutro.**

[14] **Dato acclarato nell'ordinanza di fermo di indiziato di delitto n. 5065/2017 mod 21 DDA CZ e n. 15/19 RMC. "Operazione Malapianta".**

[15] **Nato a Catanzaro il 11.03.1989.**

[16] **Operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catanzaro; ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 74 DPR 309/90 e art. 416 bis co.1 c.p. nell'ambito di attività criminali poste in essere dalle cosche di 'ndrangheta MANNOLO, ZOFFREO e TRAPASSO di San Leonardo di Cutro.**

✓ è menzionato nell'O.C.C. "THOMAS".

MENZA' Antonio, nato a Cutro (KR) il 15.01.1982 ed ivi residente, coniugato con SESTITO Antonella Fernanda (n. 24.11.1985), dipendente, eletto nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***", è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di maggioranza per, poi, passare all'attuale minoranza.

Lo stesso è titolare di vicende penali per *disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone (1998)* e *vilipendio all'Arma dei Carabinieri (2000).*

Ancora, si osserva:

✓ E' coniugato con SESTITO Antonella Fernanda, figlia di **DRAGONE Mariella, deceduta, nipote al boss DRAGONE Antonio, ucciso nell'agguato di *'ndrangheta* il 10.05.2004.**

VILLIRILLO Raffaele, nato a Catanzaro il 10.02.1974 e residente a Cutro (KR), coniugato con LEROSE Raffaela (n. 12.12.1971), libero professionista, eletto nella lista "***CUTRO, CITTA' NORMALE***", è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 giugno 2016, consigliere di maggioranza per, poi, passare all'attuale minoranza.

Lo stesso risulta imputato nell'ambito del procedimento penale n. 3114/15 RGNR mod 21 del Tribunale di Crotone *per i reati di violazione alla disciplina del fallimento, del concordato*

---

[17] **In data 05.11.2007, veniva controllato unitamente a VILLIRILLO Romolo nato a Crotone il 07.04.1978, titolare di precedenti per falsa attestazione o dichiarazione a P.U., truffa e procurato allarme in concorso, nonché tratto in arresto per tentata estorsione *(O.C.C.C. n. 4293/11 RGNR mod.21 DDA, n. 3331/11 R.G.GIP. n. 307/11 R.M.C. del 03.10.2011 emessa dal Tribunale di Catanzaro-Sezione G.I.P.)*, ricettazione, appropriazione indebita. Lo stesso è solito accompagnarsi a persone controindicate, nominativamente individuate vicine e/o inserite nella cosca mafiosa denominata *"GRANDE ARACRI"* nella quale lo stesso risulta operare, così come confermato da una recente condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso *(p.p. 20604/10 RGNR DDA Bologna, Op. Aemilia. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 12.09.2017, ha confermato la pena di anni 12 e mesi 2 di reclusione a carico di VILLIRILLO Romolo cl. 78.)*. (2) In data 13.12.2006, è stato controllato unitamente a OLIVO Domenico, nato a Cutro il 09.02.1974, tratto in arresto nella citata operazione Aemilia *(nell'ambito del citato procedimento penale, è emerso che lo stesso fosse collegato con gli ambienti mafiosi operanti nell'area parmense, con particolare riferimento ad articolazioni periferiche della cosca di 'ndrangheta GRANDE ARACRI operante in Emilia Romagna. Come dimostrato nel corso delle indagini relative al procedimento Aemilia, ha intrattenuto stretti rapporti con appartenenti all'organizzazione criminale, e per quanto emerso nel corso delle indagini l'interessato era pienamente a conoscenza delle dinamiche associative dell'organizzazione poiché coadiuvava e supportava, costantemente, il sopra citato VILLIRILLO Romolo nella sua attività delinquenziale)*.**

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e omesso versamento delle ritenute per gli anni 2013 e 2014.

Ancora, si osserva:

✓**Ha legami di parentela con VILLIRILLO Romolo, soprannominato "Pietro U' Porziano", nato a Crotone il 07.04.1978 e, attualmente, detenuto in regime di 41 bis.**

OLIVERIO Ottavia, nata a Crotone il 22.02.1983 e residente a Cutro (KR), coniugata con BORRELLI Alfredo Junior (n. 02.05.1974), libero professionista, eletta nella lista "*LIBERAMENTE*", è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.06.2016, consigliere di minoranza.

La stessa risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

Ancora, si osserva:

✓**Il padre della OLIVERIO Ottavia è OLIVERIO Salvatore, nato a Cutro (KR) il 06.10.1956, con a carico precedenti di polizia. Altresì, l'OLIVERIO Salvatore è stato sottoposto a controllo, in auto, in data 18.02.2007, da militari appartenenti alla Stazione CC di Cutro, in compagnia di SALERNO Alfonso Pietro, soggetto con, a carico, numerosi precedenti di polizia e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "KYTERION". Lo zio di OLIVERIO Salvatore è il fu OLIVERIO Gaetano (cl. 1920), ucciso in un agguato di 'ndrangheta, i cui figli sono i sigg.rri: OLIVERIO Salvatore (cl. 1944) – negativo allo "SDI", OLIVERIO Vito (cl. 1948), OLIVERIO Francesco (cl. 1951), OLIVERIO Pietro (cl. 1954), OLIVERIO Giuseppe (cl. 1958) e OLIVERIO Antonio (cl. 1960), tutte persone con a carico numerosi precedenti penali, nonché cugini, di 1° grado a OLIVERIO Salvatore;**

✓è sposata con BORRELLI Alfredo Junior, nato a Padova il 02.05.1974, figlio del Maresciallo dei CC BORRELLI Francesco (medaglia d'oro al merito civile alla memoria, vittima di *'ndrangheta*), ucciso in agguato di *'ndrangheta* il 13.01.1982.

LORENZANO Antonio, nato a Crotone il 20.06.1972 e residente a Cutro (KR), coniugato con OLIVO Carolina (n. 10.07.1971), imprenditore, eletto nella lista "*INSIEME PER CUTRO*", è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.06.2016, consigliere di minoranza.

Lo stesso risulta di buona condotta morale e civile, immune da precedenti o pendenze penali.

Si rappresenta che del LORENZANO Antonio ne parla il collaboratore di giustizia, LIPEROTI Giuseppe come, di seguito, meglio indicato nel verbale di interrogatorio del 01.09.2017 - P.P. 2277/2017 Mod.21 DDA CZ):

"*[...] Come famiglia GRANDE ARACRI abbiamo sempre controllato la casa comunale, in particolare avevamo uomini a noi fedeli. all'interno dell'ufficio* **OMISSIS**, *tra i quali ricordo* **OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS** *che è un cugino dei* **OMISSIS** *pregiudicati,* **OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS**, *un tale* **OMISSIS**, *una donna che si chiama* **OMISSIS**, *queste*

persone sapevano perfettamente chi eravamo, e quindi eravamo in grado di decidere le imprese che si sarebbero occupate dei lavori appaltati dal comune. *[...]*".

5. Le verifiche effettuate sull'apparato burocratico dell'Ente.

La struttura organizzativa dell'Ente, così come si rileva dalle delibere di G.C. nn. 2 del 14.06.2016, 13 del 07.02.2019 e 79 del 04.06.2019, prevede una articolazione in cinque Aree e, precisamente: Area Vigilanza, Area Affari Generali, Area Programmazione e risorse finanziarie, Area Lavori Pubblici e Manutenzione, Area Urbanistica e Edilizia.

Come si riscontra dagli accertamenti riportati l'Area LL.PP. e Manutenzione, l'Area Urbanistica e Edilizia e l'Area Vigilanza, i servizi più sensibili, annoverano fra il personale unità legate ad Amministratori comunali, vecchi e nuovi, nonché a frequentazioni con personaggi noti alle Forze di Polizia e a vario titolo legati alle varie famiglie di *'ndrangheta* del comprensorio cutrese, quali quelle dei "GRANDE ARACRI", dei "DRAGONE-CIAMPA'" e dei "TRAPASSO-MANNOLO-ZOFFREO" (relazione da pag. 155 a 189).

Aldilà dei dipendenti che all'interno dell'Ente ricoprono ruoli in aree strategiche, la compagine amministrativa si caratterizza per la presenza di numerosi soggetti legati da vincoli parentela o frequentazione con soggetti contigui ad ambienti malavitosi o comunque gravati da precedenti di polizia (cfr. relazione da pag. 155 a pag. 189).

Dagli stringenti legami evidenziati ed accertati nella citata Ordinanza "THOMAS" e degli esiti della relazione della Commissione, appare significativo che il Comune di Cutro, risulti connotato dalla presenza di una compagine amministrativa, consolidatasi nel tempo, che si intreccia in vario modo e a vari livelli con una pluralità di interessi, ivi compresi quelli criminali della cosca di *'ndrangheta* egemone in quel territorio.

Alla luce di quanto emerge dalle operazioni di polizia che si sono succedute nel tempo, la cosca "GRANDE ARACRI" ha inoltre "modernizzato" la gestione della articolata e numerosa famiglia di 'ndrangheta attraverso l'allargamento delle alleanze, l'attenzione alla politica ed alle istituzioni locali, la professionale gestione delle ricchezze illecitamente accumulate attraverso forme di riciclaggio e reinvestimento in attività commerciali e immobiliari anche in altre aree del Paese e in settori del mercato internazionale, il costante ricorso al "credito parallelo" (usura) e l'imposizione indiscriminata di estorsioni ad operatori economici e commerciali nonché ai titolari di piccole, medie e grandi imprese.

La sua forza, come si evince dalle indagini significative cui si è fatto cenno, risiede proprio nella capacità nelle strategie di controllo politico-istituzionale poste in essere al precipuo fine di incrementare il consenso sociale e monopolizzare le fonti di ricchezza pubbliche e private. Tali strategie, invero tipiche della cosca in argomento, si spingono fino a condizionare la vita politica e amministrativa già a partire dalla scelta dei candidati alle cariche pubbliche.

6. Le elezioni Amministrative del 05 giugno 2016.

La campagna elettorale

Alla competizione elettorale per il rinnovo del civico consesso di Cutro hanno partecipato sei liste civiche[18], nell'ordine:

- **Lista Civica n. 1 "CUTRO CITTA' NORMALE" – candidato Sindaco: Salvatore DIVUONO;**
- **Lista Civica n. 2 "PATTO CIVICO PER CUTRO" – candidato Sindaco: Massimo TAMBARO;**
- **Lista Civica n. 3 "LIBERAMENTE" – candidato Sindaco: Ottavia OLIVERIO;**
- **Lista Civica n. 4 "INSIEME PER CUTRO" – candidato Sindaco: Antonio LORENZANO;**
- **Lista n. 5 "PARTITO DEMOCRATICO" – candidato Sindaco: Domenico COLOSIMO;**
- **Lista n. 6 "MOVIMENTO 5 STELLE" – candidato Sindaco: Gregorio FRONTERA.**

Per la Lista "*CUTRO CITTA' NORMALE*", collegata alla candidatura a Sindaco di DIVUONO Salvatore, il OMISSIS ha tenuto periodici comizi nella frazione di San Leonardo di Cutro, roccaforte del clan *'ndranghetistico* "MANNOLO-TRAPASSO-ZOFFREO", alla presenza di Antonio MANNOLO[19], fratello al boss Alfonso MANNOLO[20], tratto in arresto nell'ambito dell'operazione, coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro ed eseguita dalla Guardia di Finanza di Crotone, denominata "MALAPIANTA".

Nel corso di quell'incontro, tenutasi nella piazza della citata frazione di Cutro, al tavolo dei relatori insieme a FALCONE Francesco[21] (ritenuto persona vicina alla *'ndrina* di San Leonardo di Cutro) e a SCERBO Francesco (di cui alla nota 22) erano presenti il candidato e poi OMISSIS e OMISSIS, dipendente OMISSIS e, per l'appunto, Antonio MANNOLO, unitamente ai già citati FALCONE Francesco e SCERBO Francesco[22].

Ancora, in quella tornata elettorale la segreteria nazionale del **OMISSIS** ha deciso di ritirare il proprio simbolo dalla competizione elettorale, **per la parentela tra alcuni candidati e le famiglie di *'ndrangheta*, quali, ad esempio il candidato OMISSIS, OMISSIS e la**

[18] Il cui relativo deposito presso il Comune di Cutro è avvenuto il 07 maggio 2016.

[19] Nato a Cutro il 09.10.1946.

[20] Nato a Cutro il 28.05.1939.

[21] Nato a Cutro il 28.03.1942. Cugino di primo grado è il pluripregiudicato SCERBO Pietro, nato a Cutro il 16.09.1947, già riconosciuto affiliato alla consorteria mafiosa denominata "ARENA" di Isola Capo Rizzuto e di recente sottoposto a misura cautelare a seguito dell'operazione di polizia denominata "INFECTIO".

[22] Nato a Cutro il 20.01.1950. Il di lui fratello è il pluripregiudicato SCERBO Pietro, nato a Cutro il 16.09.1947, già riconosciuto affiliato alla consorteria mafiosa denominata "ARENA" di Isola Capo Rizzuto, e di recente sottoposto a misura cautelare a seguito dell'operazione di polizia denominata "INFECTIO". Inoltre lo stesso è suocero del pluripregiudicato MANNOLO Dante, nato a Cutro il 30.08.1968, attuale collaboratore di giustizia nonché figlio del capo cosca MANNOLO Alfonso.

di lui OMISSIS, OMISSIS (candidata a consigliere comunale), figli di OMISSIS, detto OMISSIS, deceduto nel 2013 e finito nelle carte dell'operazione "AEMILIA", in quanto definito un "collettore" tra il boss Nicolino GRANDE ARACRI e alcuni soggetti che "*seppure non organicamente associati sono in grado di assicurare al sodalizio entrature nelle sedi istituzionali*".

Occorre evidenziare che le liste presenti nella competizione elettorale del comune di Cutro annoverano tra i propri sottoscrittori soggetti vicini e/o legati alle locali consorterie (cfr. relazione pag. 196 a 202).

7. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE: le principali criticità.

7.1. Gli appalti.

In ordine all'attività istituzionale posta in essere dall'Amministrazione, giova premettere che la Commissione d'accesso ha proceduto ad acquisire gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio, le determine dei titolari di posizione organizzativa, acquisendo il protocollo dell'Ente in formato digitale alla data dell'11 febbraio 2020, e inoltre, i mandati in uscita e le reversali di entrata anch'essi in formato digitale.

Particolare attenzione è stata altresì dedicata ai destinatari e beneficiari di autorizzazioni, concessioni e di ogni altro beneficio di legge, oltre ai contratti pubblici a qualsiasi titolo stipulati dall'Ente.

Sono stati quindi identificati i soggetti "sensibili" le cui posizioni sono state approfondite dagli organi di Polizia per i profili d'interesse.

Dallo *screening* effettuato dalla Commissione sono seguiti ulteriori approfondimenti sulle procedure e sugli atti preminenti ai fini del presente lavoro di analisi (cfr. relazione pag. 206 a 394).

Ne emerge un quadro della gestione amministrativa caratterizzato da spese incontrollate, affidamenti artificiosamente frazionati e di talune procedure negoziate che vedono come destinatari gli stessi operatori economici in evidente spregio del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nonché dei requisiti tecnico-professionali dell'affidatario.

Tale gestione trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal sindaco DIVUONO, il quale nel corso delle audizioni ammette il ricorso a questa tipologia di contratti.

Anche i **OMISSIS** riconoscono l'esistenza di anomalie negli affidamenti, perlopiù diretti, e la quasi impossibilità ad uscire dalla situazione creatasi.

Le medesime procedure sono state seguite sia con la **OMISSIS** che con la ditta **OMISSIS**[23] per la gestione, rispettivamente, della **OMISSIS** e **OMISSIS**. Infatti, dalla disamina degli atti la commissione ha appurato che nel corso degli anni il Comune di Cutro non ha indetto alcuna gara ad evidenza pubblica per la gestione manutentiva degli impianti comunali idro-fognari ed idrico e potabilizzatore, commettendo irregolarità e forzature procedurali finalizzate al mantenimento in capo alle stesse società del monopolio nella gestione dei servizi.

Peraltro, basta leggere la comunicazione fatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria il quale "denuncia" in tempi non sospetti (nota 23949 del 20.12.2018) e cioè molto tempo prima dell'insediamento della Commissione d'indagine, il continuo ricorso ai frazionamenti di spesa. Tale continuo ricorso agli affidamenti diretti "fuori contratto", restano sempre artificiosamente entro il limite di €. 40.000,00.

Nel triennio "2016/2019", su n. 39 procedure messe in campo dalla PA per la gestione, ordinaria e/o straordinaria, del servizio idrico e di depurazione, vi sono stati n. 36 affidamenti diretti privi di confronto concorrenziale, dei quali n. 30 hanno avuto come destinatario il medesimo operatore economico "prescelto" dall'Amministrazione (Sandro Greco S.r.l.), e n. 2 procedure negoziate sottosoglia, entrambe aggiudicate sempre al medesimo operatore economico.

L'obbligo di rotazione negli affidamenti e negli inviti viene, altresì, rappresentato nuovamente, con nota nr. 17930 del 20/09/2018, dal segretario comunale Dott.sa Stefania TUTINO ai responsabili delle aree e per conoscenza al sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e al revisore dei conti.

---

[23]Sulla OMISSIS, si osserva quanto segue, sebbene non insistano gravami di polizia sul conto degli Amministratori:

1. **Il revisore legale (informazione tratta dalla visura camerale) della prefata società è tale OMISSIS (n. 18.09.1972), menzionato tra le carte dell'operazione "BORDERLAND", di professione "consulente fiscale", tenutario delle scritture contabili di imprese, quali il OMISSIS", il cui rappresentante legale, tale OMISSIS (cl. 1954) è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "VIA COL VENTO", intraneo alla cosca "TRAPASSO" di San Leonardo di Cutro;**
2. **È tenutario delle scritture contabili dell'impresa OMISSIS, la cui titolare è OMISSIS al già nominato OMISSIS e a OMISSIS (cl. 1960), intraneo alla cosca "ARENA" di Isola di Capo Rizzuto;**
3. **È tenutario delle scritture contabili di OMISSIS", la cui titolare, tale OMISSIS (cl. 1990) è nipote al OMISSIS, dipendente comunale e a OMISSIS, tratto in arresto nell'operazione "MALAPIANTA";**
4. **È stato tenutario delle scritture contabili dell'impresa OMISSIS (cl. 1973)", riconducibile alle famiglie di *'ndrangheta* di San Leonardo di Cutro;**
5. **È tenutario delle scritture contabili dell'impresa OMISSIS (cl. 1970)", riconducibile alle famiglie di *'ndrangheta* di San Leonardo di Cutro;**
6. **La OMISSIS ha annoverato, fino all'annualità 2019, tale OMISSIS (cl. 1968), fratello al OMISSIS, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "THOMAS".**

Nella predetta nota, nel richiamare le linee guida n. 4 dell'ANAC vengono invitati a garantire, doverosamente, il principio della rotazione, tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti, nelle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016.

Analoga situazione viene evidenziata dal responsabile del **OMISSIS**, dott. **OMISSIS**, nella nota nr. **OMISSIS** in cui in relazione ad alcune determine non pagate il cui affidamento era diretto alla **OMISSIS** riferiva che le stesse erano in palese violazione di quanto previsto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 che avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Tale operatore economico, su un valore complessivo degli affidamenti triennali per la gestione e manutenzione del servizio idrico e fognario di euro 742.852,22 è stato destinatario di affidamenti per euro 571.182,80 senza alcuna procedura selettiva o comparativa, ma soltanto mediante affidamenti diretti reiterati e artificiosamente frazionati in importi sotto la soglia di euro 40.000,00 cadauno, al fine di poter applicare – sul piano formale – l'art. 36, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, mediante una sostanziale elusione delle regole dell'evidenza pubblica.

Anche nel corso dell'audizione il **OMISSIS** riferisce:

"**OMISSIS**, *nella persona del* **OMISSIS**, *peraltro, dipendente presso tale struttura, mi accusa, attraverso una missiva a me indirizzata, di non aver dato il parere contabile a delle determine. Ricordo, di vari incontri, presso l'ufficio del Sindaco, a cui partecipa, il più delle volte, anche, un avvocato, tale* **OMISSIS**, *in cui rappresentavo delle perplessità, riguardo a nuovi affidamenti di lavori nei confronti dell'impresa* **OMISSIS**, *oggetto di un'indagine da parte della Guardia di Finanza. Una nuova situazione si ripresenta, nuovamente, con l'impresa* **OMISSIS** *di* **OMISSIS**, *per affidamenti diretti. All'uopo, vi consegno copia della nota* **OMISSIS** *da me redatta e indirizzata ai vari uffici, in cui rappresentavo le anomalie da me riscontrate, specie nella gestione dei lavori pubblici. Per siffatta situazione, nonché per altre situazioni (nuove opportunità lavorative), decido di lasciare l'incarico per, poi, rientrare, una volta ottenute delle garanzie da parte del Sindaco (sempre dalla mia parte), circa la conduzione* **OMISSIS**, *specie negli* **OMISSIS**."

"*Gli* **OMISSIS** *venivano fatti* **OMISSIS** *e come* **OMISSIS** *si provvedeva alle* **OMISSIS** *dei lavori eseguiti.*".

"*Ricordo "debiti fuori bilancio" per i lavori di somma urgenza*".

Il predetto **OMISSIS, OMISSIS**, inoltre, su numerose determinazioni sollecitate dal **OMISSIS**[24], nella qualità di **OMISSIS**, si rifiuta di sottoscrivere i pareri di regolarità contabile per le problematiche sopra segnalate.

[24] **OMISSIS**, addetto all'ufficio **OMISSIS**, nonché già **OMISSIS**, sul cui conto risulta:

Al fine di evidenziare le infiltrazioni nel settore degli appalti dell'Ente in esame può risultare utile delineare la figura del citato **OMISSIS,** il quale viene considerato dai collaboratori di giustizia MUTO Salvatore (verbale di interrogatorio del 03.01.2018) e LIPEROTI Giuseppe, uomo vicino alle famiglie di *'ndrangheta* "MANNOLO-TRAPASSO" di San Leonardo di Cutro, come di seguito meglio specificato.

Si riporta di seguito lo stralcio del verbale di interrogatorio del 03.11.2017 del citato collaboratore di giustizia Giuseppe LIPEROTI:

<<...Posso riferire anche di* OMISSIS, OMISSIS *nel Comune di Cutro all'attualità. So che questi è legato alle famiglie MANNOLO e TRAPASSO di San Leonardo di Cutro. Posso riferire ciò in quanto, quando nel 2013, avevo in animo di creare una struttura acquatica presso la spiaggia di Steccato di Cutro, mi recai in Comune e al mio progetto trovai l'opposizione di questo* OMISSIS. *Lui mi disse che strutture acquatiche per moto d'acqua non erano possibili da realizzare nel territorio cutrese in quanto erano già realizzate nella frazione San Leonardo. Io lo minacciai dicendogli che a Cutro non comandava né lui né i santo leonardesi. Lui, di tutto rimando, pur sapendo chi fossi, mi disse di prendere informazioni su di lui, in quanto in quale momento, io non sapevo con chi stavo parlando. Tale risposta, anch'essa minacciosa, mi ha fatto comprendere come lui fosse legato gli ambienti malavitosi e, per quanto a mia conoscenza, alle famiglie di San Leonardo. *Ricordo che in quel litigio* **OMISSIS**', *il* **OMISSIS** *di cui sopra, si è messo in mezzo consigliandomi di aspettare in quanto avrebbe provveduto lui a mediare con il* **OMISSIS...>>.**

Per ciò che riguarda i dipendenti **OMISSIS,** viene in rilievo anche la figura di **OMISSIS**[25], addetto all'ufficio **OMISSIS,** che il collaboratore di giustizia, LIPEROTI Giuseppe,

---

- è fratello a OMISSIS, nato a Cutro (KR) il OMISSIS ed ivi residente e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "MALAPIANTA";

- il di lui cognato è OMISSIS (nato OMISSIS) esponente di rilievo del clan OMISSIS, per avere sposato la sorella, OMISSIS. In data 22.08.2004, al predetto OMISSIS, viene assassinato il figlio, OMISSIS, anch'egli pregiudicato, delitto di *'ndrangheta* avvenuto presso il OMISSIS di San Leonardo di Cutro.

[25] Nato a Cutro (KR) il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, OMISSIS del Comune di Cutro (KR). Il OMISSIS è cugino di 1^ grado a OMISSIS (n. OMISSIS), ucciso in agguato di 'ndrangheta in data 23.09.2004 e OMISSIS OMISSIS, ucciso, anche quest'ultimo, nell'agguato di *'ndrangheta* del giorno 10.05.2004, in quanto ne ha sposato OMISSIS (n. OMISSIS), nonché nipote al boss OMISSIS, detto OMISSIS. Ne consegue che il OMISSIS (cl. 1962) è OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), nonché cugino di 1^ grado a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), tutti esponenti di spicco del clan OMISSIS. Altresì il OMISSIS, coniugato con OMISSIS, ha legami di parentela con OMISSIS, detto "OMISSIS OMISSIS", tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "THOMAS", in quanto, quest'ultimo è cugino di 1^ grado alla summenzionata OMISSIS. E, infine, titolare di vicende penali per truffa (1994) e omissione di atti d'ufficio (1998-2018).

definisce vicino alla famiglia GRANDE ARACRI, agevolando le attività della cosca attraverso il condizionamento dell'attività amministrativa dell'Ente.

Come si è sopra detto, le ditte destinatarie della quasi totalità degli affidamenti diretti per i **OMISSIS, OMISSIS** e **OMISSIS** ".

In merito alle suddette ditte occorre precisare quanto segue.

La ditta **OMISSIS** ha come titolare **OMISSIS** (titolare dell'omonima ditta individuale, nonché gestore di fatto della società **OMISSIS**, ut supra), **OMISSIS** di **OMISSIS** – **OMISSIS** del capo cosca GRANDE ARACRI Nicolino, alias "*mano di gomma*", per aver sposato il di lui **OMISSIS**.

Dal provvedimento del GIP di Catanzaro del 25.11.2019 nell'ambito dell'Operazione "THOMAS", emerge quanto segue:

"Le indagini che ne sono seguite hanno consentito di disvelare, con ragionevole certezza, l'esistenza di un costante condizionamento operato dalla cosca di 'ndrangheta dei GRANDE ARACRI sul Comune di Cutro attraverso atti amministrativi, sino a poter affermare, senza timor di smentita, che la fazione delinquenziale ascriviibile alla locale di Cutro e San Leonardo di Cutro, ha di fatto gestito gli appalti del Comune *e, quindi, ne ha tratto diretto e cospicuo giovamento economico.* ***A consentire tale condizionamento è intervenuto il consapevole contributo causale*** **OMISSIS, *al contempo*** **OMISSIS** *e* **OMISSIS***; posizione di vertice nell'amministrazione pubblica e nell'economia del territorio crotonese che gli hanno consentito di svolgere una costante attività funzionale agli interessi della cosca. Se poi si considera che* **OMISSIS** *in questione, svolgendo il servizio di* **OMISSIS**, *emetteva in favore delle ditte controllate dalla criminalità* **OMISSIS**, *è agevole comprendere quale fosse il potere amministrativo ed economico del* **OMISSIS**".

La recente inchiesta della DDA di Catanzaro (Operazione "THOMAS") ha fatto emergere la funzionalità agli interessi della criminalità organizzata cutrese di soggetti cd. "insospettabili", quali il **OMISSIS** (per anni in parallelo anche **OMISSIS**) e un **OMISSIS** di uno dei più noti **OMISSIS** italiani, con studio privato anche in Cutro.

Tale forma di "apparente" legalità invero è stata gestita dall'apparato burocratico in sinergia con gli amministratori di turno e nessuno dei funzionari auditi nega irregolarità amministrative, velate pressioni ambientali ed una gestione tecnico-amministrativo non propriamente trasparente. Anche il passaggio a "CONGESI" del servizio idrico integrato appare "*a detta dello stesso Sindaco che non era convinto della bontà tecnica dell'operazione*" come un salvacondotto per uscire in qualche modo da alcune procedure di spesa incontrollata.

Poco trasparente appare, altresì, la procedura di nomina del personale - ex art. 110 del T.U.O.E.L. -. Il Sindaco procede, infatti, alla nomina **OMISSIS** quale **OMISSIS**. Nel merito, pur non eccependo nulla riguardo la professionalità del funzionario, oggetto di numerose iniziative per il ripristino della legalità e/o funzionalità del servizio, è evidente, anche l'imbarazzo dello stesso Sindaco poiché il predetto è **OMISSIS** della **OMISSIS**, in quota minoranza che, dopo l'assunzione del **OMISSIS**, vota successivamente e favorevolmente i provvedimenti di consiglio comunale.

Il servizio di **OMISSIS** era stata affidato alla società **OMISSIS**, che non risultava in possesso delle certificazioni necessarie per proseguire nel rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

Per tale motivo, con nota n. 117666 del 05.08.2016 il Comune di Cutro ha avviato il procedimento per la risoluzione del contratto d'appalto n. 09/2013 stipulato con la società **OMISSIS**, ingiungendo alla stessa di espletare il servizio fino a tutto il mese di settembre dell'anno 2016.

La **OMISSIS** ha incassato, dal Comune di Cutro, complessivamente, per il periodo "2013-2017", le seguenti somme, distinte per annualità:

ANNO 2013 - € 271.940,92;
ANNO 2014 - € 792.926,95;
ANNO 2015 - € 726.329,48;
ANNO 2016 - € 653.849,64;
ANNO 2017 - € 107.158,69.

Sulla **OMISSIS** e sul proprio rappresentante legale, **OMISSIS** [26], si osserva quanto segue:

Nell'ambito dell'operazione "STIGE" il Tribunale Ordinario di Catanzaro - Sezione GIP/GUP, ha disposto il sequestro preventivo della società "DE.RI.CO.", ai sensi dell'art. 321 c.p.p. della società ponendola in amministrazione giudiziaria.

---

26 Nato a **OMISSIS** il. **OMISSIS**, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "STIGE", in quanto ritenuto intraneo alla cosca dei "FARAO-MARINCOLA". Il **OMISSIS** è stato, peraltro, consigliere di CdA della **OMISSIS**, al cui vertice del predetto **OMISSIS** vi era quel **OMISSIS**, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "THOMAS".

Già in data 18.04.2014, la società è stata destinataria di interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Crotone, poiché si rilevavano chiari elementi di collegamento tra la società in parola e la criminalità organizzata di tipo mafioso. Infatti tra i dipendenti della OMISSIS figuravano diversi soggetti con gravi pregiudizi penali, molti dei quali vicini o inseriti organicamente nelle locali cosche mafiose, tutte facenti capo alla struttura di *'ndrangheta* denominata *«locale di Cirò»*, costituita dalla cosca «FARAO-MARINCOLA», tra questi:

- **OMISSIS, nato a Cirò (KR) il OMISSIS, pregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., figlio del più noto FARAO Silvio, nato a Cirò (KR) il 3.11.1948 e nipote di FARAO Giuseppe, nato a Cirò (KR) il 23.2.1947, reggenti della cosca;**
- **OMISSIS, nato a Strongoli (KR) il OMISSIS, pregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. fratello del più noto OMISSIS, nato a Strongoli (KR) il OMISSIS, capo dell'omonima cosca mafiosa operante a Strongoli (KR) e zone limitrofe;**
- **OMISSIS BRUNO Egidio Massimiliano, nato a Cirò (KR) il OMISSIS, pregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso, OMISSIS fratello di OMISSIS, cl. '56, detto OMISSIS, esponente in Germania della struttura di *'ndrangheta* nota come *«locale di Cirò»*;**
- **OMISSIS, nato a Cirò (KR) il OMISSIS, nipote del più noto OMISSIS, nato a Ciro l' OMISSIS, elemento di primissimo piano all'interno della già detta cosca mafiosa «FARAO-MARINCOLA»;**
- **OMISSIS, nato a Cirò (KR) il OMISSIS, pregiudicato, padre del più noto OMISSIS, nato a Crotone il OMISSIS, detto OMISSIS, elemento di spicco della cosca mafiosa «FARAO-MARINCOLA».**

L'infiltrazione mafiosa all'interno della ditta in questione viene rimarcata all'indomani dell'esecuzione delle ordinanze di fermo eseguite il 26.01.2015, relative al procedimento penale n. 5946/2010 RGNR mod. 21 DDA – *"operazione KYTERION"*, eseguite nei confronti di soggetti appartenenti alle cosche mafiose di Cutro e di Isola di Capo Rizzuto.

Dall'ordinanza emerge, in particolare, l'intervento di GRANDE ARACRI Nicolino, capo dell'omonima cosca, palesemente orientato a pilotare la gara d'appalto per OMISSIS nel Comune di Cutro, allo scopo di favorire una ditta gradita, a scapito della società OMISSIS, infiltrata, come sopra evidenziato dalla *'ndrangheta* di Cirò: «per lavorare nel Comune di Cutro, la consorteria cirotana avrebbe dovuto pagare alla cosca cutrese una sorta di *"tassa ambientale"*».

L'infiltrazione della *'ndrangheta* della "locale" di Cirò nella società OMISSIS viene peculiarmente evidenziata nell'ordinanza, laddove vengono riportate conversazioni nelle quali gli appartenenti all'organizzazione criminale cutrese, nel momento in cui discutono dei problemi sorti nell'ambito degli appalti per OMISSIS, individuano quale loro referente non l'amministratore unico e legale rappresentante della società, bensì elementi di vertice della consorteria criminale cirotana.

Ancora, sul conto della **OMISSIS**, per quanto emerso dall'operazione "**STIGE**":

"La società **OMISSIS** ***con sede legale a Cirò Marina e sede operativa nella frazione di Torre Melissa era un'impresa mafiosa, gestita da affiliati alla locale di 'ndrangheta cirotana. Tant'è che in data 18 aprile 2014 la prefettura di Crotone, ritenendo sussistenti i "tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta stessa" aveva emesso una interdittiva antimafia a seguito di una richiesta avanzata dal Comune di Cutro in relazione ad un contratto di servizi pubblici per un importo di 2.377.634,84 euro. Dagli accertamenti delle Forze dell'ordine era stato dimostrato che tra i dipendenti della*** **OMISSIS** ***erano diverse persone inserite organicamente nel locale di 'ndrangheta di Cirò" (articolo tratto dal sito online "zoom24" del giorno 30 marzo 2020).***

Il monopolio commerciale acquisito dalla predetta società, **grazie soprattutto alla forte connivenza con la criminalità organizzata**, **cessava, a causa di forza maggiore, in maniera definitiva in data 07/12/2016**, dopo un burrascoso iter amministrativo che portava le competenti autorità ad emettere **seconda interdittiva antimafia,** che di fatto ne determinava l'inserimento nel novero della c.d. "black list".

La momentanea perdita del controllo "'*ndranghetistico*" della lucrosa attività commerciale in trattazione (causato dalla revoca delle assegnazioni pubbliche alla **OMISSIS**) **portava la criminalità organizzata, proprio a ridosso dell'imminente ufficializzazione della seconda interdittiva** (e, dunque, in pieno procedimento amministrativo) **ad una necessaria rimodulazione del controllo**. In tal senso venivano captate importantissime conversazioni che documentavano come l' infiltrazione criminale veniva orientata verso la società **OMISSIS** [27], evidentemente riconosciuta idonea alle esigenze del sodalizio. Infatti, è tale ditta a subentrare alla **OMISSIS** nella gestione dei rifiuti nel Comune di Cutro. .

In data 29.06.2016 il **OMISSIS, OMISSIS** responsabile, il **OMISSIS**, responsabile del **OMISSIS**, e il **OMISSIS, OMISSIS OMISSIS**, redigevano un verbale di gara per l'affidamento del servizio **OMISSIS** e **OMISSIS** in tutto il territorio comunale (cfr. relazione pag. 284 e ss.).

In data 30.09.2016 veniva dato atto che la ditta OMISSIS **aveva dimostrato la congruità dell'offerta presentata e garantito l'organizzazione del servizio**.

Pertanto, il servizio di **OMISSIS** e **OMISSIS** RSU e **OMISSIS** veniva affidato provvisoriamente alla predetta ditta per un importo di € 30.175,76 **mensili**, un costo per la sicurezza pari a € 226,03 mensili ed oltre IVA al 10% per complessivi € 33.441,97.

[27] Con sede in Santa Severina (KR), fraz. Altilia, alla via Fontana Inferiore, n. 2 – p.i.: 03142410798.

Occorre evidenziare un ulteriore elemento di correlazione tra la ditta OMISSIS **– nuova aggiudicataria del servizio - e la** OMISSIS **– vecchia aggiudicataria. Si tratta di società che atti processuali hanno conclamato contigue alle cosche locali.** Un dato conferma la circostanza o, comunque, suffraga la ricostruzione inquisitoria.

A partire dal mese di Dicembre 2016 (pochi giorni dopo l'emissione dell'ultima interdittiva da parte dalla Prefettura di Crotone a carico della **OMISSIS** , datata 07.12.2016) e per tutto l'anno 2017 si registravano numerose compravendite di automezzi, ceduti dalla **OMISSIS** ed acquistati dalla **OMISSIS.**

Allo stesso modo, gran parte dei dipendenti, che fino alla fine del 2016 erano assunti dalla **OMISSIS**, passavano, da Gennaio 2017, alla **OMISSIS**. Occorre al riguardo evidenziare che la vigenza di una clausola di salvaguardia a garanzia dei lavoratori impone alla nuova aggiudicataria l'assunzione di un aliquota di lavoratori in forza alla precedente aggiudicataria. Tra i lavoratori transitati dalla **OMISSIS** alla **OMISSIS** , qualcuno annoverava pregiudizi penali e/o di polizia o frequentazioni con esponenti del "Locale di *'ndrangheta* di Cirò".

Fin dal mese di ottobre 2016, la **OMISSIS** ha espletato il servizio di **OMISSIS** nel comune di Cutro e, ininterrottamente, fino al settembre 2017. L'affidamento del servizio avveniva attraverso proroghe di durata mensile o quindicinale con cui veniva garantita la prosecuzione dell'appalto di gara, formalmente bandito per un solo mese nel settembre 2016. In sostanza, in forza di un bando con validità mensile, la continua ad operare per un intero anno presso il Comune di Cutro che, privilegiando la continuità del servizio, non si atteneva ai criteri di rotazione negli incarichi contemplata dalla normativa sugli appalti che disciplina gli affidamenti diretti, favorendo un'impresa che ha poi dimostrato di essere condizionata dalla criminalità organizzata.

Si tratta di circostanze di estremo rilievo ove si consideri che la **OMISSIS** è un'impresa di *'ndrangheta,* cioè è un'impresa che ha garantito ai cirotani l'ingerenza negli appalti per lo **OMISSIS** in tutta una serie di comuni della Calabria mediana settentrionale. L'acquisizione dell'azienda e degli operai consegue all'interdittiva antimafia che attinge **OMISSIS.**

Successivamente, con decreto di sequestro preventivo - ex art. 321 c.p.p. - del 30.12.2017, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro emetteva nei confronti della "EW&T" provvedimento restrittivo, di natura ablativa ed interdittiva, nominando un amministratore giudiziario.

L'amministratore della società **OMISSIS**, con incarichi di rilievo quale direttore tecnico, transitava alla Società **OMISSIS** la quale, nelle more dell'emanazione del bando di gara, diveniva provvisoria affidataria del servizio di **OMISSIS.**

La permanenza di **OMISSIS** quale ditta affidataria della gestione del servizio di **OMISSIS** si protraeva fino febbraio 2019, data in cui termina la procedura della gara quadriennale per la gestione dei **OMISSIS** vinta dalla **OMISSIS** che al momento dell'aggiudicazione risultava essere gestita da amministratori giudiziari.

Iniziava un braccio di ferro tra la **OMISSIS** ed il comune di Cutro che a seguito della aggiudicazione, non firmava, subito, il contratto di appalto eccependo alcune irregolarità.

Di seguito la scansione degli eventi successivi al febbraio 2019. Attraverso una serie di passaggi, la ditta **OMISSIS** subentrava nella gestione del servizio alla **OMISSIS** la quale, sebbene vincitrice della gara, veniva esclusa in quanto l'ente locale deliberava la risoluzione del contratto per inadempimento. Pertanto, la **OMISSIS**, quale seconda classificata, si aggiudicava la gestione del servizio in esame.

Gli amministratori giudiziari della **OMISSIS** presentavano un esposto in cui stigmatizzavano la condotta del Comune il cui fine era quello di determinare la risoluzione del contratto. Circostanza che si verificava ed aveva come conseguenza il subentro della ditta **OMISSIS** a far data dal novembre 2019.

Tra il mese di luglio ed il mese di ottobre il Comune decideva di risolvere il contratto del valore di 4 milioni di euro con durata quinquennale. Le inadempienze "sporadiche" contestate venivano giustificate da **OMISSIS** con una serie di interventi e chiarimenti scritti. I presunti inadempimenti contrattuali di maggiore importanza, invece, necessitavano di tempi di definizione più lunghi. Il Comune, al contrario con atto di indirizzo di ottobre 2019, mediante delibera di giunta nr. **OMISSIS**, **sanciva**, delegandone l'esecuzione **OMISSIS**, responsabile **OMISSIS**, **la risoluzione del contratto**. Tale decisione comportava il subentro, dal mese di novembre 2019, della ditta **OMISSIS**. **OMISSIS** in data 15.06.2020 si dimetteva dall'incarico di **OMISSIS**. Prima di lasciare l'incarico stigmatizzava, proprio in relazione al servizio di raccolta rifiuti, **effettuato dalla ditta OMISSIS**, una serie di inadempimenti contrattuali, cristallizzandoli in un lungo elenco (missiva del 23.06.2020).

Gli esiti della vicenda si protraggono, infatti, fino al mese di ottobre 2019. Il comune con determina n. 308 del 14.10.2019 eccepiva una serie di inadempimenti, lamentele e disservizi in merito al regolare svolgimento del contratto d'appalto da parte della **OMISSIS** , con l'applicazione di penali.

In conclusione, il Comune di Cutro con determina n. **OMISSIS** applicava ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. n. 20/2016 e art. 16 C.S.A. la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del servizio di **OMISSIS**.

Conseguenza della risoluzione era il subentro nel contratto di appalto della ditta **OMISSIS** che, di fatto, acquisiva l'appalto in sostituzione di una ditta referenziata e gestita da amministratori giudiziari, nominati dal Tribunale di Catanzaro.

Tale circostanza doveva essere sinonimo di garanzia e tutela da ogni forma di contaminazione criminale, un aspetto da non sottovalutare visto che in ben due circostanze nell'arco di un anno e mezzo – luglio 2016 /gennaio 2018 - le due ditte che si erano aggiudicate il servizio della gestione della **OMISSIS** su Cutro erano state attinte da misure interdittive per contiguità mafiose.

E' evidente come la gestione del servizio di **OMISSIS** da parte di **OMISSIS** , sia stato caratterizzato, secondo il responsabile **OMISSIS** esecutrice del servizio, **OMISSIS** **da inadempienze assolutamente analoghe a quelle commesse da** OMISSIS_ con la differenza che nei confronti di quest'ultima, **dopo soli tre mesi** dalla sottoscrizione del contratto, (12 luglio 2019 - 28 ottobre 2019) **veniva avviata e portata a termine la risoluzione del contratto**.

Il **OMISSIS responsabile** dell'Ufficio **OMISSIS**, con la missiva recante n. di protocollo **OMISSI**, di cui si è fatto cenno in precedenza, sembrerebbe aver messo in atto una serie di contestazioni alla ditta **OMISSIS** , quasi a voler compensare o meglio giustificare, usando la stessa metodologia, le contestazioni fatte nell'anno 2019 dal Responsabile pro-tempore **OMISSIS**. Tali contestazioni, come riportato in precedenza, hanno comportato la risoluzione del contratto con la ditta **OMISSIS**.

Altra impresa, ritenuta vicina alla consorteria criminale della locale di Cutro, come emerge nell'indagine "THOMAS" è la **OMISSIS** che ha usufruito, nel tempo, della "**benevolenza" del** OMISSIS, **nell'espletamento di funzioni rientranti nella sua carica di dirigente pubblico**, ricevendo, in appalto, la gestione di alcuni servizi **OMISSIS** afferenti le **OMISSIS**. In realtà la **OMISSIS** dei fratelli **OMISSIS** e **OMISSIS**, non ha ricevuto dal comune di Cutro solo la predetta concessione. Vengono siglati da **OMISSIS** e anche dall'amministrazione comunale, a guida DIVUONO, una serie di atti ulteriori costituenti affidamenti diretti, appalti e lavori attribuiti a tale società.

Una specifica ricerca documentale, eseguita dalla Commissione, ha permesso di riscontrare che, nel periodo "2009/2014", durante la Giunta MIGALE, analogamente a quanto avvenuto con la Società **OMISSIS**, l'impresa **OMISSIS** deve considerarsi, a tutti gli effetti **impresa fiduciaria del Comune di Cutro (KR)**.

Le determine, a firma del dirigente dell'area OMISSIS **del predetto Ente comunale,** OMISSIS, **dimostrano che, nel tempo, sono stati affidati lavori di varia natura, all'impresa** OMISSIS **e, per la maggior parte di essi, in "affidamento diretto", comportando introiti economici di assoluta rilevanza e con costanza cronologica**:

ANNO 2009:

⇒ Determina n. 1683 del 25.11.2008, con annessa fattura n. 01/2.8 del 12.12.2008 dell'importo complessivo di euro 113.647,94 e liquidazioni n. 27 del 16.01.2009 dell'importo di euro 36.454,21, n. 298 del 29.04.2009 dell'importo di euro 26.108,64 e n 359 del 26.05.2009 dell'importo di euro 54.568,71, per un importo complessivo pari a euro

117.131,56, che ben si differenzia dall'importo meglio riportato in fattura di euro 113.647,94 (differenza di euro 3.483,62);

⇒ Determina n. 175 del 01.04.2009, con annessa fattura n. 03/2.9 del 12.05.2009 dell'importo complessivo di euro 8.102,88 e liquidazione n. 351 del 20.05.2009 dell'importo di euro 8.102,88;

⇒ Fattura n. 04/2.9 del 16.10.2009 dell'importo complessivo di euro 6.350,40, con annessa liquidazione n. 767 del 19.10.2009 dell'importo di euro 6.350,40; si rappresenta che nell'atto di liquidazione viene richiamata la determina n. 1683 del 25.11.2008, quale liquidazione a "saldo" della prestazione ricevuta. Tuttavia, anche la liquidazione n. 359 del 26.05.2009, riporta prestazione a "saldo" della determina n. 1683;

⇒ Fattura n. 05/2.9 del 02.11.2009, con annessa liquidazione n. 821 del 05.11.2009, per un importo complessivo pari a euro 4.556,40;

⇒ Determina n. 765 del 18.12.2009, con annessa fattura n. 07/2.9 del 16.12.2009 dell'importo complessivo di euro 12.122,72 e liquidazione n. 971 del 21.12.2009, dell'importo di euro 12.122,72;

⇒ Fattura n. 08/2.9 del 21.12.2009, con annessa liquidazione n. 972 del 21.12.2009, per un importo complessivo pari a euro 6.227,09;

⇒ Determina n. 837 del 31.12.2009 dell'importo di euro 6.000,00, compreso I.V.A. al 20%.

ANNO 2010:

⇒ Determina n. 166 del 17.05.2010 dell'importo di euro 1.728,00, compreso I.V.A. al 20%.

ANNO 2011:

⇒ Determina n. 59 del 08.02.2011 dell'importo di euro 11.695,10, oltre I.V.A. al 20% pari a euro 2.339,02, per un importo complessivo pari a euro 14.034,12.

ANNO 2014:

⇒ Determina dirigenziale n. 60 del 10.02.2014;

⇒ Determina dirigenziale n. 200 del 15.04.2014;

⇒ Determina dirigenziale n. 657 del 18.12.2014;

⇒ Determina dirigenziale n. 703 del 31.12.2014.

Sebbene le delibere in sé, formalmente corrette, non permettono alcuna valutazione in termini di illegittimità dell'atto, **sono certamente sintomatiche di uno squilibrio in favore della ditta OMISSIS, referenziata dallo OMISSIS.** Non sussistono prove di "manipolazione" degli affidamenti pubblici. Ciò nonostante le determine elencate costituiscono tutte "affidamenti diretti" alla **OMISSIS**, **una ditta certamente favorita dal OMISSIS, sebbene in diverso contesto funzionale**.

La società **OMISSIS dello OMISSIS ha realizzato, inoltre, aggiudicandosi l'appalto, l'impianto elettrico del centro direzionale della OMISSIS di cui il OMISSIS è stato, fino al suo arresto avvenuto in data 15 gennaio 2020, OMISSIS.**

I lavori afferenti la realizzazione dell'impianto elettrico del centro direzionale hanno comportato una spesa approssimativamente **corrispondente ad un milione di euro**.

Anche nel periodo a guida DIVUONO, come detto, la **OMISSIS** e la ditta individuale **OMISSIS** , entrambe riconducibili allo **OMISSIS**, hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, così come, di seguito, meglio evidenziato:

ANNO 2017

OMISSIS	08/09/2017	298	5.063,82
	18/05/2017	148	7.281,67
	21/12/2016	334	2.049,60
		TOTALE	**14.395,09**

ANNO 2018

OMISSIS	30/07/2018	215	3.339,79
	30/07/2018	215	10.000,00
	19/02/2018	15	14.480,79
		TOTALE	**27.820,58**

ANNO 2018

OMISSIS	17/09/2018	258	**33.306,74**

ANNO 2019

OMISSIS	05/06/2019	140	**24.686,44**

ANNO 2020

OMISSIS			
	30/04/2020	65	24.476,43
	26/04/2020	Ft 18	20.062,65
	09/01/2020	Ft 02	900,00
		TOTALE	**45.439,08**

TOTALE LAVORI: € 145.647,93.

Preliminarmente pare opportuno spendere alcune considerazioni sulla figura di OMISSIS[28], soprattutto in relazione alla sua attività imprenditoriale, legata principalmente alla

[28] **Nato a Crotone il OMISSIS e residente in Cutro. Lo OMISSIS è socio della OMISSIS " e dall'attività intercettiva posta in essere in "THOMAS" lo stesso è solito intrattenersi al telefono con il OMISSIS, fratello al noto boss GRANDE ARACRI Nicolino.**

Nella compagine sociale della prefata OMISSIS **è presente il sig.** OMISSIS **(cl. 1946), cognato al** OMISSIS**, in quanto ne ha sposato la** OMISSIS **, nonché** OMISSIS **(cl. 1983), nipote al** OMISSIS **e la suddetta impresa ha realizzato, aggiudicandosi l'appalto,** OMISSIS **del** OMISSIS**, di cui il** OMISSIS**. Inoltre lo** OMISSIS **è: 1) titolare dell'omonima ditta ind.le, esercente l'attività di** OMISSIS **– p.i.: 02956100792; 2) socio, come già riferito, dell'impresa** OMISSIS **– p.i.: 02785620796; 3) socio dell'impresa** OMISSIS **– p.i.: 02769560349; 4) socio dell'impresa "**OMISSIS **" – p.i.: 02836690343. Oltre a più il prefato** OMISSIS **è nipote a** OMISSIS**, nato a Cutro (KR) il** OMISSIS **ed ivi residente in via** OMISSIS**, soggetto con precedenti penali, tra i quali segnalato per il reato di usura – ex art. 644 c.p.. Il prefato soggetto è socio della** OMISSIS **appare, peraltro, anche nel procedimento penale n. 5946/10 RGNR – Mod. 21 DDA (Operazione "*KYTERION*"); è cugino, di 1° grado, a** OMISSIS**, detto** OMISSIS**, figlio di** OMISSIS **e** OMISSIS**, nato a Cutro il** OMISSIS **e ivi residente in** OMISSIS **, coniugato con** OMISSIS **, soggetto con a carico innumerevoli precedenti penali, rappresentante legale della società** OMISSIS **di** OMISSIS**, nei cfr. della quale è stato emesso apposito provvedimento restrittivo antimafia in data 07.10.2010. Il** OMISSIS **è stato tratto in arresto, nell'ambito dell'Operazione "*KYTERION*" e considerato "*affiliato*" alla cosca GRANDE ARACRI, nonché partecipa, in modo attivo, anche alla gestione degli affari della cosca ed in particolare alla gestione ed al riciclaggio dei proventi delle attività delittuose ricevendo le somme di denaro delle tangenti per poi farle entrare nella "*bacinella*" comune mediante emissione di propri assegni che dovrà versare ai soggetti che gli saranno indicati dalla stessa consorteria; il** OMISSIS **partecipa anche alla gestione degli affari della cosca ed in particolare alla gestione e al riciclaggio dei proventi delle attività delittuose ricevendo le somme di denaro delle estorsioni (tra cui le somme pagate dalla società** OMISSIS **impegnata nella realizzazione del** OMISSIS **); è cugino, di 1° grado, a** OMISSIS**, nato il** OMISSIS**, coniugato con** OMISSIS**, figlia di** OMISSIS**, quest'ultimo cugino, di 1° grado,** OMISSIS **(il padre di** OMISSIS **era fratello al padre di** OMISSIS**). Altresì, lo** OMISSIS **è solito accompagnarsi a soggetti gravitanti nell'alveo dell'organizzazione criminale riconducibile al clan GRANDE ARACRI, quale, ad esempio,** OMISSIS **(n.** OMISSIS **), tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "*AEMILIA*"; lo** OMISSIS **ha un grado di parentela con** OMISSIS**, detto** OMISSIS**, nato a Crotone il** OMISSIS**,** OMISSIS **del Comune di Cutro (KR), nonché** OMISSIS **con delega** OMISSIS **di Crotone. Lo** OMISSIS **è coniugato con** OMISSIS **, nata a** OMISSIS **il** OMISSIS**, cugina di 1° grado a** OMISSIS **(n.** OMISSIS**) ,** OMISSIS **(n.** OMISSIS **) e** OMISSIS **(n.** OMISSIS **), quest'ultimo genero a** OMISSIS**, alias** OMISSIS **(n.** OMISSIS **e sospettato di essere uno dei referenti del sodalizio *'ndranghetista* al centro del maxiprocesso "AEMILIA"), soggetti tratti in arresto nell'ambito dell'operazione "*AEMILIA*", perché facenti parte del sodalizio criminale riconducibile al clan "*GRANDE ARACRI*". Altresì è cugina di 1° grado a** OMISSIS **(n.** OMISSIS **), fratello di** OMISSIS **, tratto in arresto in data 30.11.2017, definito dal collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio, tra i "*capi*" del sodalizio criminale presente sul territorio emiliano. Inoltre, nei confronti del già citato** OMISSIS**, nel mese di Marzo c.a., il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto anche la sorveglianza speciale per anni 5 (cinque), con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di beni a lui riconducibili. Altresì, lo** OMISSIS **è fratello a** OMISSIS **, nato a Crotone il** OMISSIS **e residente in Cutro (KR), via** OMISSIS **– C.F.: MBIDNC79T19D122F, coniugato con** OMISSIS**, il quale oltre a essere il titolare dell'omonima impresa, esercente l'attività di Geometra – p.i.: 02573030794 - è, altresì, il rappresentante legale**

"**OMISSIS** e alla **OMISSIS** . Nel corso dell'indagine "THOMAS" sono emersi, anche all'esito delle attività tecniche, i rapporti tra lo **OMISSIS** e il **OMISSIS** , **OMISSIS** al boss GRANDE ARACRI Nicolino.

Ancora, l'amministrazione comunale, presieduta dal DIVUONO ha affidato, nel tempo, una serie di servizi all'impresa **OMISSIS**, destinataria dell'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Crotone in data 28.6.2019, in quanto ha tra i dipendenti tale **OMISSIS** , cl. 1997, figlio di **OMISSIS** , nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** titolare dell'omonima impresa individuale già gravata da informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Crotone, nipote di **OMISSIS** , nato a Crotone il **OMISSIS** , tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale n. n.3382/15 RGNR mod. 21/DDA - 2600/2015 RG GIP - 171/2017 RMC GIP *"Operazione STIGE"*, nonché cugino di **OMISSIS**, sottoposta al regime degli arresti domiciliari nell'ambito della stessa operazione di Polizia Giudiziaria.

---

delle seguenti società: 1) OMISSIS **p.i.: 02836690343; 2)** OMISSIS **– p.i.: 02665630345; 3)** OMISSIS **- p.i.: 92162510348; 4)** OMISSIS **– p.i.: 02785620796, nonché socio della** OMISSIS **– p.i.: 02769560349. Lo** OMISSIS **, in data 05.12.2013, è stato denunciato dal Nucleo pt di Cosenza, per il reato di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 74/2000. Inoltre il prefato** OMISSIS **è solito accompagnarsi a soggetti, gravati da precedenti di polizia, quali, ad esempio: 1)** OMISSIS **(cl. 58), tratto, più volte, in arresto; 2)** OMISSIS **(cl. 79), ferito nell'agguato di 'ndrangheta, avvenuto in data 23.09.2004 e che portò alla morte del** OMISSIS **del boss DRAGONE, tale** OMISSIS**; 3)** OMISSIS **(cl. 78), denunciato, in data 17.10.2017 dalla Tenenza di Fornovo di Taro, per il reato di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 74/2000; 4)** OMISSIS **(cl. 77), denunciato, in data 13.02.2017, dalla DIA – Centro Op.vo Padova, per il reato di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 74/2000, nell'ambito dell'operazione "VALPOLICELLA". La** OMISSIS **annovera, tra i propri soci,** OMISSIS **(cl. 88). Lo stesso partecipa, come rilevato dalla lettura della targa della propria autovettura, "AUDI A3",** OMISSIS**, presente nello spiazzale antistante il ristorante "AL CAVALLINO" di Capo Piccolo, tra gli invitati al matrimonio del 29.07.2017 di** OMISSIS **e** OMISSIS **, al quale partecipano, tra gli altri anche il** OMISSIS **e il** OMISSIS **(cl. 90), accompagnato da** OMISSIS**, figlia al** OMISSIS**.** OMISSIS **è cognato a** OMISSIS **(n. 13.10.1977), attualmente, collaboratore di giustizia. Il prefato** OMISSIS **ha, come per il fratello** OMISSIS**, il medesimo grado di parentela con i** OMISSIS**. In ultimo,** OMISSIS **è coniugato, come già detto, con** OMISSIS **, nata a Crotone il** OMISSIS **, figlia di** OMISSIS **(n.** OMISSIS **) e di** OMISSIS **. La prefata è nipote a** OMISSIS **(n.** OMISSIS**), soprannominato** OMISSIS **, per via della folta barba, con precedenti penali, in materia di armi e di sostanze stupefacenti, a** OMISSIS **(n.** OMISSIS**), con precedenti penali, in materia di armi, a** OMISSIS **(n.** OMISSIS**), con precedenti penali, in materia di armi, nonché cugina di 1° grado a** OMISSIS **(n.** OMISSIS **), con precedenti penali e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione *"GRANDE DRAGO"*, condannato a anni 21 di reclusione per l'omicidio di** OMISSIS**, considerato uomo di punta del gruppo facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino,** OMISSIS **a Cutro (KR) il 22 marzo del 2004, raggiunto da numerosi colpi di fucile, calibro 12, davanti alla porta della propria abitazione. Lo** OMISSIS **è in rapporto dal tenore strettamente confidenziale con** OMISSIS**, di cui si è fatto cenno in precedenza, tratto in arresto, in quanto organico alla locale di Cutro.**

In particolare nell'anno 2018, a seguito di attività investigativa del Comando Stazione Carabinieri di Belvedere di Spinello e Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone, si è rilevato che la ditta di che trattasi, violando le disposizioni della normativa vigente in materia di subappalto abbia voluto favorire la ditta **OMISSIS** , per limitare verosimilmente la normativa antimafia, visto le pregresse vicissitudini che hanno interessato la ditta **OMISSIS** , in quanto il citato titolare è stato arrestato nel gennaio 2012 nell'ambito dell'operazione "**BELLU LAVURU**", in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP distrettuale di Reggio Calabria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Ancora, l'amministrazione comunale, presieduta dal DIVUONO ha affidato, inoltre, nel tempo, una serie di servizi all'impresa **OMISSIS** ." per sistemazione corsi d'acqua e viabilità, sul conto della quale emergono le seguenti notizie:

Compagine societaria:
- **OMISSIS, nato a Crotone il OMISSIS, amministratore unico – socio di maggioranza all'80%;**
- **OMISSIS, nato a Crotone il OMISSIS , socio al 20%.**

Il citato **OMISSIS** è coniugato con **OMISSIS** , nata a Crotone il **OMISSIS**, figlia di **OMISSIS** chiamato anche **OMISSIS** nato a Cutro il **OMISSIS** , ivi residente in **OMISSIS** , indagato nel procedimento penale n. 5946/ 10 RGNR mod. 21 DDA – "*Operazione KYTERION*", per associazione per delinquere di stampo mafioso art. 416 bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 8 C.P. per aver fatto parte, con altre persone, in modo qualificato e semplice, secondo una specifica ripartizione dei ruoli direttamente correlata al grado rivestito nell'organizzazione criminale in ragione di precise regole gerarchiche, dell'associazione di tipo mafiosa denominata *'ndrangheta*, nella sua articolazione, operante principalmente nel territorio del Comune di Cutro e localmente denominata "*locale*" di Cutro, avente articolazione autonoma nella Provincia di Catanzaro, con collegamenti e vincoli con altri gruppi autonomamente operanti nel territorio di Crotone, in Emilia Romagna e altri luoghi del Nord Italia e diretta influenza, anche decisionale, sulle *locali e/o 'ndrine* di *'ndrangheta* operanti nell'area geografica compresa tra Vibo Valentia e Crotone, fino alla provincia di Cosenza, attraverso la fascia ionica della provincia di Catanzaro in virtù della carica e caratura *'ndranghetista* di GRANDE ARACRI Nicolino. Il **OMISSIS** partecipa anche alla gestione degli affari della cosca ed in particolare alla gestione e al riciclaggio dei proventi delle attività delittuose ricevendo le somme di denaro delle estorsioni (tra cui le somme pagate dalla società **OMISSIS** impegnata nella realizzazione del parco eolico) (anche nota **OMISSIS**).

Analogamente, l'Amministrazione comunale ha affidato, dal 2016 al 2019, all'impresa **OMISSIS** " lavori di messa in sicurezza stradale e di interventi straordinari sul sistema idrico integrato per un totale complessivo di circa € 250.000,00.

Sul conto della predetta impresa nel giugno del 2016, giungeva un esposto anonimo indirizzato alla Prefettura di Crotone, in cui si chiedeva un «*intervento immediato su una ditta* **OMISSIS** *e* **OMISSIS** *sponsorizzata dalle 'ndrine locali imponendo l'illecita concorrenza sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti sul territorio*», in quanto, si afferma nell'esposto «*c'è una ditta che facendosi forte del fatto che viene sponsorizzata dalle 'ndrine locali è l'unica ditta che negli ultimi anni sta lavorando ininterrottamente in tutti i settori ed in particolare nel settore movimento terra*», riferendo inoltre che in diversi grossi appalti venivano utilizzati i mezzi della **OMISSIS.**

Anche l'appalto per la gestione del **OMISSIS** è stata affidato a Società successivamente destinataria di interdittiva antimafia, emessa il 04.04.2018 dalla Prefettura di Crotone e, nello specifico, la **OMISSIS** .

Dalla relazione della Commissione di accesso emerge, in conclusione, un quadro complesso ed inquietante di imprese che prestano la loro attività lavorativa in ogni settore dell'Amministrazione comunale, sia durante la consiliatura del Sindaco MIGALE che quella, più recente, del Sindaco DIVUONO, dimostrando una costante azione di favoreggiamento di imprese ed imprenditori che, nel territorio cutrese, vantano una sorta di supremazia e travalicano ogni meccanismo di concorrenza grazie all'intervento della criminalità organizzata mediante il ricorso ad affidamenti diretti e frazionati oppure mediante procedure di evidenza pubblica aggiudicati a ditte che presentano legami familiari con la criminalità organizzata (relazione da pag. 206 a 394).

7.2 Opere abusive e azione antiabusivismo.

La realtà urbanistica del territorio del Comune di Cutro ed in particolare la strutturazione dei centri abitati, riflette la mancanza assoluta di logica urbanistica ed una notevole disaggregazione morfologica, conseguenza di molti anni di assenza di strumenti di gestione del territorio con esaltazione, quindi, dello spontaneismo e dell'individualismo senza regole.

Non vi è, in definitiva, alla base del tessuto urbano di Cutro, e limitatamente nelle frazioni, una qualsivoglia matrice urbanistica.

A fronte di tale situazione, l'attività volta all'antiabusivismo è praticamente inesistente. Negli anni "2016-2020" risultano essere state emesse n. 55 ordinanze di demolizione, a firma del Responsabile **OMISSIS** , **OMISSIS** relazione da pagina 394 a 420) di cui solo 4 eseguite.

Riguardo ai nominativi di cui alle richiamate ordinanze di demolizione si richiama la relazione da pag. 420 a 434.

Anche recentemente il Comune di Cutro ha omesso di notificare ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo nella disponibilità di **OMISSIS** (n. **OMISSIS**, detenuto, in quanto intraneo alla cosca GRANDE ARACRI).

Alla luce di quanto precede non sembra che l'Amministrazione Comunale di Cutro abbia inserito tra i suoi obiettivi il ripristino della legalità nel settore dell'edilizia privata che, dagli accertamenti espletati, presenta notevoli criticità investendo anche problematiche connesse alla presenza di soggetti positivi ai fini dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il **OMISSIS, OMISSIS** a specifica richiesta della Commissione ha ricostruito, dalla documentazione in possesso, taluni permessi a costruire che **hanno interessato soggetti gravitanti nell'alveo della criminalità organizzata locale e che sono risultati essere perlopiù gravemente irregolari.**

Tale situazione di opacità risulta ancor più aggravata dalla strutturale debolezza in cui è lasciata l'Area di Vigilanza e di Polizia Municipale, sostanzialmente assente sul territorio.

7.3 Area Vigilanza e Polizia Municipale.

Nelle poche determine dell'Ufficio che afferiscono a questo settore si riscontrano solo spese.

A fronte di ciò, le attività svolte sono esigue, appaiano così poco incisive da concretizzare un cattivo uso della *cosa pubblica* che, nei territori dove la criminalità organizzata è particolarmente presente, rappresenta un rischio concreto e agevola - direttamente o indirettamente - la possibile infiltrazione della stessa.

Non si registrano, in tal senso, neanche attività di indirizzo da parte della Giunta finalizzate ad eliminare le diverse anomalie in tale settore.

I risultati dell'attività di Vigilanza e Polizia Municipale del Comune compiuta nel quinquennio "2016-2020" acquisiti dalla Commissione evidenziano l'impegno della polizia municipale invero esiguo.

Ecco le risultanze, per come segnalate dal medesimo Comando:

"... *Riepilogo delle attività svolte dalla Polizia Municipale nell'ultimo quinquennio:*

- ***Deferimenti all'A.G. in stato di libertà anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nr. 0;***
- ***Deferimenti all'A.G. in stato di arresto anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nr. 0;***
- ***Numero contravvenzioni al c.d.s. nell'anno 2016, nr. 7; nell'anno 2017, nr. 7; nell'anno 2018, nr. 1; nell'anno 2019, nr. 28; nell'anno 2020, nr. 1;***
- ***Verbali di irregolarità lavori edilizi – anno 2016, nr. 1; anno 2017, nr. 1; anno 2018, nr. 1 e anno 2020, nr. 1;***
- ***Immobili sottoposti a sequestro – anno 2016, nr. 1; anno 2017, nr. 1; anno 2018, nr. 1 e anno 2020, nr. 1 (sono relativi ai verbali di irregolarità lavori edilizi di cui alla precedente alinea);***

- ***Dissequestri disposti dal Tribunale: anno 2017, nr. 1; anno 2018, nr. 1 e anno 2020, nr. 1 (si riferiscono agli immobili di cui alle precedenti due alinee);***
- ***Sinistri stradali rilevati – anno 2016 nr. 7; anno 2017, nr. 4; anno 2018, nr. 2; anno 2019, nr. 2 e anno 2020, nr. 1;***
- ***Deleghe di Polizia Giudiziaria evase – anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nr. 0;***
- ***Ispezioni ad esercizi commerciali anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nr. 0;***
- ***Passi carrabili – n. 2 (sull'intero territorio comunale di Cutro);***
- ***-Verbali per abbandono di rifiuti – anno 2019, nr. 18 e anno 2020, nr. 3, peraltro effettuati, per molti di essi, nelle località di mare e da parte, anche, dei vigili stagionali.***

In generale, dunque, è sostanzialmente inesistente l'attività di controllo e vigilanza in un territorio vasto, come quello cutrese, permeato di una forte impronta di illegalità diffusa.

Tale comportamento scarsamente collaborativo si è altresì evidenziato anche nel corso delle attività connesse alla vigilanza sulle misure di contenimento della pandemia COVID-19 dal momento che la Polizia locale in conseguenza della dichiarazione di "zona rossa" del Comune di Cutro ha eseguito controlli poco significativi

Ancora, si rileva come in relazione alle attività commerciali è emersa la totale inconsistenza dell'attività di controllo sugli esercizi pubblici e commerciali da parte del Comune di Cutro e, nello specifico, da parte della locale Polizia Municipale, specie, soprattutto, nei confronti di quegli esercizi commerciali sotto l'egida delle famiglie di *'ndrangheta.*

7.4 La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575/1965 di proprietà del Comune.

Nell'alveo del patrimonio immobiliare dell'Ente, com'è noto, rientrano anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575/1965, oggi abrogata dal D.lgs. n. 159/2011, ed assegnati al patrimonio indisponibile del Comune.

Durante il periodo di gestione dell'attuale amministrazione Comunale, non sono stati assegnati nuovi beni confiscati e né sono state avviate procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei suddetti beni. Peraltro, per alcuni beni per i quali l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con propria missiva recante n. 20051 di protocollo (in entrata) del 17.10.2018 chiede al Comune di Cutro la trasmissione della documentazione tecnica inerente la conformità urbanistico-edilizia del cespite, al fine di procedere alla destinazione del siffatto bene, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 159/2011, senza che il Comune abbia fornito alcun riscontro.

7.5 Asilo nido comunale.

Un settore di attività amministrativa che ha evidenziato profili di anomalia e di interesse è quello attinente alla refezione scolastica.

In tale caso, suscita perplessità l'andamento della gara d'appalto del 2016, per la ridotta partecipazione di concorrenti (appena n. 2 imprese, pur a fronte di importi di gara di rilievo e potenziale interesse per i possibili concorrenti).

A ciò si aggiunga che l'aggiudicataria della gara ("**OMISSIS**) ha espletato il servizio di refezione scolastica presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto e la prefata azienda, così come rilevato dall'allora Commissione prefettizia insediatasi presso quell'Ente, "*pur apparentemente svincolata da dinamiche organiche alla criminalità organizzata, ha avuto collegamenti, almeno funzionali, con altre aziende invece risultate coinvolte nel contesto mafioso-criminoso locale (operazione "JONNY")*".

Attualmente, il servizio di refezione scolastica per le scuole di infanzia e primaria viene svolto dalla società **OMISSIS** ", con sede in **OMISSIS** il cui rappresentante legale è stato, fino alla data del 25.07.2017, **OMISSIS** , figlio del **OMISSIS** , la cui impresa **OMISSIS** (altra concorrente, assieme al "**OMISSIS**" al bando di gara per il servizio di refezione scolastica per il triennio 2016-2019) è stata colpita da interdittiva antimafia in data 16.03.2018.

Il **OMISSIS** risulta avere la propria residenza in **OMISSIS** stesso domicilio dell'attuale rappresentante legale della **OMISSIS** ., sig.ra **OMISSIS** .

La prefata società, affidataria del servizio di refezione scolastica, quindi, altro non è che la prosecuzione naturale della **OMISSIS**", la quale, non potendo agire, in modo diretto, per via dell'interdittiva antimafia, si avvale della "**OMISSIS** ", società, formalmente estranea ma, direttamente collegata con il **OMISSIS** , per la gestione del servizio di refezione scolastica, mero espediente *per* aggirare la normativa antimafia.

Per quanto riguarda, invece, la gestione degli asili nido, per il periodo "2017/2020", il servizio è stato svolto nei comuni di Crotone, quale Ente capofila, come in quello di Cutro, dalla "**OMISSIS** ", con sede in **OMISSIS**.

Per lo svolgimento dei servizi in argomento la predetta azienda ha proceduto con l'assunzione diretta delle figure professionali occorrenti allo svolgimento del servizio. In merito a tale punto è stato riscontrato che sono stati assunti i soggetti riconducibili a rapporti di parentele, amicizie, vicinanza con gli attuali amministratori comunali di Cutro e in alcuni casi figure vicine a personaggi legati alla criminalità organizzata locale (cfr. relazione pag. 493 a 501).

7.6 Tributi non pagati da soggetti legati alla criminalità organizzata.

Dall'approfondimento degli atti forniti dalla Commissione di accesso è emerso che talune famiglie di '*ndrangheta* presenti sul territorio cutrese sono risultate non "censite" nei relativi ruoli "TARI", "TASI" E "IMU".

All'uopo si riporta quanto dichiarato dai dipendenti dell'Area **OMISSIS** **(OMISSIS** e **OMISSIS)** in una missiva indirizzata alla Commissione d'Accesso, recante n. 2750 di protocollo del giorno 14 febbraio 2020:

"Con la presente si comunica che a seguito dell'insediamento della Commissione prefettizia, avvenuta in data12/02/2020 presso codesto Ente, ***nell'elenco consegnato relativo all'elenco debitori IMU bonificati non figuravano alcuni nominativi, inseriti su segnalazione della stessa Commissione soltanto successivamente****. I nominativi inseriti, al solo fine dell'aggiornamento della banca dati, sono:*

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Alcuni nominativi, pur non essendo presenti nell'elenco consegnato nell'immediatezza, erano già presenti nell'anagrafica del programma in uso all'Ufficio, ma non erano state ancora bonificate le posizioni debitorie, in quanto per verificare le pratiche l'ufficio ha organizzato il proprio lavoro estrapolando l'elenco degli immobili censiti in catasto, ordinandolo in ordine decrescente per rendita, al fine di evitare di mandare in decadenza l'Ente riguardo la riscossione dei tributi per gli importi maggiori e di conseguenza non si era ancora arrivati ad esaminare gli immobili intestati ai soggetti indicati, in quanto con rendite più basse. I nominativi già presenti in anagrafica ma non ancora elaborati, per il suddetto motivo, sono:

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Si evidenzia che, pur non avendo verificato prima le situazioni debitorie dei soggetti che non risultavano essere nell'elenco debitori consegnato, l'ufficio aveva già provveduto ad accertare tutte le aziende che in qualche modo erano riconducibili alla gestione GRANDE ARACRI.

In seguito all'input fornito dalla Commissione, è in corso la verifica di alcune situazioni, tra cui:

OMISSIS *06/05/1969 il quale risulta censito per la TARI, mentre per l'IMU non risulta essere intestatario di immobili e neanche la propria moglie.*
OMISSIS *06/05/1975 risulta destinatario di un avviso di accertamento TARI, ma non risulta negli elenchi IMU in quanto non è intestatario di immobili.*

OMISSIS *24/07/1972 non risulta inserito nell'anagrafico IMU, mentre è destinatario di avviso di accertamento TARI.*
OMISSIS *14/10/1965 non risulta inserito nell'anagrafica tributi, per quanto riguarda l'IMU nell'elenco non risultava essere nelle posizioni già bonificate.*
OMISSIS *01/10/1970 non risulta inserito nell'anagrafica IMU, non risulta intestatario di immobili.*
OMISSIS *28/04/1968 pur non essendo intestatario catastalmente di immobili, è stato destinatario di avvisi di accertamento IMU emessi in seguito alla segnalazione della Guardia di Finanza, nell'ambito di controlli effettuati sul litorale*"
Tali circostanze sono state effettivamente accertate dalla Commissione di accesso.

7.7 Incarichi professionali.

Dalla relazione emerge che agli atti del Comune di Cutro esistono due determine dirigenziali con le quali vengono approvati gli elenchi degli avvocati di fiducia al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio (c.d. "short list") e, precisamente, la:

- n. 172 del 18.06.2015;
- n. 185 del 19.09.2017.

La disamina delle determine di incarico relative al periodo "2016-2020" (alla data del 11 febbraio 2020) ha consentito di riscontrare che, in alcuni casi, gli stessi legali sono legati da vincoli di parentela con gli amministratori e/o dipendenti comunali e/o soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, come specificato nel prospetto contenuto nella relazione della Commissione di accesso che ha riportato analiticamente i nominativi dei legali, le determine di incarico ed i relativi importi (cfr. relazione pag. 523 al 528).

7.8 Alloggi popolari – "ATERP".

Circa la situazione dell'assegnazione di alloggi "ATERP" nel Comune di Cutro, si rappresenta che nel corso del 2020 è stata formata una graduatoria provvisoria (ora, definitiva) per l'aggiudicazione di tali alloggi e che talune aggiudicazioni hanno riguardato soggetti legati alla criminalità organizzata locale, i quali hanno presentato, in talune occasioni, falsa certificazione al fine di ottenere un punteggio favorevole nella graduatoria (cfr. relazione da pag. 528 a 532).

7.9 Servizi cimiteriali.

Sul territorio comunale di Cutro insistono tre cimiteri. Dall'analisi degli elementi contenuti nella relazione emerge che un gran numero di manufatti edilizi a destinazione funeraria sono stati realizzati in assenza di conformità edilizia o sono sprovvisti dei titoli autorizzatori richiesti dalla legge.

Per quanto concerne il cimitero sito nella frazione di San Leonardo di Cutro, la maggior parte delle richieste avanzate sono di soggetti riconducibili alle famiglie di *'ndrangheta* di quella zona (cfr. relazione da pag. 532 a 555).

L'interlocutore principale delle istanze dell'utenza è il **OMISSIS**, nonostante non ricopra il ruolo di Responsabile di Settore ed, in uno dei tre cimiteri, il Servizio è gestito formalmente dal Funzionario di Delegazione Comunale mediante un archivio cartaceo[29].

Limitatamente alla nota di richiesta dei permessi a costruire, l'ufficio Urbanistica-Edilizia ha comunicato che non risultano atti amministrativi e/o provvedimenti attestanti la conformità edilizia, in possesso del prefato Ufficio, relativamente alla realizzazione di manufatti edilizi a destinazione funeraria.

Analogamente, per tali manufatti abusivi, non risultano atti amministrativi e/o ricevute di pagamento degli Oneri di Urbanizzazione, relativamente alla realizzazione di manufatti edilizi a destinazione funeraria.

7.10 La concessione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale.

Nell'ambito dell'analisi condotta sull'attività amministrativa dell'Ente, la Commissione d'indagine ha esaminato anche i contributi erogati dall'Amministrazione comunale nel periodo di riferimento.

Il Comune, con delibera n. 7 del 28.05.2015 del Commissario Straordinario, si è dotato di un "*Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990*" che ne stabilisce le modalità, le procedure e i criteri di richiesta e concessione.

In particolare, il regolamento stabilisce i settori di intervento (settore sociale, settore culturale e dei beni artistici e storici, settore dell'istruzione, settore sportivo e ricreativo, settore turistico).

---

[29] Addetto all'ufficio OMISSIS, sul cui conto risulta:

- **nato a Cutro (KR) il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, dipendente presso l'Ufficio OMISSIS del Comune di Cutro (KR). Il OMISSIS è cugino di 1^ grado a OMISSIS (n. OMISSIS), ucciso in agguato di 'ndrangheta in data 23.09.2004 e OMISSIS al boss DRAGONE Antonio, ucciso, anche quest'ultimo, nell'agguato di 'ndrangheta del giorno 10.05.2004, in quanto ne ha OMISSIS, OMISSIS(n. OMISSIS), nonché OMISSIS al boss OMISSIS, detto OMISSIS. Ne consegue che il OMISSIS(cl. 1962) è zio a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), nonché OMISSIS di 1^ grado a OMISSIS (OMISSIS), a OMISSIS OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), a OMISSIS (n. OMISSIS), tutti esponenti di spicco del clan CIAMPA' - DRAGONE. Altresì il OMISSIS, coniugato con OMISSIS, ha legami di parentela con OMISSIS, detto OMISSIS, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "THOMAS", in quanto, quest'ultimo è cugino di 1^ grado alla summenzionata OMISSIS; è titolare di vicende penali per truffa (1994) e omissione di atti d'ufficio (1998-2018).**

Il settore rappresenta uno dei rami in cui maggiormente si estrinseca la discrezionalità dell'Amministrazione. Sono stati delegati alle Forze di Polizia gli accertamenti sui beneficiari, rappresentando che per i soggetti privati in stato di bisogno e indigenza non deve essere eseguita richiesta di informativa antimafia.

Sul conto dei soggetti beneficiari di contributi, la Commissione ha acquisito dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cutro le informazioni (cfr. relazione da pag. 563 a 591).

7.11 La situazione finanziaria.

Con delibera n. 23 del 15.09.2015 del Commissario Straordinario è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.O.E.L. alla luce dei seguenti elementi:

1. perdurante sofferenza di cassa;
2. richiesta di chiarimenti da parte della Corte dei Conti su gravi irregolarità amministrative e contabili;
3. difficoltà nella ricostruzione dell'esatta corrispondenza fra le entrate e le spese;
4. mancata riscossione delle entrate per recupero da evasione, sebbene previste ed accertate;
5. significativi scostamenti anche in relazione alle entrate extra-tributarie e per servizi pubblici che denotano o una sovrastima di entrate o una elevata evasione non adeguatamente contrastata dagli uffici;
6. presenza di debiti fuori bilancio per complessivi € 7 milioni circa;
7. numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti per mancati pagamenti a cui l'Ente non ha potuto far fronte per carenza di liquidità con conseguente produzione di interessi passivi che aumentano la massa debitoria complessiva;
8. impossibilità da parte dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Con delibera di Giunta del 27.04.2017 l'Ente comunale ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 T.U.E.L. proposto dall'Organo straordinario di liquidazione con verbale n. 10 del 07.04.2017.

Dall'esame della documentazione contabile acquisita presso l'Ente emerge che la situazione dal punto di vista finanziario non sarebbe, allo stato attuale, allarmante, in quanto, con la dichiarazione di dissesto finanziario, vi è stata una separazione della gestione straordinaria rispetto a quella ordinaria.

E' tuttavia evidente che il Comune di Cutro, con l'adesione alla procedura semplificata, si è impegnato però a garantire le risorse per far fronte alla chiusura delle partite debitorie rientranti nella massa passiva del dissesto finanziario.

Ciò ha comportato e comporterà che il peso delle precedenti gestioni "allegre graverà anche sul bilancio comunale e sui cittadini che, a causa del dissesto finanziario, dovranno sopportare un carico tributario a tariffe massime.

Le verifiche eseguite presso l'Ente hanno rilevato, in generale, la scarsa percentuale di riscossione dei tributi comunali che potrà portare la predetta Amministrazione comunale, nel medio termine, a difficoltà finanziarie, oggi non palesate.

E' chiaro che il problema finanziario, e soprattutto quello relativo alla scarsa capacità di incasso, non riguarda solo il Comune di Cutro ma moltissimi Comuni specie al centro sud anche in virtù dell'armonizzazione dei bilanci che oggi richiedono uno specchio fedele per tutti quei crediti di dubbia esigibilità e che probabilmente metteranno nel medio tempore in ginocchio numerosi Enti.

Le cause principali della difficile situazione finanziaria dell'Ente sono dovute alla scarsissima capacità di riscuotere le imposte. Non a caso, più volte, il revisore ha evidenziato questa circostanza, sottolineando altresì che tale condizione, a lungo andare, causerà il depauperamento delle disponibilità finanziarie dell'Ente e, quindi, una minore capacità di quest'ultimo di far fronte alle obbligazioni contrattuali.

E', quindi, evidente che il Comune di Cutro abbia enormi difficoltà a riscuotere i tributi e a tal uopo dovrebbe procedere attivandosi con ogni mezzo per aumentare con immediatezza la percentuale di realizzo dei residui attivi e non solo di quelli tributari, al fine di evitare, entro breve tempo, una situazione di crisi finanziaria probabilmente irreversibile, tale da non poter onorare i propri debiti e dunque di squilibrio finanziario.

8. Conclusioni.

Al di là degli stringenti legami evidenziati ed accertati nella citata Ordinanza "THOMAS", appare invero significativo che il Comune di Cutro risulti connotato dalla presenza nella compagine politica ed amministrativa di una consolidata **consorteria politico-istituzionale, rafforzatasi nel tempo**.

Nelle strategie di controllo politico-istituzionale, poste in essere al precipuo fine di incrementare il consenso sociale e monopolizzare le fonti di ricchezza pubbliche e private. Le strategie, invero tipiche della cosca in argomento, si spingono fino a condizionare la vita politica e amministrativa già a partire dalla scelta dei candidati alle cariche pubbliche.

Emergono, inoltre, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia gli interessi delle cosche che si traducono in una costante azione di favoreggiamento dell'imposizione di imprese e imprenditori che, nel territorio di Cutro, vantano una sorta di supremazia e travalicano ogni meccanismo di concorrenza grazie al fatto che, sulla scorta di quanto disposto dalla criminalità organizzata, nessun altro può ottenere commesse.

Anche in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 2016, quelle cioè che hanno portato all'elezione della Giunta retta dal Rag. Salvatore DIVUONO, la campagna elettorale si è da subito caratterizzata dalla presenza, nei vari comizi tenutisi, di esponenti della *'ndrangheta*.

Si evidenzia che diversi sottoscrittori delle liste, sono ritenuti dagli Organi di Polizia affiliati alle organizzazioni criminali.

Come riportato in precedenza, si sono riscontrati rapporti di parentela e frequentazioni tra amministratori e/o consiglieri e la consorteria mafiosa.

Il DIVUONO, peraltro, ha rassegnato le proprie dimissioni da Sindaco del Comune di Cutro (giusta lettera recante n. di protocollo 8645 del 12.06.2020, costituente **allegato n. 4** alla Relazione) e che hanno comportato la nomina di un Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Le motivazioni di quest'ultima decisione sono da rilevarsi nelle dichiarazioni riferite dal Sindaco, nel corso dell'audizione del giorno 11.06.2020, dove in particolare lo stesso riferisce su alcune criticità e disfunzioni dell'apparato comunale (cfr. relazione da pag. 592 a 635).

In particolare, relativamente alle dimissioni **OMISSIS**, il Sindaco rileva che nei confronti del Dirigente aveva già notato, come riportato in sede di audizione, che si era creato una sorta di ambiente ostile sia da parte dei dipendenti **OMISSIS** (**OMISSIS** in primis) che da parte dell'assessore **OMISSIS**'.

Il Sindaco DIVUONO, non manca, inoltre, di sottolineare che durante la precedente amministrazione a guida MIGALE, vi erano numerose spese incontrollate per la gestione servizio idrico e fognario (affidamenti diretti all'impresa **OMISSIS.**") e per la **OMISSIS** (affidamenti alla **OMISSIS**), nonché la presentazione di un bilancio non realistico e che il Comune di Cutro era di fatto gestito da **OMISSIS**e **OMISSIS**, quali Responsabili, rispettivamente, dell'Area **OMISSIS**e **OMISSIS** dell'Area

Le spese incontrollate ed i consequenziali frazionamenti ed affidamenti diretti, non sembrano trovare rimedio con la Giunta DIVUONO che nel corso delle audizioni "ammette" il ricorso a questa tipologia di contratti.

Anche i Responsabili d'Area affermano le anomalie negli affidamenti diretti e la quasi impossibilità ad uscire dalla situazione creatasi. Appare verosimile che si siano seguite le medesime procedure sia con la **OMISSIS.**" che con la ditta **OMISSIS.**" per la gestione del servizio **OMISSIS** e per **OMISSIS.**

Peraltro, basta leggere la comunicazione fatta dal Responsabile dell'Area **OMISSIS** il quale "denuncia" in tempi non sospetti (veggasi nota n. **OMISSIS**) e cioè molto tempo prima dell'insediamento della Commissione d'indagine, il continuo ricorso ai frazionamenti di spesa. Tale continuo ricorso agli affidamenti diretti "fuori contratto", restano sempre artificiosamente entro il limite di €. 40.000,00.

Il **OMISSIS**, Responsabile Area **OMISSIS**, su numerose determinazioni sollecitate dal **OMISSIS**, nella qualità di Responsabile del **OMISSIS**, si rifiuta, pertanto, di sottoscrivere i pareri di regolarità contabile per le problematiche sopra segnalate.

Il **OMISSIS**, nominato in convenzione con altro Ente, dietro richiesta del Sindaco, appare in molte situazioni in aperto contrasto con l'apparato burocratico dell'Ente da tempo indirizzato secondo consuetudini ormai consolidatesi nel tempo (gestione familiare della cosa pubblica).

E' significativo, inoltre, come il Comune di Cutro si sia costituito, come parte civile, in solo due processi di *'ndrangheta*, l'uno afferente "STIGE" e l'altro "MALAPIANTA". Per quest'ultima situazione si rappresenta come il prefato Ente Comunale si è costituito, quale parte offesa, appena qualche giorno addietro alla notifica, per l'appunto, del procedimento "MALAPIANTA".

Dall'esame degli atti, in sintesi, risultano integrati i principali elementi dai quali è possibile desumere l'esistenza di condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività dell'Ente:

1) il consistente numero di ditte affidatarie di lavori, anche in via diretta, caratterizzate dalla contiguità con esponenti delle organizzazioni 'ndranghetiste;
2) i collegamenti e le frequentazioni di componenti degli organi politici e dell'apparato amministrativo con personaggi legati alla criminalità organizzata, desumibili dalle informative e dall'attività di monitoraggio disposta dagli Organi di Polizia;
3) la particolare permeabilità di alcuni dipendenti e la mala gestio dei settori nel suo complesso da parte dei Responsabili istituzionali. Di tutta evidenza l'assenza potremmo dire quasi totale di attività di vigilanza e controllo del territorio;
4) il continuo ricorso agli affidamenti diretti sottosoglia ma derivanti, spesso, da un frazionamento della spesa;
5) i benefici economici, anche di scarsa entità, ma erogati a soggetti collegati a vincoli di parentela con la criminalità organizzata;
6) gli incarichi fiduciari e/o affidamenti di servizi e forniture a familiari strettamente legati alla parte politica;
7) la presenza nell'asilo nido, affidato in gestione, di dipendenti legati da vincoli di parentale con l'apparato politico;
8) la vicenda particolare della refezione scolastica affidata a ditta "pulita" ma collegata ad altre ditte segnalate nell'operazione "Jonny";
9) la presenza impropria all'interno degli Uffici dell'Ente di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, legati da rapporti di parentela con rappresentanti istituzionali ed in relazione con esponenti della criminalità organizzata;
10) l'influenza esercitata da parte di alcuni dipendenti comunali e politici nei confronti dell'apparato burocratico e le difficoltà riscontrate da parte dei Responsabili di Settore a dirigere con imparzialità e serenità l'Area di competenza;
11) la scarsa attenzione rivolta all'utilizzo dei beni confiscati lasciati per lo più in parziale abbandono;

12) la cattiva o inesistente gestione dei loculi cimiteriali e le concessioni, senza regole, di suoli per la realizzazione di edifici funerari, assume i contorni di un "commercio parallelo" e occulto per la vendita dei loculi;
13) le difficoltà denunciate dal Sindaco dimissionario a svolgere "serenamente" il proprio mandato evidenziando pressioni dirette o indirette;
14) le "ammissioni" di irregolarità amministrative evidenziate da parte di quasi tutti i funzionari auditi ed in alcuni casi le velate pressioni provenienti dall'ambiente esterno;
15) le disfunzioni nei servizi pubblici essenziali e la situazione finanziaria dell'Ente che ha portato, qualche anno fa, l'Ente alla dichiarazione di dissesto finanziario;
16) l'impiego di personale dipendente colpito da misure restrittive della libertà personale o, comunque, coinvolto in operazioni di polizia concernenti la criminalità organizzata.

Quanto sopra rappresentato evidenzia il totale asservimento dell'amministrazione comunale a logiche personalistiche e che hanno visto nelle dimissioni del Sindaco, il naturale epilogo della propria esperienza politica.

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della commissione di accesso si ritiene sussistano elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato un altamente possibile collegamento tra l'amministrazione comunale di Cutro e le organizzazioni criminali di quel territorio tali da determinarne il condizionamento mafioso, in considerazione anche del fatto che nella struttura burocratica dell'Ente è emerso che taluni amministratori/dipendenti annoverano rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

I tratti salienti del citato documento sono stati illustrati nel corso del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica nella seduta del 16 luglio 2020 alla presenza, tra gli altri, del Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone che ha dato positivo riscontro.

Pertanto si trasmette la presente relazione, ai sensi dell'art. 143 comma 1 del d.lgs. 267/2000 ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Cutro con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

Si allegano i seguenti documenti:
. relazione della Commissione di accesso (in formato cartaceo e su supporto informatico CIS)
- relazione del Prefetto omissata.

IL PREFETTO
(Tombesi)

20A04955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2020.

Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della disposizione legislativa;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità delle richieste per l'accesso al Fondo per l'anno 2016, mediante domanda da presentare in modalità telematica sul sito *web* della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 novembre 2016 con il quale si è provveduto al riparto proporzionale del Fondo, in quanto l'ammontare delle somme richieste è risultato superiore allo stanziamento per l'anno 2016 di 20 milioni di euro;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017 con il quale sono state disciplinate le modalità delle richieste per l'accesso al fondo per l'anno 2017, mediante domanda da presentare in modalità telematica sul sito *web* della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2017 integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2018 con il quale si è provveduto al riparto proporzionale del Fondo, in quanto l'ammontare delle somme richieste è risultato superiore allo stanziamento per l'anno 2017 di 19,5 milioni di euro;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018 con il quale sono state disciplinate le modalità delle richieste per l'accesso al fondo per l'anno 2018, mediante domanda da presentare in modalità telematica sul sito *web* della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018 con il quale si è provveduto al riparto proporzionale del Fondo, in quanto l'ammontare delle somme richieste è risultato superiore allo stanziamento per l'anno 2018 di 20 milioni di euro;

Considerato che per l'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si deve provvedere, alla ripartizione del predetto Fondo, che ammonta a 19.823.362,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 20 dicembre 2019, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017 e 2018, con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 12 novembre 2019;

Rilevato che alla data del 20 dicembre 2019 sono pervenute telematicamente n. 5 richieste di contributo erariale, per un importo complessivo non superiore alle risorse assegnate allo specifico Fondo;

Rilevato che sono pervenute tre richieste di contributo per l'anno 2019 aventi i requisiti di legge, per un valore complessivo pari a 10.157.453,95 euro che, unitamente alle somme non corrisposte per carenza di fondi negli anni 2016, 2017 e 2018 pari a 15.985.947,33 euro, determinano un importo complessivo dei contributi da corrispondere pari a 26.143.401,28 euro, superiore alle risorse del Fondo per l'anno 2019, pari a 19.823.362,00 euro;

Considerata l'urgenza di provvedere a comunicare ai comuni che risultano in possesso dei presupposti la somma loro spettante;

Preso atto che l'ammontare delle somme richieste è superiore allo stanziamento di 19.823.362,00 euro e che pertanto occorre procedere ad un riparto proporzionale sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 113 del 2016;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2019.

1. Per l'anno 2019, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, in misura pari a 19.823.362,00 euro, sono ripartite a favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta, per far fronte alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, negli importi indicati nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2066

ALLEGATO *A*

Riparto del "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti"
(comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e successive modificazioni)

ANNO 2019

Regione	Provincia	Ente	PR	**riparto 2019 proporzionale nel limite di euro 19.823.362,00 (A+B) / (C/A+B)**
VALLE D'AOSTA	AOSTA	PONTBOSET	AO	**268.954,03**
LIGURIA	SAVONA	NOLI	SV	**2.688.363,66**
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	**9.967.775,58**
CAMPANIA	NAPOLI	LETTERE	NA	**317.798,18**
CAMPANIA	SALERNO	CALVANICO	SA	**2.387.242,28**
PUGLIA	TARANTO	CASTELLANETA	TA	**1.719.015,04**
CAMPANIA	SALERNO	SARNO	SA	**2.474.213,22**
				19.823.362,00

20A05147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2020.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», in Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dal Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», con sede in Roma;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del citato ente;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Riccardo Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», con sede in Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
FRACCARO

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2056

20A05148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 settembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato» come modificato dal decreto 9 gennaio 2019, n. 13 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede, tra l'altro, l'ingresso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica dei mesi da ottobre a marzo;

Considerato che nell'attuale contesto normativo l'efficacia della disposizione sopra richiamata consente l'apertura gratuita di tutti i musei e i luoghi della cultura, a partire dal 4 ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 22955 del 18 settembre 2020 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha segnalato la necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura riguardanti in particolare le c.d. «domeniche gratuite»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, è sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

*A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter *e 21-*quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

20A05270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 settembre 2020.

Rettifica della determina n. 849/2020 del 7 agosto 2020, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Cinacalcet Gen.Orph», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/956/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 849/2020 del 7 agosto 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Cinacalcet Gen.Orph», ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 28 agosto 2020;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per erronea indicazione del prezzo *ex -factory* della confezione con codice A.I.C. n. 046051025;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 849/2020 del 7 agosto 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 849/2020 del 7 agosto 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano CINACALCET GEN. ORPH, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 28 agosto 2020.

Nel provvedimento, all'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità),

laddove è scritto:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 80,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 157,69,

leggasi:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 84,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 157,69.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05112

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobrineb», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/947/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 392/2006 del 23 marzo 2006, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobrineb», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2006;

Vista la determina AIFA n. 1309/2009 del 18 maggio 2009, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobrineb», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 dell'8 luglio 2009;

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2019 con la quale la società Promedica s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Tobrineb» (tobramicina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 luglio 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRINEB (tobramicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori monodose - A.I.C. n. 036647030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 1.897,20;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.131,14;

«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori monodose - A.I.C. n. 036647016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori monodose - A.I.C. n. 036647028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 4 contenitori monodose - A.I.C. n. 036647042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobrineb» (tobramicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, infettivologo, pneumologo, pediatra) (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162, relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 036647030.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05124

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 949/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 543/2019 del 23 luglio 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 2019 con la quale la società GMM Farma Srl è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobradex» (desametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2020 con la quale la società GMM Farma Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tobradex» (desametasone e antiinfettivi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 042845065;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 luglio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX (desametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - A.I.C. n. 042845065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» (desametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05125

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Novadien», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 952/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 71/2020 del 6 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 150 del 15 giugno 2020 con la quale la società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Novadien» (dienogest ed etinilestradiolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 2020 con la quale la società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Novadien» (dienogest ed etinilestradiolo);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NOVADIEN (dienogest ed etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041390030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:

«2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041390042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Novadien» (dienogest ed etinilestradiolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per la confezione con codice A.I.C. n. 041390030;

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR) per la confezione con codice A.I.C. n. 041390042.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05126

DETERMINA 15 settembre 2020.

Rettifica della determina n. 835/2020 del 7 agosto 2020, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alecensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/953/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 835/2020 del 7 agosto 2020 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alecensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 24 agosto 2020;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per incompleta definizione dell'indicazione terapeutica del medicinale in relazione alla sua innovatività;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 835/2020 del 7 agosto 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 835/2020 del 7 agosto 2020 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alecensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 24 agosto 2020.

Nell'atto, all'art. 1 «Oggetto della rinegoziazione», laddove è scritto:

«Alla specialità medicinale in oggetto viene riconosciuta l'innovatività in relazione all'indicazione terapeutica negoziata "trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)"»,

leggasi:

«Alla specialità medicinale in oggetto viene riconosciuta l'innovatività in relazione all'indicazione terapeutica negoziata "Alecensa in monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)"».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05127

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 954/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 683/2019 del 17 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 044120071;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 luglio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n.: 044120071 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05128

DETERMINA 15 settembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 955/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 146/2020 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2020 con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (lamivudina e abacavir) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 12 marzo 2020 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (lamivudina e abacavir), relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 044773012, 044773024 e 044773048;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 maggio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 7 agosto 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN PHARMA (lamivudina e abacavir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n.: 044773012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n.: 044773024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 044773048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (lamivudina e abacavir) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma (lamivudina e abacavir), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05129

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 giugno 2020.

Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione dell'utilizzo delle risorse assegnate all'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2011, n. 3979, come rimodulata dalle delibere CIPE n. 93 del 17 dicembre 2013 e n. 111 del 22 dicembre 2017. (Delibera n. 29/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono misure a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge e, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 3979, che assegna all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo un importo di euro 8.500.000,00, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti l'anno scolastico 2011-2012 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento Casa Italia, l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;

Vista la propria delibera n. 43 del 23 marzo 2012, ove le risorse assegnate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 dell'11 novembre del 2011, sono ricomprese nell'importo complessivo assegnato da questo Comitato al Commissario per la ricostruzione per l'anno 2012;

Considerato che le risorse assegnate sono nella totale disponibilità dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo in quanto trasferite dapprima da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione per un importo di euro 2.655.273,00 e, successivamente, nell'aprile del 2013, da parte del Ministero dello sviluppo economico per un importo di euro 5.844.727,00;

Vista la propria delibera n. 93 del 17 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha preso atto della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 le risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 5.844.727,00 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio;

Vista la propria delibera n. 111 del 22 dicembre 2017, con la quale questo Comitato ha preso atto della richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare anche per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, le risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011 e, in particolare, il residuo importo di 4.010.265,54 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 8643 del 19 giugno 2020, con la quale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, si propone a questo Comitato di approvare la richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, le economie generate a valere sulle risorse assegnate dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, come rimodulata da ultimo con la citata delibera CIPE n. 111 del 2017, che ammontano nel loro complesso a euro 1.575.038,22;

Vista la documentazione allegata alla predetta proposta dalla quale risulta che permane la necessità di garantire per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022 le attività svolte negli anni scolastici precedenti, in coerenza con le finalità indicate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, atteso il perdurare delle esigenze connesse al sisma del 2009 a seguito della cessazione dello stato di emergenza e anche in relazione ad ulteriori e specifiche esigenze legate all'emergenza sanitaria in atto, e che, pertanto, si ritiene necessario poter disporre delle risorse residue pari a euro 1.575.038,22;

Considerato che l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo prevede di destinare le suddette risorse residue, pari a euro 1.575.038,22, ad attività da svolgersi negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 per le seguenti finalità:

a) assicurare il supporto socio-educativo alle famiglie ancora interessate al perdurare delle fasi di ricostruzione e proseguire nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa, per euro 585.902,22;

b) garantire vigilanza e sicurezza nei moduli ad uso scolastico provvisorio (di seguito MUSP) per euro 900.000,00;

c) provvedere agli interventi di manutenzione dei MUSP, per euro 89.136,00;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della propria delibera n. 82 del 2018, concernente il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. n. 3559-P del 25 giugno 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È approvata la richiesta avanzata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, volta a utilizzare per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, le risorse assegnate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3979 del 2011, come rimodulata da ultimo con la citata delibera di questo Comitato n. 111 del 2017, e, in particolare, il residuo importo di 1.575.038,22 euro, già nella disponibilità dello stesso Ufficio e non ancora utilizzato. La relativa articolazione per finalità e per anni scolastici è indicata nella tabella seguente:

Finalità	Anno scolastico 2020/2021	Anno scolastico 2021/2022	Spesa nel biennio
Tempo pieno e tempo prolungato Ampliamento offerta formativa	euro 292.951,11	euro 292.951,11	euro 585.902,22
Vigilanza e sicurezza	euro 450.000,00	euro 450.000,00	euro 900.000,00
Manutenzione MUSP	euro 44.568,00	euro 44.568,00	euro 89.136,00
Totale	euro 787.519,11	euro 787.519,11	euro 1.575.038,22

2. La Struttura di missione, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale, riferirà al CIPE sulla successiva attuazione degli interventi, l'entità della spesa effettivamente sostenuta, la finalità perseguita nonché la capienza delle risorse assegnate per la copertura dell'eventuale nuovo fabbisogno.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 111 del 2017.

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1057

20A05120

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 14 settembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 6 - Autonomia delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011;

Vista la delibera del 16 giugno 2020, n. 102, con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di modifica dello statuto;

Vista la delibera del 17 giugno 2020, n. 117, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dello statuto approvata dal senato accademico;

Vista la nota protocollo del 1° luglio 2020, n. 113534, con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca con nota protocollo del 27 agosto 2020, n. 9592;

Ritenuto opportuno recepire le osservazioni pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera dell'8 settembre 2020, n. 139, con la quale il senato accademico ha recepito le osservazioni predette nel testo dello statuto;

Vista la delibera del 9 settembre 2020, n. 178, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;

Rilevata l'urgenza di avviare le procedure elettorali per la ricostituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in scadenza al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A decorrere dalla data di cui all'art. 2, è abrogato il vigente statuto emanato con decreto rettorale 2 dicembre 2011, n. 68.

Brescia, 14 settembre 2020

Il rettore: TIRA

Allegato

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi

1. Il presente statuto, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare di quanto previsto dall'art. 33, della *Magna Charta* delle università, è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli studi di Brescia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.

2. L'Università degli studi di Brescia, nel seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica e pluralistica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.

3. L'Università è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di capacità di agire di diritto privato, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario.

4. L'Università è una comunità composta dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, dagli studenti, che concorrono, secondo i rispettivi ruoli, a realizzarne i fini istituzionali.

5. L'Università promuove pari opportunità e uguaglianza di genere tra donne e uomini nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente statuto viene utilizzato il genere maschile dei sostantivi, inclusivo di quello femminile, unicamente per evitare l'appesantimento del testo.

6. L'Università realizza i propri fini istituzionali nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, qualità e promozione del merito; è indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale.

7. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione allo scopo di realizzare il pieno concorso e la valorizzazione di tutte le sue componenti alla vita democratica della sua comunità, favorendo il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

8. L'Università si impegna, nell'ambito dei diversi ruoli, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni sociali, economiche ed ambientali, in particolare nella costruzione e la gestione dei propri edifici, di uso dell'energia e di tutte le risorse naturali nonché le scelte di mobilità.

Art. 2.

Didattica, ricerca, terza missione

1. Funzioni primarie dell'Università sono la didattica, la ricerca e la terza missione, attività inscindibili eticamente orientate a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture e con il territorio, in una dimensione internazionale e nel rispetto delle libertà della scienza.

2. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, volta alla preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. L'Università attiva corsi di alta formazione *post-lauream*, alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di *master* universitario di primo e di secondo livello, di dottore di ricerca e di specializzazione. L'Università garantisce la libertà di insegnamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obiettivi formativi. Compito delle strutture didattiche è garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste e assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti affinché si realizzino, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative, gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. L'Ateneo, in conformità con i principi della Carta europea dei ricercatori, garantisce ai professori e ricercatori autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attività.

4. L'Università, nell'ambito della terza missione, assicura la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio e del Paese.

5. L'Università organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio.

6. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento dei propri studenti e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonché con altri enti pubblici e privati.

7. L'Università organizza attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e fornisce, inoltre, il supporto ai propri laureati per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.

8. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con gli enti pubblici e privati nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.

9. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta i risultati delle attività didattiche, scientifiche e di terza missione delle proprie strutture, anche al fine del loro miglioramento.

10. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; può istituire e aderire a consorzi, centri interuniversitari, società consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può, inoltre, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

11. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

12. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale e di rafforzare il proprio posizionamento, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia, anche con interventi di natura economica, gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e studenti;

c) promuove politiche per l'attrazione di studenti stranieri;

d) promuove attività didattiche, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi, scientifiche e di terza missione, sviluppate con università e istituzioni straniere;

e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;

f) realizza strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi;

g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale.

Art. 3.

Diritto allo studio e attività studentesche

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli, ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.

2. L'Università realizza gli interventi necessari per consentire agli studenti pari opportunità nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria.

3. L'Università realizza attività di servizio agli studenti per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunità.

4. L'Università individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito.

5. L'Università si impegna, anche in collaborazione con la Regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla «Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti» dell'Università degli studi di Brescia.

Titolo II

ORGANI

Capo I

Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo: il Rettore, il senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione.

2. Nella composizione degli organi è rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 5.

Il Rettore

1. Il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) è titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) ha la responsabilità:

del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

di proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), previo parere del senato accademico;

di proporre il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;

di proporre il direttore generale nonché la valutazione dei risultati inerenti all'attività di quest'ultimo, previo parere del nucleo di valutazione, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato;

dell'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14;

di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto o allo stesso assegnata dalla normativa vigente.

2. In caso di comprovata necessità e urgenza il Rettore può adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di competenza del senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti conseguenti adottati, salva diversa valutazione dell'organo competente.

3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o presso altre università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.

4. L'elezione del Rettore è promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno novanta giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni i candidati alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio *curriculum* ed il programma elettorale.

Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto.

Il regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in centoventi giorni successivi alla cessazione stessa.

Il Decano, fino alla nomina del nuovo Rettore, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione.

5. Il corpo elettorale per l'elezione del Rettore è composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti. Gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel nucleo di valutazione.

6. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio:

a) ogni voto dei professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) vale 1 voto;

b) ogni voto dei ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) vale 0,6 voti;

c) ogni voto del personale tecnico-amministrativo vale 0,15 voti;

d) ogni voto dei rappresentanti degli studenti in senato accademico, Consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione vale 2 voti;

e) ogni voto degli studenti membri delle commissioni paritetiche vale 0,6 voti.

7. È eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio è eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.

8. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

9. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di prorettori, di delegati, da lui prescelti nell'ambito del personale docente, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Il senato accademico

1. Il senato accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;

b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attività didattica;

c) esprime il parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;

d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di coordinamento, in materia di didattica e di ricerca nonché il codice etico;

e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di coordinamento;

f) con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

g) esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni o associazioni, nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attività didattica, scientifica e di terza missione;

h) può istituire commissioni su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica;

i) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche del presente statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione;

j) determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione;

k) definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi ai dipartimenti;

l) esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il senato accademico è composto da ventidue componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede. Del senato accademico fanno parte, su base elettiva, quindici componenti, fra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori:

massimo otto direttori di Dipartimento di cui almeno uno per ognuna delle macroaree definite con delibera del senato accademico;

due rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti da tutti i professori di prima fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale;

tre rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti da tutti i professori di seconda fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale;

due rappresentanti dei ricercatori, di cui uno a tempo determinato, eletti ciascuno dalle rispettive categorie.

In caso di riduzione del numero dei direttori di Dipartimento, resta inalterato il numero totale dei senatori appartenenti alla categoria dei professori di prima fascia, mediante l'elezione di un numero corrispondente di rappresentanti dei professori di prima fascia.

Fanno, inoltre, parte del senato accademico:

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un unico corpo elettorale;

quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in un unico corpo elettorale.

3. Il senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Rettore vale doppio.

5. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.

6. Il senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è titolare:

a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività nonché sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi di studio e delle sedi;

c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico, ad approvare il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato, da trasmettere ai Ministeri competenti;

d) della competenza a conferire l'incarico di direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e inoltre, nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di Governo;

e) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui può essere comminata una sanzione superiore alla censura;

f) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei dipartimenti;

g) della competenza ad assegnare gli spazi ai dipartimenti, nel rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico;

h) delle competenze previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede, da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale e da altri sei componenti.

3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico.

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto d'interessi con l'Università e deve presentare un profilo coerente con almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver maturato un'ampia e importante esperienza di alta professionalità, ricoprendo significativi incarichi in primarie istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, di ricerca e di sviluppo e/o formazione;

b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende pubblici o privati di rilevanza nazionale e/o internazionale;

c) aver maturato una significativa professionalità come esperto dirigente in istituzioni italiane o straniere in settori particolarmente avanzati e/o innovativi;

d) aver maturato una profonda esperienza e conoscenza del sistema universitario, del suo ordinamento giuridico e del suo funzionamento.

4. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati viene effettuata da una commissione, nominata dal Rettore, sentito il senato accademico, salvaguardando le pari opportunità, e composta di esperti dotati di adeguate competenze, scelti fra personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo.

5. Il Rettore designa tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma precedente quattro consiglieri; il senato accademico ne designa due.

6. Dei sei componenti selezionati, un numero di consiglieri non inferiore a tre non deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I restanti componenti possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo e sono selezionati salvaguardando, ove possibile, la presenza delle diverse componenti (docente e tecnico-amministrativo) del personale.

7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale; il mandato di ciascun consigliere è rinnovabile una sola volta.

8. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

9. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 8.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico.

4. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.

5. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è definito nel contratto in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

8. Il direttore generale dirige la delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del medesimo direttore generale.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è preposto alla verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza sul regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero competente tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.

4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

5. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

6. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 10.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione è titolare delle funzioni:

a) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.

2. Il nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti, dei quali almeno due devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica:

a) quattro di elevata qualificazione professionale, di cui uno interno, professore di prima fascia, il *curriculum* dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo;

b) uno studente.

4. Il professore di ruolo interno è designato dal senato accademico, i componenti esterni sono designati dal Rettore. Il Rettore nomina tra i componenti di cui al comma 3, lettera *a)* il coordinatore. Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore.

5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti gli studenti dell'Ateneo.

Art. 11.

Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel presidio di qualità dell'Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle strutture di coordinamento per l'attività didattica, nei consigli di corso di studio e nei consigli di Dipartimento.

2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti della medesima. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Università, ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 12.

Incompatibilità e decadenza

1. È fatto divieto ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora ne facciano parte;

b) di essere componente di altri organi di Ateneo, salvo che del consiglio di Dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica;

e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. È fatto divieto ai componenti del nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, di direttore di Dipartimento, di presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e delle commissioni paritetiche.

3. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.

4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.

Capo II

Art. 13.

Organi ausiliari di Ateneo

1. Gli organi ausiliari dell'Ateneo sono: il collegio di disciplina, il presidio di qualità di Ateneo, il comitato unico di garanzia, il garante degli studenti, il comitato per lo sport universitario, il comitato partecipativo degli studenti e il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo. La partecipazione a tali organi non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennità e rimborso spese.

Art. 14.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il collegio di disciplina è composto da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari (due interni e uno esterno all'Ateneo), tre professori associati (due interni e uno esterno all'Ateneo) e tre ricercatori a tempo indeterminato (due interni e uno esterno all'Ateneo) in regime di tempo pieno nonché da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e tre supplenti del collegio di disciplina vengono designati dal senato accademico, su proposta del Rettore; tre componenti effettivi interni (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato) sono eletti secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo attribuendo l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato.

3. La durata del mandato del collegio termina alla scadenza di quello del senato accademico.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio di disciplina.

8. La titolarità del potere disciplinare, nei casi di illeciti contestati al Rettore, è in capo al Decano dell'Ateneo.

9. L'Università adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.

10. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico. Per le violazioni del codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 15.

Presidio di qualità di Ateneo

1. Il presidio di qualità di Ateneo, coadiuvato dai presidi di qualità dei dipartimenti di cui all'art. 23, comma 12, sovraintende al corretto funzionamento del Sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, come disciplinato dall'ANVUR.

2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del presidio sono definite nel Regolamento del medesimo organo.

Art. 16

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Favorisce l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle linee guida nazionali.

Capo III

ALTRI ORGANISMI

Art. 17.

Comitato dei sostenitori

1. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un comitato dei sostenitori. A tale comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

La partecipazione al comitato non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennità.

Art. 18.

Advisory board

1. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un *Advisory board* costituito da personalità di spicco del panorama nazionale e internazionale che fornendo la propria consulenza contribuiscano alla crescita e allo sviluppo dell'Ateneo.

La partecipazione a tale organismo non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennità.

Art. 19.

Garante degli studenti

1. Il senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante, per fornire consulenza e assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa. Il regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le funzioni. Il garante presenta annualmente al senato accademico una dettagliata relazione sull'attività da lui svolta.

Art. 20.

Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Rettore nomina il Comitato per lo Sport Universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 21.

Comitato partecipativo degli studenti

1. Il Rettore nomina con proprio decreto il comitato partecipativo degli studenti per favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo.

2. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nonché da un componente di ciascuna commissione paritetica salvaguardando la presenza delle liste maggiormente rappresentative degli studenti; il comitato si riunisce almeno ogni due mesi.

3. Il comitato si esprime con parere non vincolante sul bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene le voci relative agli studenti.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 22.

Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge il comitato partecipativo per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del Personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al direttore generale. Il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.

2. Il comitato è composto da nove dipendenti eletti, cui si aggiungono i 2 rappresentanti del personale in senato accademico. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo, quello attivo anche al personale a tempo determinato.

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Capo I

Art. 23.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, presentata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori, deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi necessari per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la proposta viene approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Consiglio di amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato accademico, oppure concede una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i dipartimenti:

a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali;

b) valorizzano le ricerche individuali dei professori e ricercatori;

c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a convenzioni nonché prestazioni conto terzi;

d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo le modalità di cui ai successivi articoli l'attività didattica dei corsi di studio incardinati;

e) assicurano la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalità definite nel regolamento didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori;

f) promuovono la collocazione strategica nel territorio di riferimento, tutte le attività di trasferimento tecnologico, le attività culturali, le attività di *public engagement*, le attività pubblicistiche e divulgative.

g) nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del *budget* assegnato, formulano motivate richieste di posti di professore e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca;

h) formulano al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori.

Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.

5. Le responsabilità amministrativo-contabili in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilità.

6. Sono organi di Dipartimento:

il consiglio del Dipartimento;

il direttore;

la giunta.

7. Il consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti e, ove previsti, da un rappresentante dei dottorandi nonché da un rappresentante degli specializzandi. È previsto, altresì, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato che prestano servizio presso le rispettive strutture dipartimentali. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, da prevedere nel regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica quattro anni accademici per non più di due mandati. Il direttore designa tra i professori di prima fascia del Dipartimento un vice direttore.

Qualora il direttore presenti al Rettore le dimissioni dalla carica e quest'ultimo le accolga, il Decano indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo direttore.

9. Il direttore designa un coordinatore delle attività di ricerca, un coordinatore della didattica e un coordinatore delle attività di terza missione. I tre coordinatori svolgono i rispettivi ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione qualità di Ateneo, secondo la disciplina prevista nel regolamento generale di Ateneo.

10. Il regolamento di Dipartimento prevede e disciplina il funzionamento di una giunta, presieduta dal Direttore e costituita da un massimo di 10 componenti tra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, in modo che sia garantito lo stesso numero di docenti per ogni categoria.

11. Presso ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente:

a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

La commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del consiglio di Dipartimento e secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento.

12. È istituito un presidio di qualità di Dipartimento, che sovraintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità nella struttura e coadiuva il presidio di qualità di Ateneo.

Art. 24

Centri di ricerca e di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire centri di ricerca e centri di servizio. La proposta può essere presentata dal senato accademico o dai consigli di Dipartimento.

2. I regolamenti di tali centri devono conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere:

a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro;

b) un direttore eletto tra i membri della componente universitaria del consiglio.

I predetti regolamenti sono emanati dal Rettore.

Art. 25

facoltà

1. È possibile istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, facoltà con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.

2. Il consiglio della facoltà è così composto:

a) dai direttori dei dipartimenti coinvolti;

b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento coinvolti, così individuati:

un docente per ciascuna Giunta, eletto all'interno della stessa;

un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attività;

i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei consigli di Dipartimento tra i coordinatori di corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione;

c) da rappresentanti degli studenti eletti nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio della facoltà secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.

La partecipazione all'organo non dà luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennità e rimborso spese.

3. Il presidente della facoltà è eletto dal consiglio tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano direttori di Dipartimento o presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e resta in carica tre anni. La carica è rinnovabile una sola volta.

4. La facoltà di medicina e chirurgia, oltre a quanto previsto al comma 1, assume i compiti correlati alle attività assistenziali secondo le modalità ed i limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca.

5. A tal fine e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali è assicurata dall'Università mediante appositi accordi con le amministrazioni statali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

Art. 26

Corsi di Studio

1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti nel regolamento didattico di Ateneo e afferiscono ad un Dipartimento, fatti salvi i corsi interdipartimentali.

Al consiglio di corso di studio compete la progettazione e la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.

2. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati — ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto — nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio stesso.

3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi consigli di corso di studio tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia.

4. I consigli dei corsi di studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi, inoltre, formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di Dipartimento.

5. Il senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.

Art. 27.

Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi della normativa vigente, su proposta di uno o più dipartimenti e previo parere obbligatorio del senato accademico, corsi e scuole di dottorato, anche in consorzio con altre università o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.

Art. 28.

Scuole e corsi di specializzazione

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire anche scuole e corsi di specializzazione.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal regolamento didattico dell'Ateneo, dai regolamenti della singola Scuola.

3. Sono organi di governo e gestione delle scuole e dei corsi di Specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.

4. Le scuole e i corsi di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

Art. 29

Scuola di management e alta formazione
School of Management and Advanced Education SMAE

1. Le attività di formazione previste dall'art. 2, comma 5 del presente statuto, si attuano nell'ambito della scuola di management e alta formazione *School of Management and Advanced Education, SMAE.*

2. L'istituzione, l'organizzazione e le attività della scuola sono stabilite con apposito regolamento.

3. Oltre all'attività di presidio e coordinamento di corsi che conferiscono titoli universitari, la Scuola supporta, promuove e dà attuazione ad attività di formazione sui temi del Management e della formazione continua post-laurea con riguardo alle tematiche legate alle esigenze emergenti dalle aziende, dalle professioni e dagli enti pubblici e privati.

4. Essa opera nello spirito di valorizzazione delle competenze dei dipartimenti con particolare riguardo alle iniziative interdipartimentali.

5. Le attività di organizzazione, amministrazione, promozione delle iniziative formative, di cui ai precedenti commi, sono affidate alla scuola o possono eventualmente essere svolte in collaborazione con soggetti terzi.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE
E FINANZIARIA

Art. 30.

Principi di organizzazione

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione.

2. Le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile spettano al direttore generale e ai dirigenti, secondo quanto di rispettiva competenza, nonché alle unità organizzative, nel rispetto del piano strategico di Ateneo.

3. L'organizzazione dell'Università risponde ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, sostenibilità economica e benessere lavorativo.

4. L'organizzazione dell'Università garantisce che i servizi siano erogati nel rispetto di *standard* di qualità prefissati. L'Università valorizza il merito, mediante l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance* delle strutture e del personale cui sono correlati meccanismi premiali incentivanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 31.

Prerogative dei titolari di carica

1. Il Rettore, il prorettore vicario, i prorettori, i delegati del Rettore e i direttori di Dipartimento possono, su richiesta, essere parzialmente esentati dai compiti didattici per la durata della carica, con delibera del Dipartimento di afferenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina l'entità dell'indennità di carica del Rettore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione. Il medesimo consiglio può deliberare la corresponsione di un'indennità di carica anche per il prorettore vicario, i prorettori, i delegati del Rettore, e i direttori di Dipartimento. Può, altresì, essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

20A05019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'estratto della determina n. 837/2020 del 7 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Accord».

Estratto determina n. 950/2020 del 15 settembre 2020

È integrato l'estratto, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 837/2020 del 7 agosto 2020 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Accord», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 26 agosto 2020.

Dopo l'inciso:

«Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. - World Trade Center, Moll de Barcelona - s/n, Edifici Est 6a planta - 08039 Barcelona - Spagna»

e prima della descrizione della confezione oggetto del provvedimento è da aggiungersi la locuzione:

«Variazioni approvate dall'AIFA con impatto sugli stampati:

codice pratica C1B/2019/998 (procedura NL/H/4543/001/IB/002)

codice pratica C1B/2020/71 (procedura NL/H/4543/001/IB/004/G)».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05111

Rettifica dell'estratto della determina n. 502/2019 dell'11 marzo 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Aurobindo».

Estratto determina n. 951/2020 del 15 settembre 2020

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 502/2019 dell'11 marzo 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Aurobindo», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019.

Nell'atto, alla Sezione «Classificazione ai fini della fornitura»,

laddove è scritto:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Anagrelide Aurobindo" è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)»;

leggasi:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Anagrelide Aurobindo" è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile limitativa su prescrizione di medici ospedalieri o specialisti: internista ed ematologo».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05113

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoviduo»

Con la determina n. aRM - 156/2020 - 1136 del 7 settembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ZOVIDUO:

confezione: 045114016;

descrizione: «50 mg/g aciclovir e 10 mg/g idrocortisone crema» 1 tubo in al/HDPE da 2 g;

confezione: 045114028;

descrizione: «50 mg/g aciclovir e 10 mg/g idrocortisone crema» 1 tubo in al/lacca epossifenolica da 2 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A05121

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sandoz»

Estratto determina n. 937/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: FULVESTRANT SANDOZ:

«in associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)»,

è rimborsata come segue:

confezione:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago sterile - A.I.C. n. 043687021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 632,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Sandoz» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05122

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina ABC»

Estratto determina n. 942/2020 del 15 settembre 2020

Medicinale: SIMVASTATINA ABC:

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037352010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,12;

nota AIFA: 13;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037352022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,23;

nota AIFA: 13;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037352034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,76;

nota AIFA: 13;

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037352046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,75;

nota AIFA: 13;

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037352059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,13;

nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simvastatina ABC» (Simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05123

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 15 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Anne Vandormael, Console Generale del Regno del Belgio in Roma.

20A05146

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004011/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione Vulcano cal. 76 mm BER HE», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05251

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004013/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto come indicato:

Munizione Vulcano cal. 155 mm GLR/SAL HE: I categoria;

SAD SP54: I categoria;

Testata con attuatore per proiettile 155 mm e 127 mm (Vulcano): V categoria - gruppo «E».

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05252

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004014/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «carica propellente DM 92 per 155 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05253

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005421/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), gli esplosivi denominati: «munizione Vulcano cal. 76 mm GLR HE», «munizione Vulcano cal. 76 mm GLR HE (ME)» e «SAD EP91», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05254

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007799/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), le cartucce per sistemi antincendio denominate «P/N K98089» e «P/N K98198», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate nella V categoria - gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad essere impiegati nell'industria aeronautica e spaziale.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05255

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007805/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), gli esplosivi di seguito elencati:

kit MBEU 187460;

cartuccia MBEU 187418;

cartuccia MBEU 187396;

cartuccia MBEU 187250;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05256

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007806/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), gli esplosivi di seguito elencati:

kit MBEU 167009-7;

cartuccia MBEU 190253-1;

cartuccia MBEU 192620-1;

kit MBEU 191624-1;

cartuccia MBEU 162560-1;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo A di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05257

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004004/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, l'esplosivo denominato «bengala fumogeno al fosforo rosso PIM-SMKRP» (massa attiva g 650), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05258

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004005/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria gruppo D di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

granata fumogena rossa denominata PIM-GFR (massa attiva g 130 ÷ 150);

granata fumogena gialla denominata PIM-GFG (massa attiva g 130 ÷ 150);

granata fumogena blu denominata PIM-GFBL (massa attiva g 130 ÷ 150);

granata fumogena verde denominata PIM-GFVE (massa attiva g 130 ÷ 150);

granata fumogena bianco denominata PIM-GFB (massa attiva g 130 ÷ 150 *g)*;

granata fumogena arancio denominata PIM-GFA (massa attiva g 130 ÷ 150);

granata fumogena viola denominata PIM-GFRVI (massa attiva g 130 ÷ 150).

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05259

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004007/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Lorenzo Galletti, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

razzo a paracadute con bengala illuminante denominato PIM-RPIL (massa attiva g 140);

razzo a paracadute con bengala illuminante IR denominato PIM-RPILIR (massa attiva g 140);

razzo a paracadute con bengala rosso denominato PIM-RPR (massa attiva g 140);

razzo a paracadute con bengala giallo denominato PIM-RPG (massa attiva g 140);

razzo a paracadute con bengala verde denominato PIM-RPV (massa attiva g 140);

razzo a paracadute con bengala bianco denominato PIM-RPB (massa attiva g 140).

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05260

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004573/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare in nome e per conto della società «Pirotecnica Benassi S.n. c.» della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di fuochi artificiali presso lo stabilimento sito in via Vergatello - Loc. Ramaiotti - frazione Casigno - Castel d'Aiano (BO), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

PB EKO PEONIE BL (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE BK (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE PB (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE PO (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE R (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE TG (massa attiva g 646);

PB EKO PEONIE V (massa attiva g 646).

I fuochi artificiali sopra indicati sono destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante per spettacoli da lui eseguiti direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05261

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004008/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare in nome e per conto della società «Pirotecnica Benassi S.n.c.» della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di fuochi artificiali presso lo stabilimento sito in via Vergatello - loc. Ramaiotti - frazione Casigno - Castel d'Aiano (BO), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

PB MAGIC SEVEN RED 70 (massa attiva g 1067);

PB MAGIC SEVEN PB 70 (massa attiva g 1067);

PB MAGIC SEVEN TG 70 (massa attiva g 1067);

PB MAGIC SEVEN VERDE 70 (massa attiva g 1067).

I fuochi artificiali sopra indicati sono destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante per spettacoli da lui eseguiti direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05262

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004010/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5.200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 HE (MOD. 79) con SIL6+2 e FB518A», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05263

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003712/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5.200, gli esplosivi denominati: «granata 40x46 mm HE» e «polvere NGB-09», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05264

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002709/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Coccia Francesco, titolare in nome e per conto della società «Pirotecnica Coccia Nazzareno S.u.r.l.s.» della licenza *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di fuochi artificiali presso lo stabilimento sito in località Contrada Ferretti n. 40 - Castorano (AP), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=82.0 mm; H=250.0 mm (massa attiva g 724,0);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=60.0 mm; H=140.0 mm (massa attiva g 184,9);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=49.0 mm; H=100.0 mm (massa attiva g 65,5);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=68.0 mm; H=115.0 mm (massa attiva g 223,9);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=68.0 mm; H=143.0 mm (massa attiva g 302,9);

Colpo Scuro Nazzareno Basso Calibro D=68.0 mm; H=100.0 mm (massa attiva g 142,5);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=68.0 mm; H=175.0 mm (massa attiva g 420,9);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=60.0 mm; H=115.0 mm (massa attiva g 134,9);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=60.0 mm; H=110.0 mm (massa attiva g 160,9);

Colpo Scuro Nazzareno Calibro D=60.0 mm; H=100.0 mm (massa attiva g 112,9);

Sbruffo Nazzareno Giorno a 7 Rendini Calibro D=65.0 mm; H=85.0 mm (massa attiva g 141,0);

Bomba Nazzareno Giorno a 8 Rendini Calibro D=80.0 mm; H=245.0 mm (massa attiva g 392,5);

Bomba Nazzareno Giorno a 5 Colpi Graduati Calibro D=80.0 mm; H=245.0 mm (massa attiva g 392,5);

Bomba Nazzareno Alta Giorno a 12 Rendini Calibro D=68.0 mm; H=225.0 mm (massa attiva g 391,5);

Bomba Nazzareno Giorno a 12 Rendini Calibro D=68.0 mm; H=225.0 mm (massa attiva g 267,0);

Bomba Nazzareno Giorno a 5 Colpi Graduati Calibro D=68.0 mm; H=225.0 mm (massa attiva g 319,5);

Cacciatella Nazzareno Notte Multicolore Calibro D=68.0 Mm; H=205.0 mm (massa attiva g 380,8);

Bomba Nazzareno Giorno a 4 Colpi Intreccio e Colpo Calibro D=90.0 mm; H=320.0 mm (massa attiva g 545,5);

Cacciatella Nazzareno Notte Multicolore Calibro D=59.0 mm; H=171.0 mm (massa attiva g 216,8);

Bomba Nazzareno a 12 Lamponi Calibro D=90.0 mm; H=262.0 mm (massa attiva g 645,5).

I fuochi artificiali sopra indicati sono destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante per spettacoli da lui eseguiti direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05265

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004009/XVJ(53) del 4 settembre 2020, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «SIMAD S.p.a.» con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria Km 64, località Oricola (AQ), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicato:

Artifizio a mano lacrimogeno al CS HG03CS - mod. SMD017 (massa attiva g 121,54): IV categoria;

Cartuccia in cal. 38 mm RB1 - mod. SMD018 (massa attiva g 2,065): V categoria gruppo A;

Cartuccia lacrimogena al CS cal. 38 mm 3 stadi - mod. SMD025 (massa attiva g 101,065): IV categoria;

Cartuccia lacrimogena al CS cal. 40 mm 3 stadi - mod. SMD026 (massa g 101,068 *gr)*: IV categoria;

Cartuccia fumogena cal. 40 mm 3 stadi - mod. SMD027 (massa attiva g 101,065): V categoria gruppo D;

Cartuccia fumogena cal. 38 mm 4 stadi - mod. SMD028 (massa attiva g 74,065): V categoria gruppo D;

Cartuccia lacrimogena al CS cal. 38 mm 4 stadi - mod. SMD029 (massa attiva g 74,065): IV categoria;

Cartuccia fumogena cal. 38 mm 3 stadi - mod. SMD030 (massa attiva g 101,065): V categoria gruppo D;

Artifizio a mano lacrimogeno al CS HG20CS - mod. SMD033 (massa attiva g 61,54): IV categoria;

Cartuccia cal. 38 mm RB72 - mod. SMD034 (massa attiva g 2,065 *gr)*: V categoria gruppo A;

Artifizio a mano fumogeno HG20FB - mod. SMD035 (massa attiva g 61,54): V categoria gruppo D;

Cartuccia fumogena standard al fumo bianco cal. 12 - mod. C12/FS/FB (massa attiva g 4,568): IV categoria;

Cartuccia cal. 40 mm RB72 - mod. SMD037 (massa attiva g 2,065): V categoria gruppo A.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05266

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004018/XVJ/CE/C del 4 settembre 2020, all'esplosivo denominato «Fireline 17/80 HMX LS XHV (P/N SCHLUMBERGER H543012RE)», già classificato con numero ONU 0349 1.4S nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002231/XVJ/CE/C del 29 marzo 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 92 del 20 aprile 2017, è attribuito anche il numero ONU 0289 1.4D, assegnato dall'organismo notificato Konštrukta (Slovacchia) con il certificato in data 7 luglio 2020.

In ordine al citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare della licenza *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l» con stabilimento sito in località Fanà del Comune di Comunanza (AP), ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05267

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata.

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento politiche antidroga (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in data 14 settembre 2020 l'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata.

20A05145

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-239) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.